

Università degli Studi Roma Tre
Scuola dottorale "Tullio Ascarelli"

Dottorato di ricerca in Consumatori e Mercato
Dipartimento di Studi Aziendali

XXVIII Ciclo

I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Tesi di Dottorato di: Dott.ssa Alessandra Camedda

Relatore: Prof.ssa Maddalena Rabitti

INDICE

Abstract

Capitolo I IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COME STRUMENTO DI **PREVIDENZA** 1. Note introduttive. pag. 4 2. Il contratto di assicurazione sulla vita ex art. 1882 c.c. pag. 9 3. L'assicurazione sulla vita come strumento di previdenza privata. pag. 14 3.1. (Segue) L'attuazione delle riforme: il ruolo delle imprese assicurative nell'evoluzione della disciplina della previdenza complementare. pag. 19 Capitolo II I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CHE ATTUANO PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI 1. I Piani pensionistici individuali assicurativi (PIP): la fattispecie legale. pag. 29 1.1. (Segue) La prestazione dell'assicurato – aderente: il finanziamento del piano pensionistico. pag. 33 1.2. (Segue) La gestione finanziaria del risparmio previdenziale. pag. 36 2. Le prestazioni dell'impresa assicurativa: la pensione complementare. pag. 40 2.1. (Segue) Le prestazioni nella fase di accumulo: a) le anticipazioni. pag. 45 2.2. (Segue) b) Il diritto di riscatto. pag. 47 3. Il regime di pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità delle prestazioni. pag. 50 4. Il regime fiscale. Cenni. pag. 56 5. La natura giuridica pag. 58 5.1. (Segue) L'attuazione di piani individuali previdenziali mediante

polizze unit linked: criticità.

pag. 65

pag. 3

Capitolo III

LA TUTELA DELL'ASSICURATO-ADERENTE: LA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI.

1. Premesse.	pag. 70
2. La vigilanza sui PIP: il riparto di competenze tra IVASS e COVIP.	pag. 75
3. L'offerta di piani pensionistici individuali assicurativi: il	
"Regolamento adesioni" COVIP.	pag. 78
4. La commercializzazione a distanza dei servizi di previdenza	
individuale.	pag. 82
4.1. (Segue) Problemi di qualificazione soggettiva.	pag. 88
4.2. (Segue) Obblighi informativi e ius poenitendi. Cenni.	pag. 95
5. Gli interventi della COVIP a tutela dell'assicurato-aderente.	pag. 100
6. I prodotti assicurativi di previdenza complementare in Europa:	
verso la creazione di un mercato unico?	pag. 102
Bibliografia	pag. 106
Siti Internet istituzionali di interesse	pag. 121

ABSTRACT

Nel disciplinare le forme pensionistiche complementari di natura individuale, l'art. 13 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ne prevede l'attuazione secondo due diverse modalità: l'adesione a fondi pensione aperti; o la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita, noti nella prassi come PIP o come polizze pensionistiche.

Il presente studio si propone di analizzare questi ultimi contratti, in quanto aventi peculiarità tali da presentare punti di contatto con alcuni settori dell'ordinamento di particolare interesse per lo studioso del diritto dell'economia: ci si riferisce ai settori previdenziale, assicurativo e mobiliare (finanziario in senso stretto), il cui processo di integrazione e di convergenza all'interno del mercato finanziario latamente inteso può ormai dirsi compiuto.

A tal fine, si è ritenuto di dover procedere, in via preliminare, ad un'analisi ricognitiva delle principali linee strutturali e funzionali del modello di assicurazione sulla vita (c.d. tradizionale) tratteggiato dall'art. 1882 c.c. Siffatta analisi, infatti, è apparsa indispensabile al fine di ripercorrere le principali tappe dell'*iter* evolutivo dell'istituto, il quale, maturato contestualmente al manifestarsi della nota crisi della previdenza sociale, è approdato, non senza incertezze, al riconoscimento della centralità del contratto di assicurazione sulla vita all'interno del sistema pensionistico, consentendo all'impresa assicurativa di divenire il principale *leader* nell'offerta di servizi di previdenza complementare.

La seconda parte del lavoro si concentrerà sulla descrizione dei PIP e della cornice normativa nella quale essi si inquadrano, nonché su una delle principali problematiche sorte sul tema, ossia quella concernente la natura giuridica di tali contratti. Al riguardo, si procederà alla ricostruzione delle soluzioni fornite dagli interpreti e si proporrà una riflessione su uno specifico elemento di criticità recato dall'attuale disciplina in materia: la possibile attuazione dei PIP anche mediante polizze *unit linked*, contratti le cui spiccate caratteristiche finanziarie sembrerebbero, *prima facie*, porsi in contrasto con le finalità previdenziali perseguite dagli aderenti al piano pensionistico.

Il quadro così tracciato risulterà propedeutico all'ultima fase dell'indagine, nella quale si affronterà il tema della tutela accordata agli assicurati – aderenti, sul piano della trasparenza e dell'informazione, in fase precontrattuale. Non essendo consentita una trattazione esaustiva del tema, in ragione della sua ampiezza, si è scelto di concentrare l'analisi su due specifici articolati normativi: la disciplina in tema di offerta di prodotti pensionistici dettata dalla COVIP nell'esercizio dei suoi poteri di Autorità unica di vigilanza del settore; le disposizioni del codice del consumo in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari. Si accennerà, infine, ai principali interventi effettuati in materia dalla COVIP e dalle Autorità europee.

Capitolo I

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COME STRUMENTO DI PREVIDENZA

SOMMARIO: 1. Note introduttive. — 2. Il contratto di assicurazione sulla vita *ex* art. 1882 c.c. — 3. L'assicurazione sulla vita come strumento di previdenza privata. — 3.1. (*Segue*) L'attuazione delle riforme: il ruolo delle imprese assicurative nell'evoluzione della disciplina della previdenza complementare.

1. Note introduttive.

Nell'ambito della complessa attività negoziale posta in essere dalle imprese assicurative hanno assunto un ruolo sempre più significativo, negli ultimi anni, i contratti di assicurazione offerti sul mercato della c.d. previdenza complementare¹.

L'art. 13 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, anche "Decreto" o "T.U. della previdenza complementare"), nel regolamentare le forme pensionistiche complementari di natura individuale², spesso individuate con l'acronimo "FIP", ne prevede l'attuazione secondo due diverse modalità: l'adesione a fondi pensione aperti³; o la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita noti nella prassi come PIP⁴.

Il presente studio si propone di analizzare questi ultimi contratti, in quanto aventi peculiarità tali da presentare punti di contatto con alcuni settori dell'ordinamento di particolare interesse per lo studioso del diritto dell'economia. In particolare, non può sfuggire il loro inquadramento nell'ordinamento

¹ L'offerta previdenziale consta attualmente della presenza sul mercato di 78 PIP, mentre, sul versante delle adesioni, esse sono risultate, alla fine del 2014, pari a circa 2,8 milioni. In tal senso, COVIP, *Relazione per l'anno 2014*, in *www.covip.it*, p. 131.

² Sulla distinzione tra forme pensionistiche complementari di natura collettiva e di natura individuale, v. *infra*.

³ Art. 13, comma 1°, lett. *a*), il quale disciplina i fondi pensione aperti ad adesione appunto individuale. La precisazione è d'obbligo data la possibile adesione ai fondi pensione aperti anche su base collettiva, alla quale dovrà applicarsi la diversa disciplina di cui all'art. 12 del Decreto.

⁴ Art. 13, comma 1°, lett. *b*). Sulla distinzione tra i c.d. "PIP nuovi" e "PIP vecchi" e sulle relative implicazioni in tema di vigilanza, v. *infra*, cap. III.

previdenziale⁵ né il loro ruolo nella soluzione delle problematiche ad esso più strettamente connesse⁶.

Ciò è agevolmente comprensibile se si tiene conto di un semplice dato empirico: il superamento di una certa età di regola comporta una minore efficienza della persona e, dunque, il sorgere in capo alla medesima di specifiche esigenze; ebbene, per un soggetto in età avanzata e la cui capacità di reddito sia dunque ridotta, se non del tutto azzerata, siffatte esigenze potrebbero determinare una situazione di difficoltà economica che indubbiamente la riscossione di una somma di denaro, in forma di capitale e, ancor più, di rendita – qual è, appunto, quella garantita dai contratti in esame - può contribuire a fronteggiare⁷.

Tale considerazione acquista ancor più valore in un contesto economico e sociale come quello che caratterizza il nostro Paese. Come si vedrà, la spesa previdenziale costituisce, oramai da decenni, una delle principali voci di costo all'interno dei bilanci pubblici ed è pertanto oggetto di un processo di ridimensionamento lungi dall'esaurirsi nel breve periodo⁸.

⁵ Cfr. Tursi, Note introduttive: la terza riforma della previdenza complementare, in Tursi (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario sistematico, in Nuove leggi civ., 2007, p. 538.

⁶ Problematiche legate all'inarrestabile riduzione prospettica delle prestazioni pensionistiche pubbliche e la cui importanza si evince anche dall'ampia gamma e varietà di soggetti che ne sono riguardati. Come osservato da FORNERO, *La previdenza italiana tra pubblico e privato*, in *Ass.*, 1997, p. 309, «Il sistema previdenziale è un istituto che influenza il benessere non soltanto di tutte le generazioni viventi, ma anche delle generazioni future. Esso interessa i pensionati attuali, in quanto è lo strumento dal quale maggiormente dipende la loro sicurezza economica; le generazioni di mezza età, per le quali assume rilevanza non soltanto la capacità del sistema di garantire loro un reddito nel periodo di pensionamento, adeguato ai loro bisogni e protetto contro i rischi dell'inflazione, ma anche l'età alla quale potranno accedervi; i giovani, che ottengono promesse pensionistiche per un tempo più lontano in cambio di una frazione del reddito corrente; le generazioni future, che troveranno "regole del gioco" già precostituite e, come l'esperienza insegna, modificabili soltanto al prezzo di dolorosi attriti e gravi tensioni».

⁷ Così CORRIAS, La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?, in Riv. dir. civ., 2013, pp. 49 e 54.

⁸ Per una più compiuta descrizione del processo di ridimensionamento della spesa pensionistica pubblica e delle relative cause, si veda *infra*, par. 2. L'ultima riforma del sistema pensionistico pubblico è stata attuata dal Governo Monti con l'emanazione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 124. La riforma ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2012, un nuovo inasprimento del requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia (elevato, per tutti i lavoratori dipendenti, a 66 anni di età; per le sole lavoratrici si è previsto un aumento graduale dell'età pensionabile, che raggiungerà il predetto tetto dei 66 anni soltanto a partire dal 2018) i cui effetti sono destinati a incidere ancor più negativamente sui futuri pensionati per effetto della previsione secondo cui esso verrà automaticamente adeguato, a partire dal 2019, all'aumento della speranza di vita. È, peraltro, verosimile – soprattutto alla luce delle sempre più pressanti spinte

Il clima di assoluta incertezza generato dalla preoccupazione di nuove misure restrittive dei trattamenti pensionistici pubblici, che incidano negativamente sulla loro adeguatezza al soddisfacimento dei bisogni connessi alla vecchiaia e sulla stessa possibilità, per le generazioni più giovani, di avervi accesso, costituisce senz'altro un elemento in grado di accentuare la capacità dei contratti in esame di attrarre risparmio previdenziale; non risulta, dunque, difficile prevedere un più frequente ricorso alla loro stipulazione.

La tematica che ci si prefigge di trattare rileva sotto due ulteriori, e non meno importanti, profili: in primo luogo, essa suscita l'interesse di coloro che affrontano i temi assicurativi; difatti, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, il contratto di assicurazione sulla vita è destinato, nel caso di specie, a garantire all'interessato l'erogazione, da parte dell'impresa, di prestazioni analoghe a quelle offerte dai cosiddetti fondi pensione e che, in quanto tali, sono sottoposte a limitazioni invece sconosciute a quelle che conseguono alla stipulazione delle tradizionali assicurazioni sulla vita di cui all'art. 1882 c.c. Inoltre, essa investe il mercato finanziario e l'andamento degli investimenti che in tale ambito si realizzano; ciò non solo alla luce del coinvolgimento di importanti investitori istituzionali, quali le imprese assicurative, nella gestione finanziaria del risparmio previdenziale, ma anche dell'esposizione del sistema di previdenza privata ai rischi connaturati agli investimenti in strumenti finanziari, notoriamente amplificati dalla perdurante crisi economica globale. Altrettanto significativo, sotto questo profilo, è il più generale ruolo degli strumenti di previdenza complementare nel finanziamento dell'economia reale italiana, messo in luce con chiarezza già negli anni '80, in sede di discussione dei progetti di riforma del sistema pensionistico⁹, e recentemente ribadito dalla COVIP¹⁰ e dalla CONSOB¹¹.

C

comunitarie in tal senso - che si assisterà, in un futuro non molto lontano, a nuovi drastici tagli alla spesa pensionistica pubblica, anche attraverso un ulteriore inasprimento dei requisiti di accesso alle prestazioni.

⁹ Sul punto, per tutti, CINELLI, *Appunti per un dibattito sulla previdenza integrativa*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, p. 890, secondo il quale «un ruolo di particolare pregnanza a favore della incentivazione della previdenza integrativa viene attribuito ai vantaggi e alle opportunità che lo sviluppo di questa può arrecare sul piano economico generale: per le ingenti risorse che possono mobilitare, i fondi pensione vengono ormai considerati come potenziali, formidabili strumenti di intermediazione finanziaria del mercato mobiliare, nonché la principale forma, in prospettiva, di finanziamento del settore delle infrastrutture, dell'edilizia, delle imprese minori e così via». Nello

Alla luce di quanto premesso, pare opportuno prendere le mosse da un'analisi del ruolo che il contratto di assicurazione sulla vita, in ragione dei suoi caratteri e della funzione sociale e previdenziale ad esso tradizionalmente riconosciuta, ha assunto nel comparto della previdenza complementare nel corso della sua evoluzione; evoluzione, come si vedrà, intimamente intrecciatasi con quella dell'ordinamento pensionistico, della quale si individueranno, dunque, le cause per una migliore comprensione del tema.

Ci si concentrerà, poi, sulla descrizione delle figure contrattuali delle quali ci si occupa e sulla ricostruzione della cornice normativa nella quale esse si inquadrano. Più nel dettaglio, si esaminerà la disciplina dettata, con riguardo ai nostri contratti, dal sopra citato Decreto tenendo sempre ben presente la complessa operazione che scaturisce dalla loro stipulazione; soltanto l'illustrazione di tale operazione consentirà, infatti, di evidenziare la peculiare interferenza, al suo interno, di profili previdenziali, assicurativi e strettamente finanziari, e di coglierne le criticità.

Terminata la ricognizione delle specificità dei PIP, desumibili dalla relativa disciplina sia primaria che regolamentare, si procederà all'individuazione delle principali problematiche sorte sul tema, afferenti, nello specifico, alla qualificazione giuridica di tali contratti, e ad una ricostruzione delle soluzioni

5

stesso senso, a seguito dei primi interventi di riforma, anche BESSONE, *Previdenza complementare*, Torino, 2000, p. 29, che, in virtù di ciò, rinviene il fondamento dei fondi pensione anche nell'art. 41 Cost.; PERSIANI, *La previdenza complementare tra iniziativa sindacale e mercato finanziario*, in *Arg. dir. lav.*, 2001, p. 722, secondo il quale i fondi pensione, in quanto strutturati a capitalizzazione, si configurerebbero principalmente come canali attraverso i quali "dirottare" ingenti flussi di denaro a favore dei mercati finanziari e degli investimenti che in tale ambito si realizzano; in altri termini, essi rappresenterebbero una delle principali «fonti di approvvigionamento di capitali dei quali quel mercato è alla continua ricerca» e come un fattore di notevole crescita della industria di servizi finanziari e del risparmio gestito, tanto da giungere a compenetrarsi nella struttura del mercato finanziario e a costituirne una componente fondamentale. Per un approfondimento dei rapporti tra previdenza complementare e mercati finanziari, v. anche FORNERO, *L'economia dei fondi pensione*, Bologna, 1999.

¹⁰ COVIP, Relazione per l'anno 2013. Considerazioni del Presidente, in www.covip.it, p. 12, ha sottolineato che «in qualità di investitori istituzionali, le forme di previdenza complementare possono rappresentare un importante canale di apporto di risorse finanziarie alle imprese nazionali, in piena coerenza con la missione prioritaria di fornire una prestazione pensionistica adeguata al termine della vita lavorativa di ciascuno».

¹¹ CONSOB, Indagine conoscitiva sulle funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa e organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare. Il finanziamento dell'economia reale e il ruolo dei fondi pensione. Audizione del Direttore Generale CONSOB, Gaetano Caputi, del 16 aprile 2014.

fornite dagli interpreti. Al riguardo, si proporrà una riflessione in ordine ad alcuni elementi di criticità recati dall'attuale disciplina in materia, la quale, come si vedrà, consente l'attuazione dei PIP mediante contratti assicurativi le cui caratteristiche sembrerebbero, *prima facie*, porsi in contrasto con le finalità previdenziali perseguite dagli aderenti.

Infine, una volta illustrati i principali diritti spettanti agli assicurati – aderenti e gli specifici strumenti di tutela previsti in loro favore dalla disciplina settoriale di rango primario, si affronterà, pur senza pretese di esaustività, il tema della tutela accordata agli assicurati – aderenti, sul piano della trasparenza e dell'informazione, in fase precontrattuale, il quale assume importanza, in questa sede, per diversi ordini di ragioni.

In primo luogo, i PIP sono sottratti sotto questo specifico profilo alla vigilanza dell'IVASS, per essere attratti nell'ambito di operatività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la quale ha previsto a carico delle imprese e dei soggetti preposti al collocamento di tali contratti stringenti obblighi informativi e comportamentali, dal cui esame non ci si potrà esimere.

In secondo luogo, in quanto contratti *standard* e per adesione, contenenti una serie di clausole generali ed uniformi predisposte unilateralmente dall'impresa assicurativa¹², anche i PIP sollevano specifiche esigenze di tutela dell'assicurando, parte debole del rapporto e, di regola, qualificabile come consumatore¹³, con conseguente operatività della speciale disciplina predisposta in favore di quest'ultimo dal c.d. codice del consumo. Non essendo consentita una trattazione esaustiva dei profili della disciplina dei PIP più strettamente consumeristici - in ragione della relativa ampiezza - si è scelto di concentrare l'analisi su alcune specifiche disposizioni del codice del consumo, quelle di cui agli

¹² Sul punto, cfr. BESSONE, Fondi pensione e previdenza complementare. La forma "a prestazione definita", in Informazione previdenziale, 2002, p. 510, il quale segnala che la libertà di contrattazione delle parti soggiace a significativi limiti: non solo l'adesione alle forme pensionistiche complementari si realizza mediante la sottoscrizione di un contratto standard, ma anche il contenuto dei rapporti che ne derivano è sottratto alla possibilità di conformarlo alle specifiche esigenze personali dell'aderente.

¹³ MARTINA, Fondi pensione: linee di tendenza nelle novelle del 1999 e del 2000, in Banca impresa società, 2002, p. 353.

artt. 67-bis ss. c. cons. in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, avendo il legislatore espressamente esteso il novero di questi ultimi ai "servizi di previdenza individuale".

Si accennerà, infine, ai principali interventi effettuati in materia dalla COVIP e al percorso intrapreso a livello europeo ai fini della creazione e regolamentazione di un mercato unico dei prodotti pensionistici individuali.

2. Il contratto di assicurazione sulla vita ex art. 1882 c.c.

Costituisce un dato assodato che il contratto di assicurazione, in tutte le sue manifestazioni¹⁴ assolva una funzione sociale, in quanto volto a garantire all'assicurato la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di eventi che incidano su interessi socialmente rilevanti dei quali egli è portatore¹⁵. Non è un

¹⁴ Ci si riferisce ai contratti strettamente assicurativi contemplati dall'art. 1882 c.c., ossia le assicurazioni contro i danni e le assicurazioni sulla vita. Non è opportuno soffermarsi, in questa sede, sull'annoso dibattito concernente l'individuazione della causa del contratto di assicurazione, che ha visto contrapporsi, alla tradizionale impostazione dicotomica, fondata sulla diversificazione causale delle due tipologie contrattuali poc'anzi menzionate, i numerosi tentativi dottrinali di rinvenire una funzione unitaria del contratto assicurativo. Sia consentito, dunque, il rinvio ai principali contributi sul tema: per la visione unitaria del contratto di assicurazione, v. SANTORO PASSARELLI F., La causa del contratto di assicurazione, in Ass., 1963, I, p. 452 ss.; v. ASCARELLI, Sul concetto unitario del contratto di assicurazione, in Saggi giuridici, Milano, 1949, p. 397 ss. e in Studi in tema di contratti, Milano, 1952, p. 353 ss.; ID., Sulla teoria indennitaria delle assicurazioni, in Riv. dir. comm., 1954, I, p. 85; DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, 1954, II, p. 18 ss. e 204 ss.; BUTTARO, Assicurazione in generale, in Enc. dir., III, Milano, 1958, p. 453 ss.; concordano, invece, sull'impossibilità di individuare una causa unitaria del contratto di assicurazione, pur addivenendo a conclusioni differenti: SCALFI, Dalla concezione dualistica alla concezione pluralistica dei contratti di assicurazione: contratto o contratti di assicurazione?, in Ass., 1995, p. 143 ss. (spec. p. 148 ss.), secondo il quale l'art. 1882 c.c. disegnerebbe, in realtà, uno schema (non dicotomico, bensì) aperto e pluralistico del contratto di assicurazione, connotato dall'esistenza di una molteplicità di sottotipi in ragione della differenti prestazioni che l'impresa assicurativa può essere chiamata a garantire; CORRIAS, La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?, in Riv. dir. civ., 2013, p. 46 s., il quale, ritenuta tale isolata opinione «non idonea ad inficiare l'alternativa tra concezione unitaria e dicotomica», aderisce a quest'ultima pur sulla base di un iter logico argomentativo non coincidente con quello sul quale essa si fonda nelle sue più risalenti teorizzazioni (per le quali si rinvia, in particolare, a FANELLI, Le assicurazioni, in Trattato Cicu-Messineo, XXXVI, 1, Milano, 1973, p. 90 ss., nonché p. 461 ss.; ID., La "summa divisio" delle assicurazioni private: riflessioni su di un vecchio problema, in Foro it., 1962, IV, c. 51 ss.).

¹⁵ Cfr. CORRIAS, *La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?*, cit., p. 51 ss., spec. 54, secondo il quale la rilevanza dell'evento per l'assicurato, cioè la sua idoneità ad incidere su interessi di rilevanza sociale facenti capo a quest'ultimo, costituirebbe uno dei tratti distintivi dei contratti propriamente assicurativi di cui all'art. 1882 c.c. In tale direzione, già GAMBINO, voce *Assicurazione (Contratto di assicurazione: profili generali)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, p. 2, che si esprime in termini di "non indifferenza" dell'evento. Sulla funzione sociale delle assicurazioni private, v. COTTINO, *L'assicurazione tra passato e presente*, in IRRERA, *L'assicurazione*.

caso che sullo schema dell'assicurazione¹⁶ siano state inizialmente modellate, per poi "emanciparsene" sotto il profilo tecnico - economico, oltre che giuridico¹⁷, le cosiddette assicurazioni sociali, né che tra le due figure siano state ravvisate significative affinità¹⁸.

Tuttavia, come autorevolmente rimarcato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹⁹, nell'ambito delle cc.dd. assicurazioni private l'assicurazione sulla vita è quella maggiormente affine agli istituti della previdenza sociale²⁰.

Per comprenderne le ragioni, occorre appuntare l'attenzione sui caratteri di siffatto tipo contrattuale e sull'assetto di interessi che le parti, ricorrendo ad esso, intendono realizzare.

Come è noto, il modello di assicurazione sulla vita tratteggiato dalla norma

L'impresa e il contratto, in Trattato Cottino, Padova, 2011, p. XX; SANTORO PASSARELLI F., Funzioni delle assicurazioni private e delle assicurazioni sociali, in Ass., 1962, p. 42, secondo il quale gli istituti e le norme di favore predisposti dal legislatore con riguardo all'assicurazione sarebbero espressione dell'utilità sociale propria dell'operazione ad essa sottesa, pur nelle sue varie formulazioni.

¹⁶ Si tratta delle cc.dd. assicurazioni private.

¹⁷ Cfr. SANTORO PASSARELLI F., Funzioni delle assicurazioni private e delle assicurazioni sociali, in Ass., 1962, p. 41, secondo il quale le assicurazioni sociali sarebbero, peraltro, riconducibili, insieme a quelle private, entro l'unitario istituto dell'assicurazione in generale, in quanto accomunate dalla medesima funzione di provvedere ad un bisogno eventuale.

¹⁸ Cfr. Santoro Passarelli F., Funzioni delle assicurazioni private e delle assicurazioni sociali, cit., p. 41, il quale rilevava, malgrado le numerose differenze, una «sempre più stretta complementarietà e interdipendenza delle due specie di assicurazioni». Sui rapporti tra assicurazioni sociali e assicurazioni private, v. anche Burns, Le funzioni dell'assicurazione privata e dell'assicurazione sociale, in Ass., 1963, p. 431 ss.

¹⁹ Cass., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8271, in *Resp. civ. prev.* 2008, p. 1282, con nota di BUGIOLACCHI. Per ulteriori riferimenti sul punto, v. *infra*, cap. II.

²⁰ Evidenzia la possibile comune destinazione dei due istituti all'erogazione di una prestazione avente natura di rendita vitalizia, FANELLI, Prestazione di rendita ed assicurazione di rendita: note preliminari per la disciplina della previdenza integrativa, in Ass., 1987, p. 201 s. L'A. sottolinea, infatti, come la qualifica pensionistica della prestazione garantita dalle assicurazioni sociali non incida sulla sua natura oggettiva di rendita vitalizia; siffatta natura discende, infatti, dalla sola sussistenza di caratteri indefettibili della prestazione quali la sua pecuniarietà, periodicità e corrispettività alle contribuzioni effettuate, e il suo collegamento con la durata della vita del beneficiario. Al di là dell'esistenza di una molteplicità di rapporti idonei a generare il diritto ad una rendita vitalizia, tra i quali appunto (oltre ai contratti onerosi di rendita di cui agli artt. 1872 ss. c.c.) l'assicurazione di rendita di cui all'art. 1882 c.c. e le assicurazioni sociali, l'A. non manca di evidenziare le numerose differenze esistenti tra queste ultime: nelle assicurazioni sociali la prestazione di rendita vitalizia non trae origine da un rapporto contrattuale, ma da rapporti di diritto pubblico, costituiti «in base alla legislazione sociale per il trattamento pensionistico dei lavoratori» e dai quali scaturiscono «diritti ed obblighi che prescindono dalla libera decisione dei soggetti interessati»; per converso, il rapporto da cui tragga origine una prestazione avente i caratteri sopra elencati potrà qualificarsi come vera e propria assicurazione di rendita ex art. 1882 c.c. soltanto qualora si tratti di un contratto oneroso stipulato con un soggetto (quello deputato all'erogazione della somma) che operi «nell'esercizio della sua impresa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2082 e 2195, 1° comma, n. 4, ovvero nello svolgimento sistematico ed organizzato della propria attività istituzionale».

definitoria di cui all'art. 1882 c.c.²¹ è caratterizzato dall'obbligo per l'assicuratore di corrispondere all'assicurato²² una prestazione pecuniaria, in capitale o rendita, al semplice verificarsi di un evento, quantomeno temporalmente incerto, attinente alla vita umana²³.

Alla luce delle indicazioni fornite dalla disciplina codicistica – dalle quali emerge, oltre alla dipendenza della prestazione assicurativa dall'evento della vita dedotto in rischio, anche la libera determinazione, ad opera delle parti, della somma che ne costituisce l'oggetto²⁴ - si è tradizionalmente attribuita al contratto de quo una funzione squisitamente previdenziale²⁵. Esso si configurerebbe,

²¹ Assicurazioni sulla vita che d'ora innanzi definiremo "tradizionali". Costituisce opinione pacifica che allo schema dell'assicurazione sulla vita di cui all'art. 1882 c.c. siano riconducibili i contratti di cui ai rami I, II e IV, del comparto vita, elencati dall'art. 2, comma 1°, c. ass.

²² O al beneficiario, quando questi sia un soggetto diverso dal portatore del rischio.

L'assicurazione sulla vita è un contratto strettamente aleatorio caratterizzato dall'assunzione, da parte dell'impresa, del c.d. rischio demografico, consistente nella probabilità dell'evento attinente alla vita umana dedotto in contratto. Tuttavia, è stato osservato in dottrina che nell'assicurazione sulla vita la nozione di rischio non si esaurisce in quella di rischio demografico, gravando sull'assicuratore anche il rischio che l'investimento delle risorse raccolte sotto forma di premio conduca a risultati finanziari inferiori a quelli necessari per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati (c.d. rischio di investimento). Nelle assicurazioni sulla vita tradizionali, il rischio di investimento è insito nella determinazione del premio e della somma assicurata, essendo questi ultimi calcolati su un'ipotesi di capitalizzazione dei premi versati ad un saggio di interesse predeterminato (c.d. tasso tecnico), con conseguente invariabilità delle prestazioni contrattuali nel corso del rapporto. In tal senso, cfr. VOLPE PUTZOLU, *Le assicurazioni. Produzione e distribuzione*, Bologna, 1992, p. 169 ss. GIAMPAOLINO, *Assicurazione – III) Assicurazione sulla vita (aggiornamento)*, in *Enc. giur.*, III, Roma, 2002, p. 2; BUGIOLACCHI, *L'assicurazione vita*, in *Le assicurazioni private*, a cura di Alpa, nella *Giur. sist. civ. e comm.*, fondata da Bigiavi, 3, Torino, 2006, p. 2524.

²⁴ Sul punto, esaustivamente, CORRIAS, *La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?*, cit., p. 50 s., secondo il quale la quantificazione della prestazione assicurativa, essendo rimessa *in toto* all'autonomia dei contraenti, prescinde totalmente dall'eventuale carattere dannoso dell'evento della vita dedotto in contratto e dalle possibili perdite patrimoniali che ne derivino; l'evento della vita viene considerato, dunque, per la sua «attitudine a far sorgere esigenze e/o interessi diversi, di natura previdenziale», e non per l'idoneità a produrre perdite patrimoniali. Di qui, secondo l'A., la necessità «di contemperare siffatta assenza di limiti espressi con la salvaguardia della funzione previdenziale – nettamente distinguibile rispetto a quella di mero risparmio o financo speculativa – che va riconosciuta alle assicurazioni di somme nel nostro ordinamento»; occorrerebbe, cioè, valutare l'opportunità di porre un limite alla libertà delle parti di fissare l'entità della prestazione dell'impresa, affinché essa non si ponga in contrasto con la funzione previdenziale riconosciuta ai contratti in esame, connotando l'operazione della funzione di risparmio o addirittura di investimento propria di altri strumenti negoziali. V. anche GASPERONI, *Assicurazione III) - Assicurazione sulla vita*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, p. 2.

²⁵ Sulla funzione previdenziale dell'assicurazione sulla vita e la sua idoneità a dare attuazione ai precetti costituzionali in materia, v. anche FERRARI, *I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2011, p 365; in giurisprudenza, Cass., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8271, *cit.*, p. 1282; Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1603 e in *Resp. civ. prev.*, 2000, II, p. 2, secondo cui l'assicurazione sulla vita è connotata dalla funzione di previdenza e risparmio e, più precisamente,

dunque, come fondamentale strumento di attuazione dell'art. 38 Cost.²⁶, in quanto idoneo a tutelare interessi ed esigenze di natura personale²⁷ facenti capo all'assicurato e/o ai suoi familiari; ciò, tanto nell'ipotesi in cui il contratto copra il rischio della sopravvivenza ad una certa età e sia destinato a soddisfare i bisogni connessi al sopravvenire della quiescenza²⁸, quanto nel caso in cui l'evento dedotto in polizza sia la morte dell'assicurato e l'assicurazione miri a sopperire alla perdita del relativo reddito da parte di coloro che ne traggano sostegno²⁹.

Peraltro, superata la più risalente impostazione restrittiva³⁰, l'evento attinente alla vita umana deducibile in rischio può essere costituito non soltanto

di risparmio finalizzato alla previdenza. In tal senso, cfr. anche Trib. Milano, 27 febbraio 2008; Trib. Milano, 1 marzo 2005, in *Dir. econ. ass..*, 2005, p. 1312, con nota di VIANELLO; Trib. Bologna (ord.), 12 gennaio 2001, in *Resp. civ. prev.*, 2002, I, 2, p. 164, secondo cui lo scopo dell'assicurazione sulla vita è quello previdenziale, al quale, tuttavia, può accompagnarsi anche una finalità di risparmio e anche di incremento di capitale, purché ciò avvenga in connessione con un evento attinente alla vita umana.

²⁶ Nello specifico, l'assicurazione sulla vita trova il suo fondamento costituzionale nel quinto comma dell'art. 38 Cost., il quale, nel sancire il principio della libertà di "assistenza privata", offre piena garanzia e tutela non solo alle attività assistenziali in senso stretto di cui all'art. 38, comma 1°, Cost. e alle attività previdenziali contemplate dal comma 2°, ma a qualsiasi forma di protezione creata dall'autonomia privata al fine di perseguire e soddisfare, in via contrattuale, finalità previdenziali. Sul punto, per tutti, CORRIAS, *Previdenza*, *risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 91; ID., *Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa*, Milano, 2011, p. 91 ss., spec. 94. Sull'ampiezza della formula "assistenza privata", idonea ad attribuire pieno riconoscimento costituzionale anche alla libertà di previdenza privata e comprovata dai lavori preparatori dell'assemblea costituente, v. anche, tra gli altri, CINELLI, *Appunti per un dibattito sulla previdenza integrativa*, cit., p. cit., p. 904; OLIVELLI, *La Costituzione e la sicurezza sociale. Principi fondamentali*, Milano, 1988, p. 172; CIOCCA, *La libertà della previdenza privata*, Milano, 1998, p. 55.

²⁷ In tal senso, CORRIAS, La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?, cit., 2013, p. 60.

²⁸ Ossia all'età post-lavorativa.

²⁹ Cfr. Cass., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit., p. 1282. In tal senso, già SANTORO PASSARELLI F., Funzioni delle assicurazioni private e delle assicurazioni sociali, cit., p. 43, il quale osservava che l'assicurazione sulla vita «adempie [...] ad una funzione di previdenza, tanto se l'assicurazione sia fatta per un evento attinente alla durata della vita umana diverso dalla morte, quanto se sia fatta per questo evento».

³⁰ In tal senso, per tutti, DONATI, *Trattato di diritto delle assicurazioni private*, Milano, 1956, III, p. 569, secondo il quale l'assicurazione sulla vita si sostanzierebbe in un'assicurazione «contro l'incertezza della durata della vita umana», dovendosi identificare l'evento di cui all'art. 1882 c.c., non con un qualsiasi avvenimento che incida sulla persona, ma esclusivamente con un evento che influisca sulla durata della sua vita; SANTORO PASSARELLI F., *Rischio e bisogno nella previdenza sociale*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1948, p. 186, spec. nt. 28, il quale riteneva che la copertura dei rischi connessi alla durata della vita umana costituisse l'elemento caratteristico dell'assicurazione sulla vita, anche se «spesso inavvertito, e non posto in evidenza con la formula "evento attinente alla vita umana", che il codice vigente sostituisce all'altra "durata o eventi della vita" del codice di commercio [...]»; tale conclusione trovava conforto, secondo l'A., anche nel testo della legge concernente l'esercizio delle assicurazioni private allora vigente (D.L. 29 aprile 1923, convertito nella l. 17 aprile 1925, n. 473), ove si distingueva testualmente fra le assicurazioni sulla durata della vita umana e le assicurazioni contro i danni.

dalla morte o dalla sopravvivenza ad una certa data, ma da qualsivoglia avvenimento della vita, anche non attinente alla durata della stessa³¹. È, tuttavia, necessario che l'evento contemplato sia oggettivamente rilevante per l'assicurato in quanto potenzialmente lesivo di quegli interessi primari della persona che costituiscono oggetto dei c.d. diritti sociali, dovendo con essi identificarsi la causa previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita³².

Ciò premesso, non sorprende che il legislatore abbia provveduto ad una progressiva valorizzazione dell'assicurazione vita³³ come strumento di previdenza privata³⁴ né che sia giunto a configurarla come elemento strutturale del

³¹ In tal senso, PASANISI, *L'assicurazione infortuni nella disciplina legislativa del contratto di assicurazione*, in *Ass.*, 1962, p. 360 SS.; da ultimo, CORRIAS, *La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?*, cit., p. 52, spec. p. 61 ss., il quale fonda il proprio convincimento, oltre che sulla maggiore conformità del medesimo al tenore letterale dell'art. 1882 c.c. e all'inclusione nei rami vita di eventi quali la natalità e la nuzialità (ramo II) e l'invalidità grave (ramo IV), anche e soprattutto sull'inquadramento dell'assicurazione sulla vita nel sistema previdenziale delineato dall'art. 38 Cost. In giurisprudenza, v. Cass., 2 ottobre 1972, n. 2802, in *Ass.*, 1973, II, p. 212; Cass., 21 giugno 1971, n. 41; in *Foro it.*, 1971, I, c. 2505, ove si è affermato che per "evento attinente alla vita umana" deve intendersi "il proseguire e il modo di essere dell'esistenza biologica dell'assicurato o di una terza persona indicata in contratto ovvero un qualsiasi altro avvenimento dello svolgersi della vita di tali persone".

Tale valutazione risulta indispensabile al fine di circoscrivere compiutamente le innumerevoli esigenze di vita astrattamente meritevoli di tutela e di scongiurare, per tale via, il rischio dell'estensione del trattamento di favore riservato all'assicurazione sulla vita ad operazioni che, per quanto lecite, abbiano, in realtà, ben altra natura (di risparmio o di investimento): così CORRIAS, Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa, cit., p. 92; da ultimo, La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?, cit., p. 64 ss., ove l'A. precisa che la tutela dei "diritti sociali" – costituiti nello specifico da quelli desumibili dalla Carta costituzionale e, segnatamente, dagli artt. 2, 3, e 38 comma 2°, nonché dalla c.d. Carta di Nizza (ossia la Carta dei diritti fondamentali dell'UE) – incontra, in ogni caso, un limite nell'art. 38, comma 2°, Cost., ossia nell'adeguatezza delle prestazioni alle future esigenze della vita (si risolverebbero, in tal modo, i problemi relativi alla libera determinazione del quantum ad opera dei contraenti, accennati supra, nt. 24).

³³ Tale processo evolutivo ha riguardato soprattutto l'assicurazione di sopravvivenza, da sempre considerata uno dei più importanti strumenti di protezione dalle esigenze della c.d. terza età. In tal senso, PERSIANI, *La previdenza complementare tra iniziativa sindacale e mercato finanziario*, cit., p. 715, il quale rileva come l'esigenza, da sempre avvertita, di soddisfare eventuali bisogni futuri, e segnatamente quelli derivanti dalla vecchiaia, sia stata inizialmente soddisfatta mediante il risparmio o la stipulazione di contratti di assicurazione. Tuttavia, il ricorso all'assicurazione risultava di fatto consentito soltanto ai soggetti che disponessero di redditi eccedenti le esigenze quotidiane e dai quali fosse, dunque, possibile distrarre una quota; tale ostacolo venne superato almeno in parte, grazie alla costituzione delle mutue assicuratrici, che consentivano di abbattere i costi attinenti al rapporto con gli assicuratori.

³⁴ In tal senso, FERRARI, *I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita*, cit., p. 365 ss., spec. pp. 367 e 369, il quale sottolinea il passaggio da una considerazione strettamente economicalucrativa ed individualistica dell'operazione ad una valutazione della stessa più aderente ad esigenze solidaristiche e a «profili attinenti alla tutela previdenziale dell'individuo». Costituiscono un esempio della volontà del legislatore di promuovere gli atti di autonomia privata aventi finalità previdenziali i numerosi benefici, non solo di tipo fiscale, accordati alle polizze vita; tra questi, si

complessivo sistema pensionistico, all'esito di un *iter* lento e travagliato³⁵ del quale giova tracciare, ora, un breve *excursus*.

3. L'assicurazione sulla vita come strumento di previdenza privata.

I presupposti per l'avvio del processo evolutivo al quale si è poc'anzi fatto cenno sono riconducibili alla crisi del *Welfare State*³⁶ e, più nello specifico, del sistema pensionistico pubblico o obbligatorio³⁷ finanziato secondo il criterio della ripartizione³⁸. Come è noto, la solvibilità finanziaria di un sistema così congegnato, evidentemente legata alla permanenza di un rapporto favorevole tra i lavoratori attivi e i pensionati³⁹, cominciò ben presto a vacillare; l'eccessiva

staglia il trattamento di favore riservato ai relativi beneficiari dall'art. 1923 c.c., sul quale v. *infra*, cap. II.

³⁵ Riferisce di un'iniziale ostilità verso l'assicurazione sulla vita, testimoniata dai tentativi di espungerla dal sistema pensionistico, CIOCCA, *Previdenza e libertà nella riforma del 2004 e del 2005*, in *Studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, I, Torino, 2008, p. 329, la quale sottolinea come, nel 1948, l'elemento assicurativo fosse letteralmente bandito da qualsiasi proposta di riforma della previdenza italiana. Favorevole all'esclusione dell'assicurazione dal sistema previdenziale, SIMI, Contributo allo studio della previdenza: previdenza sociale e previdenza privata o libera, in Il pluralismo previdenziale secondo Costituzione, Milano, 1986, p. 179.

³⁶ Cfr. FERRARI, I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita, cit., p. 366.

³⁷ Con tale espressione si suole far riferimento alla c.d. previdenza sociale", ossia al sistema di previdenza gestito dallo Stato mediante i propri organi (nel nostro ordinamento, l'INPS, istituito nel 1933 in sostituzione dell'originaria Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, risalente al 1898). Si è correttamente rilevato (MIANI, *Introduzione*, in MIANI (a cura di), *I prodotti previdenziali*, Torino, 2009, p. XI) che il riferimento alla natura (appunto pubblica) del soggetto gestore – ai fini della distinzione della c.d. previdenza sociale da quella c.d. privata - appare improprio. Si è ritenuto, pertanto, più appropriato, ai medesimi fini, porre l'accento sul carattere dell'adesione al sistema: obbligatorio nel sistema di previdenza sociale, essendo ogni lavoratore attivo, per espressa disposizione di legge, tenuto ad aderirvi e a contribuirvi; volontario, nella c.d. "previdenza privata", come vedremo fondata sulla libertà dei singoli di aderirvi o meno.

³⁸ Adottato nel nostro Paese intorno alla metà degli anni '40, il modello di finanziamento "a ripartizione" è solitamente descritto come fondato su un patto di solidarietà intergenerazionale. Infatti, ogni generazione di lavoratori attivi rinuncia al consumo immediato di una parte della propria ricchezza versandola all'ente pubblico previdenziale, il quale non provvede ad accantonarla, ma la utilizza immediatamente per erogare una rendita alla generazione dei pensionati; a loro volta, i lavoratori attivi, nel momento in cui matureranno i relativi requisiti, avranno il diritto di ottenere una rendita pensionistica, la quale verrà erogata facendo uso dei contributi in quel momento versati dalla nuova generazione di lavoratori attivi: così BESSONE, *Previdenza complementare*, cit., p. 4. Come evidenziato da FORNERO, *La previdenza italiana tra pubblico e privato*, in *Ass.*, 1997, p. 310, la configurazione del sistema secondo il criterio della ripartizione favorisce le generazioni più anziane rispetto a quelle più giovani, per contro gravate dei relativi oneri.

³⁹ Cfr. Sigillò Massara, Sul fondamento costituzionale della previdenza complementare, in Pessi (a cura di), La previdenza complementare in Italia, in Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa, I, a cura di Tursi, Torino, 2011, p. 3. La sussistenza di un rapporto

espansione dell'intervento statale a sostegno del benessere dei cittadini e dei pensionati⁴⁰ e il mutamento del quadro economico e demografico del Paese⁴¹, resero, infatti, i costi, già elevati, del sistema pensionistico insostenibili per la finanza pubblica.

In un contesto come quello descritto, apparve imminente ed inevitabile il tracollo finanziario del sistema e venne, per la prima volta, messa in discussione la capacità dello Stato di garantire ai cittadini un adeguato sostegno nel periodo di pensionamento⁴².

equilibrato tra l'ammontare dei contributi versati dai lavoratori attivi e quello delle pensioni corrisposte agli aventi diritto fu inizialmente garantita dalla simultanea sussistenza di una serie di fattori economici e demografici, del tutto contingenti, quali l'elevato tasso di natalità e la rapida crescita economica.

⁴⁰ L'iniziale successo del modello "a ripartizione" e il conseguente clima di fiducia nella sua tenuta determinarono l'emanazione di provvedimenti connotati da un'estrema generosità sia nell'individuazione dei beneficiari (talvolta, addirittura, soggetti che non avevano versato in precedenza i necessari contributi) che nella determinazione del livello delle prestazioni (si pensi all'adozione di misure quali il metodo "retributivo" di liquidazione delle pensioni, caratterizzato dal collegamento dell'entità delle pensioni alle retribuzioni, ovviamente più elevate, percepite negli ultimi anni di lavoro, e alla c.d. doppia indicizzazione, ossia alla rivalutazione delle pensioni in pagamento in base all'inflazione e all'evoluzione dei salari). Il sistema pensionistico italiano si presentava, dunque, «eccessivamente ambizioso» ed «irrealizzabile per un Paese non fra i più ricchi del mondo», posto che «pretendeva di garantire a tutti l'80 % del salario medio degli ultimi tre anni di attività»: così MODIGLIANI, Funzioni dell'assicurazione vita nel quadro di una riforma della sicurezza sociale, in Ass., 1985, I, p. 22.

⁴¹ Le problematiche emerse in Italia travalicavano, in realtà, i confini nazionali. Negli anni '80, anche i sistemi di sicurezza sociale sviluppatisi in altri Paesi, europei e non, apparivano inevitabilmente destinati ad un tracollo in quanto fondati su regole divenute inidonee a garantirne un efficiente funzionamento. In tal senso v., tra gli altri, da MODIGLIANI, Funzioni dell'assicurazione vita nel quadro di una riforma della sicurezza sociale, cit., p. 21; OLIVELLI, La Costituzione e la sicurezza sociale. Principi fondamentali, Milano, 1988, p. 2. È ampiamente noto – e per tale ragione riteniamo di non doverci soffermare a lungo su tale aspetto - che i principali fattori di crisi del sistema, emersi negli anni '70, attengano, oltre che alle suddette politiche di intervento di tipo universalistico ed egualitario: all'invecchiamento della popolazione e al sensibile aumento della durata di vita media, dai quali discesero un incremento della domanda pensionistica e una dilatazione dell'orizzonte temporale di erogazione delle prestazioni; alla crisi economica e occupazionale, principale causa di una netta riduzione del flusso dei contributi destinati al finanziamento delle pensioni e del ricorso dello Stato all'indebitamento pubblico, nel tentativo di sostenere le imprese e i disoccupati.

⁴² In tal senso v., per tutti, OLIVELLI, *La Costituzione e la sicurezza sociale. Principi fondamentali*, cit., p. 5; CINELLI, *Appunti per un dibattito sulla previdenza integrativa*, cit., p. 889 s. e 897, il quale evidenziava il crollo del sistema previdenziale pubblico sia sul piano finanziario che su quello della credibilità, non essendo più percepito dai cittadini come idoneo «ad interpretare e soddisfare «adeguatamente» i bisogni socialmente rilevanti»; di qui la «delegittimazione dello Stato come interprete assoluto dei bisogni meritevoli di tutela» e la conseguente «diffusa istanza di riappropriazione, da parte dei singoli, della facoltà di decidere in merito, anche in relazione a nuovi bisogni».

La sfiducia verso il sistema di sicurezza sociale determinò un diverso e più lungimirante approccio delle famiglie alla programmazione del proprio futuro⁴³: al sostanziale disinteresse per qualsiasi forma di risparmio previdenziale, generato dall'elevata copertura pensionistica fino a quel momento garantita dalla struttura pubblica "a ripartizione"⁴⁴, si sostituì la consapevolezza della necessità di provvedere autonomamente ad accantonare risorse utili per far fronte alle esigenze dell'età post-lavorativa⁴⁵. Ne discese un ampio ricorso all'assicurazione sulla vita⁴⁶, anche per effetto della sua rinnovata veste di prodotto ad elevato contenuto finanziario idoneo a salvaguardare il valore reale del capitale versato⁴⁷.

Sul versante politico, la crisi del sistema si tradusse nell'elaborazione e discussione di un programma di riforme, articolato secondo due fondamentali linee direttrici: da un lato, la prioritaria razionalizzazione dei costi della previdenza sociale mediante interventi di tipo restrittivo sulle prestazioni erogate; dall'altro, l'agevolazione della suddetta, spontanea, tendenza al risparmio

⁴³ Cfr. LONGO, *Il mercato assicurativo italiano nel 1993* (relazione tenuta all'Assemblea ANIA il 22 novembre 1994), in *Ass.*, 1994, I, p. 452.

⁴⁴ Sul punto, FORNERO, *La previdenza italiana tra pubblico e privato*, cit., p. 309 s., la quale sottolinea come il compito di garantire un'adeguata copertura previdenziale sia stato assolto, in passato, «quasi esclusivamente dal sistema pubblico, mentre il risparmio privato si indirizzava ad altri impieghi (come la casa di abitazione) o assumeva, con i titoli di Stato, una generica connotazione di risparmio precauzionale, non necessariamente finalizzato al consumo dell'età anziana, ma in vista di eventi imprevisti (come uno stato di malattia)». Il modello "a ripartizione" era, dunque, considerato un'assoluta garanzia, «la migliore», per il futuro e a tale convinzione si accompagnava quella della «inutilità del risparmiare per la vecchiaia»; di qui i pregiudizi sofferti, con l'imprevisto avvento della crisi e il conseguente rallentamento della crescita economica, da coloro che, confidando sulla suddetta formula, non avevano provveduto «adeguatamente con mezzi propri a rimpiazzare le promesse della sicurezza obbligatoria»: così LONGO, *L'assicurazione in Italia: passato e futuro di un'attività nascente*, cit., p. 8 s.

⁴⁵ In tal senso, GAMBINO, *Finalità e tendenze attuali delle assicurazioni sulla vita*, in *Ass.*, 1985, I, p. 477, il quale rilevava come la crisi della struttura a ripartizione del sistema previdenziale avesse determinato la necessità per la «generazione presente di far fronte, con la propria capacità di risparmio, alla copertura del bisogno di conservare un livello di sussistenza, dopo il ritiro dall'attività lavorativa, qualitativamente e quantitativamente rapportato a quello anteriore».

⁴⁶ Del resto, come osservato da F. MARCHETTI, *La previdenza privata nel sistema delle imposte sui redditi*, Padova, 1989, p. 35, in assenza di una disciplina della previdenza complementare, l'assicurazione era l'unico strumento idoneo a ripetere, sul piano negoziale, lo schema tipico del rapporto previdenziale pubblicistico.

⁴⁷ Per una completa descrizione della progressiva valorizzazione della componente finanziaria delle assicurazioni sulla vita, indispensabile ai fini del superamento della crisi del settore, legata per molti anni al fenomeno dell'inflazione (c.d. *creeping inflation*), v. GAMBINO, *Finalità e tendenze attuali delle assicurazioni sulla vita*, cit., p. 475 ss.; più di recente, PIRAS E., *Le polizze variabili nell'ordinamento italiano*, Milano, 2011, p. 1 ss.

previdenziale mediante l'apertura del medesimo al mercato e alla concorrenza⁴⁸, ossia a strutture ed iniziative di previdenza privata, fino a quel momento poco diffuse ed esclusivo appannaggio delle classi più abbienti⁴⁹.

Quanto alle modalità attuative, accantonata la proposta di una totale privatizzazione del sistema, la discussione dei progetti di riforma vide prevalere la soluzione tesa a configurare un regime previdenziale misto, connotato da una combinazione di strutture pubbliche e private⁵⁰.

Più precisamente, si consolidò l'idea che ad un sistema previdenziale organizzato e gestito in via esclusiva dallo Stato, dovesse gradualmente sostituirsi - sulla scia delle esperienze già maturate all'estero - un nuovo modello ad assetto "multipilastro", nel cui ambito alla previdenza obbligatoria "a ripartizione", destinata ad avocare la copertura dei soli bisogni essenziali dei pensionati (c.d. primo pilastro), si affiancassero strumenti di previdenza privata di carattere collettivo-aziendale (c.d. secondo pilastro) o di natura propriamente assicurativa (c.d. terzo pilastro), finanziati secondo il modello della "capitalizzazione" ⁵¹ tipico

⁴⁸ Così GAMBINO, Mercato finanziario, attività assicurativa e risparmio previdenziale, in Giur. comm., 1989, I, p. 17; FORNERO, La previdenza italiana tra pubblico e privato, cit., p. 313.

⁴⁹ Fino a quel momento, nel nostro ordinamento non esisteva una disciplina di riferimento in materia (fatta eccezione per poche norme, quali gli artt. 2117 e 2123 c.c., tuttavia principalmente finalizzate alla protezione dei lavoratori partecipanti al fondo: così SIGILLÒ MASSARA, Sul fondamento costituzionale della previdenza complementare, cit., p. 7) e il fenomeno si caratterizzava per una scarsa diffusione, riducendosi sostanzialmente all'istituzione di fondi pensione aziendali da parte di imprese, operanti soprattutto nel settore bancario ed assicurativo, in favore dei loro dipendenti (si tratta dei fondi pensione che attualmente vengono definiti fondi "preesistenti"). In tal senso, LAGALA, La previdenza complementare in Italia e il suo difficile decollo, in AA. VV., Sicurezza sociale e previdenza complementare in Europa, Bari, 2009, p. 49; già GRANDI, Previdenza integrativa e previdenza privata, in Questioni attuali di diritto del lavoro, Roma, 1989, p. 222, il quale evidenziava come l'iniziale atteggiamento di chiusura verso le forme di previdenza integrativa, derivante dal carattere pervasivo del sistema previdenziale pubblico, avesse ostacolato le istanze di promozione della previdenza privata determinandone uno sviluppo molto modesto; tale ostacolo è apparso in via di superamento soltanto negli anni '80, quando «l'esperienza negoziale concreta» ha iniziato «a registrare, specie a livello aziendale, importanti e diffuse realizzazioni» e si è affermata con maggiore forza «la tendenza ad istituzionalizzare la previdenza integrativa, come secondo (o terzo) livello del sistema protettivo pubblico».

⁵⁰ Come sottolineato da FORNERO, *La previdenza italiana tra pubblico e privato*, cit., p. 314, una totale privatizzazione del sistema risultava impraticabile o di difficile attuazione, nel breve periodo, in Paesi, come l'Italia, aventi un debito pregresso particolarmente elevato, dove la transizione verso un sistema di questo tipo avrebbe finito col tradursi nell'imposizione ai più giovani di oneri eccessivi volti all'appianamento del debito finanziario.

⁵¹ Il meccanismo tecnico della capitalizzazione è limpidamente descritto da GAMBINO, *Mercato finanziario, attività assicurativa e risparmio previdenziale,* cit., p. 13: esso si fonda sul principio in virtù del quale «ogni generazione pensa al proprio futuro risparmiando quanto necessario, sulla base del calcolo probabilistico e della componente demografica, per garantirsi un capitale o una

dello schema assicurativo⁵². Soltanto l'articolazione del sistema su tre diversi livelli avrebbe, infatti, potuto salvaguardare la garanzia costituzionale di trattamenti pensionistici adeguati ai bisogni dell'età anziana⁵³, destinata ad essere gravemente intaccata dal programmato ridimensionamento della spesa previdenziale⁵⁴.

rendita al cessare dell'attività lavorativa». Pertanto, diversamente da quanto accade nei sistemi a ripartizione, con l'adozione del suddetto modello di finanziamento ciascun lavoratore costituisce la propria posizione pensionistica versando i propri contributi ad un soggetto che li accantona ne cura la gestione finanziaria nel lungo periodo, al fine di valorizzare il capitale così formato in vista dell'erogazione delle prestazioni al momento della cessazione dell'attività lavorativa.

⁵² Così GAMBINO, Finalità e tendenze attuali delle assicurazioni sulla vita, cit., p. 476 s.; ID., Mercato finanziario, attività assicurativa e risparmio previdenziale, op. cit., p. 17 ss., il quale sottolineava che ogni qualvolta «la soddisfazione del bisogno futuro non venga realizzata attraverso la solidarietà sociale (assistenza sociale) o la solidarietà tra generazioni (sistema a ripartizione), la previdenza richiede necessariamente l'accumulazione dei capitali necessari per provvedere al bisogno futuro e incerto, postulando quindi la tecnica della capitalizzazione combinata con quella dell'assicurazione» (p. 19). In tale direzione, già FANELLI, Prestazione di rendita ed assicurazione di rendita: note preliminari per la disciplina della previdenza integrativa, cit., p. 199 s., il quale sottolineava come l'inevitabile adozione del metodo della capitalizzazione, oltre a distinguere nettamente la previdenza integrativa da quella obbligatoria, consentisse di collocare quest'ultima e i relativi istituti all'interno della «materia assicurativa sia pure largamente intesa». Sul punto, v. PERSIANI, La previdenza complementare tra iniziativa sindacale e mercato finanziario, cit., p. 716 ss., il quale evidenzia il carattere innovativo della prevista adozione della tecnica della capitalizzazione: i fondi di previdenza privata, istituiti e gestiti a livello sindacale, prima delle riforme del sistema pensionistico, erano, infatti, organizzati secondo il modello della ripartizione, il quale consentiva la realizzazione di una intensa funzione di tipo solidaristico. In ogni caso, la prima disciplina in materia di previdenza complementare, pur imponendo l'adozione del modello a capitalizzazione individuale da parte delle forme pensionistiche di nuova istituzione, attribuiva anche alle forme preesistenti la facoltà di sostituire con esso l'originario modello a ripartizione.

53 Sull'ammissibilità del coinvolgimento di strutture ed iniziative private nel soddisfacimento dell'interesse pubblico al benessere sociale, v., per tutti, CINELLI, Sulle funzioni della previdenza complementare, in Riv. dir. lav. prev. soc., 2000, p. 524 s., il quale evidenziava, alla luce delle norme costituzionali (in particolare, quelle di cui agli artt. 2 e 38 Cost.), la possibile funzionalizzazione di strumenti privati alla realizzazione dell'obiettivo di interesse generale dell'adeguatezza dei mezzi messi a disposizione dei lavoratori ex art. 38, comma 2°, non costituendo quest'ultimo prerogativa esclusiva dello Stato; non esiste, dunque, «alcuna riserva di monopolio pubblico che valga ad escludere che il fine della liberazione dal bisogno [...] possa essere concretamente perseguito attraverso l'impiego di mezzi e strutture di diverso genere, che combinino l'intervento dello Stato con la partecipazione e l'iniziativa dei lavoratori e dei cittadini, in genere».

⁵⁴ Cfr. PERSIANI, La previdenza complementare tra iniziativa sindacale e mercato finanziario, in Arg. dir. lav., 2001, p. 718. In tale direzione anche CINELLI, Appunti per un dibattito sulla previdenza integrativa, cit., p. 888; ID., Sulle funzioni della previdenza complementare, cit., p. 524 s., il quale definisce "necessitata" la scelta del legislatore di assumere la previdenza complementare ad elemento strutturale del sistema, trattandosi di un «presidio compensatorio delle disfunzioni e, comunque, del deficit di copertura sociale dell'attuale sistema previdenziale di base».

3.1. (Segue) L'attuazione delle riforme: il ruolo delle imprese assicurative nell'evoluzione della disciplina della previdenza complementare.

Alla luce di quanto osservato circa il necessario finanziamento delle forme pensionistiche integrative con il criterio della capitalizzazione e la programmata regolamentazione di un terzo pilastro previdenziale assicurativo, appare evidente come le imprese del comparto vita fossero destinate a rivestire un ruolo di prim'ordine nella gestione della previdenza privata⁵⁵.

Tuttavia, l'attuazione delle riforme non è immediatamente pervenuta ad esiti soddisfacenti per gli assicuratori ⁵⁶, i quali hanno visto disattesa per lungo tempo la richiesta di una regolamentazione del mercato della previdenza complementare altamente concorrenziale, che consentisse loro di sviluppare la propria offerta in condizioni di perfetta parità rispetto agli altri soggetti ammessi ad operare in quel medesimo comparto.

Nello specifico, il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124⁵⁷, come novellato dalla successiva l. 8 agosto 1995, n. 335, ha provveduto a disciplinare esclusivamente il c.d. secondo pilastro previdenziale, ossia i fondi pensione⁵⁸, e ha così precluso agli

⁵⁵ GAMBINO, Mercato finanziario, attività assicurativa e risparmio previdenziale, cit., p. 20.

⁵⁶ La complessità dell'*iter* legislativo è testimoniata dai continui (e repentini) interventi modificativi della disciplina in materia. Sulla negativa incidenza delle continue modifiche alla normativa in materia sul tasso di crescita delle adesioni al sistema, v. PACE, *La previdenza individuale: disciplina e prospettive*, in AA. Vv., *Scenari dell'assicurazione vita nel quadro normativo fiscale-previdenziale*, Milano, 2002, p. 35; BIANCHINI, *Introduzione*, in DOCUMENTI CNEL, *Previdenza integrativa*, *fondi pensione e partecipazione dei lavoratori*, Roma, 1995, p. 7, ove si evidenzia la necessità di inserire la previdenza obbligatoria e complementare «in un quadro normativo certo e duraturo».

⁵⁷ Benché apprezzabile, il d.lgs. 124/1993 non è apparso risolutivo: persisteva la crisi delle finanza pubblica e il sistema di previdenza complementare stentava a decollare; era, pertanto, condivisa la necessità di un nuovo intervento, che incentivasse le adesioni sul piano fiscale e istituisse il terzo pilastro di previdenza individuale. Così LONGO, *ll mercato assicurativo italiano nel* 1993, cit., 1994, I, p. 450. Sul punto, anche FORNERO, *La previdenza italiana tra pubblico e privato*, cit., p. 323 s., la quale evidenziava come, in un contesto di elevata contribuzione obbligatoria al sistema pubblico e di libertà di adesione, la leva fiscale costituisse il principale strumento di agevolazione della previdenza privata. Critico nei confronti del d.lgs. 124/1993, BIANCHINI, *Introduzione*, cit., p. 9, ove si afferma che esso non ha soddisfatto la legittima aspettativa di un asservimento dei fondi pensionistici integrativi al solo interesse dei lavoratori, ma ha, viceversa, badato alla realizzazione degli interessi di ulteriori e diversi soggetti riguardati dalla normativa: « sono prevalse le preoccupazioni delle imprese di vedersi private della gestione del maturato TFR; sono rimasti forti gli appetiti delle assicurazioni e delle società di gestione dei capitali; è rimasto pesantissimo il prelievo fiscale, prima, durante e dopo, a salvaguardia della preoccupazione di registrare un minor gettito».

⁵⁸ Nella duplice forma del fondo pensione "chiuso o "negoziale" e del fondo pensione aperto, ai quali era possibile aderire unicamente su base collettiva. Il legislatore ha provveduto a regolamentarne i principali aspetti di funzionamento, tra i quali si staglia il fondamentale principio

assicuratori l'offerta di propri piani pensionistici integrativi da attuare mediante la stipulazione di polizze vita⁵⁹.

Ciò, peraltro, non deve indurre a ritenere che le imprese assicurative non potessero operare nell'ambito del c.d. "secondo pilastro": la normativa scaturita dai due interventi sopra ricordati, infatti, attribuiva loro la possibilità di intervenire in tutte le fasi dell'operazione previdenziale⁶⁰, da quella istitutiva dei fondi a quella di erogazione delle prestazioni; tuttavia, gli effettivi margini di operatività delle medesime erano ben più ridotti di quanto potesse apparire.

Infatti, nella fase prodromica all'instaurazione del rapporto con l'aderente, ossia quella di istituzione del fondo, le imprese assicurative erano legittimate a promuovere ed istituire i soli fondi pensione aperti e, in ogni caso, confrontandosi con importanti *competitors* del mercato finanziario, quali le banche, le SIM e le SGR⁶¹, ammessi all'offerta del medesimo servizio.

Con riferimento ai fondi pensione chiusi, le imprese di assicurazione potevano operare nelle sole, residue, fasi di gestione del risparmio previdenziale e di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

della libertà e volontarietà dell'adesione, e ad istituire un'apposita autorità indipendente, la COVIP, chiamata a vigilare sugli operatori con finalità di tutela del risparmio previdenziale. Sulle funzioni e i compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP e sui rapporti di quest'ultima con l'IVASS ogni qualvolta gli obiettivi di copertura pensionistica siano perseguiti dall'interessato mediante la stipulazione dei PIP, v. *infra*, cap. III

⁵⁹ Sul versante della previdenza complementare, la c.d. Riforma Dini ha introdotto significative novità: oltre ad intervenire sulle norme fiscali del d.lgs. 124/1993, essa ha ampliato il novero dei potenziali aderenti al sistema e previsto il c.d. diritto di portabilità, ossia la possibilità per gli iscritti di trasferire la posizione individuale maturata ad una forma pensionistica diversa da quella inizialmente prescelta. Quanto, invece, alla previdenza di base, la l. 335/1995 ha previsto il passaggio al metodo contributivo di calcolo delle pensioni, con l'adozione del quale l'importo del trattamento pensionistico viene determinato in base ai contributi effettivamente versati da ciascun lavoratore nel corso dell'intera vita lavorativa; di qui un'ulteriore, significativa, diminuzione del c.d. tasso di sostituzione, ossia del rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio percepito. Come osservato da FORNERO, *La previdenza italiana tra pubblico e privato*, cit., p. 321, la riforma Dini, prevedendo il passaggio al metodo contributivo, si poneva come strumento di riduzione progressiva delle «potenzialità redistributive del sistema per restituirgli un ruolo assicurativo, con erogazioni commisurate ai contributi versati e alla speranza di vita».

⁶⁰ Sulle quali, v. infra, cap. II.

⁶¹ Ferma la possibilità per le imprese assicurative di offrire i servizi di gestione ed erogazione anche in favore dei fondi aperti, indipendentemente dal fatto che siano istituiti dalle medesime o da altri intermediari finanziari.

Anche su questo fronte, tuttavia, le ambizioni degli assicuratori risultavano, almeno in parte, deluse: ad un ruolo pressoché esclusivo⁶² nell'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita⁶³, si contrapponeva, infatti, una limitata possibilità per le imprese di offrire il servizio di gestione finanziaria del patrimonio dei fondi pensione. Lo svolgimento di tale attività era, infatti, consentito alle sole imprese autorizzate all'esercizio del ramo VI⁶⁴ e, ancora una volta, in concorrenza, di regola, con una pluralità di intermediari finanziari altamente specializzati; di qui, come efficacemente osservato, la sussistenza di

⁶² Poiché la erogazione della prestazione sotto forma di rendita (resa necessaria, almeno in parte, dai limiti alla liquidazione della prestazione in forma di capitale, sanciti dall'art. 7 del d.lgs. 124/1993) implica l'assunzione del rischio demografico di longevità, con conseguente natura assicurativa dell'operazione (in tal senso, GAMBINO, *Finalità e tendenze attuali delle assicurazioni sulla vita*, cit., p. 484; VOLPE PUTZOLU, *Fondi pensione: responsabilità e garanzie*, in *Ass.*, 1994, I, p. 231, nt. 13; MARTINA, *La previdenza integrativa*, in PATRONI GRIFFI - RICOLFI (a cura di), *Banche ed assicurazioni fra cooperazione e concorrenza*, Milano, 1997, p. 126), la riforma Dini ha imposto ai fondi pensione di stipulare con le imprese del comparto vita apposite convenzioni per la prestazione di tale servizio, cristallizzando nel rinnovato art. 6, comma 2°, d.lgs. 124/1993 quanto, di fatto, già risultava dal decreto originario (ossia dal divieto di assunzione diretta di impegni assicurativi da parte dei fondi pensione, previsto dall'originario art. 6, comma 1°) e dai principi generali in materia.

⁶³ La riforma Dini ha eccezionalmente riconosciuto ai fondi pensione la possibilità di assumere direttamente impegni di natura assicurativa, procedendo essi stessi alla trasformazione del montante accumulato in rendita e all'erogazione di quest'ultima, previa costituzione delle riserve tecniche necessarie (v. art. 6, comma 2-bis, del decreto). In ogni caso, il legislatore ha imposto ai fondi pensione autorizzati all'erogazione di stipulare con un'impresa assicurativa una "convenzione di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media" nonché per l'erogazione di prestazioni di invalidità o mortalità (art. 6, comma 3). Pertanto, il rischio demografico che poteva essere assunto direttamente dai fondi pensione era solo quello legato, nei termini di cui sopra, alla longevità degli aderenti. Sul punto, ampiamente, MARTINA, La previdenza integrativa, cit., p. 128 ss.

⁶⁴ Nella sua versione originaria, l'art. 6, comma 1°, d.lgs. 124/1993 (rubricato "Regime delle prestazioni e modelli gestionali") ammetteva alla gestione finanziaria delle relative risorse una pluralità di soggetti, ossia le banche, le SIM e le imprese assicurative autorizzate all'esercizio dei rami I, V e VI dell'allora vigente l. n. 742/86. La novella del 1995 - che ha esteso tale possibilità anche alle SGR - pur confermando l'inclusione delle imprese assicurative tra i possibili gestori del c.d. risparmio previdenziale, ne ha limitato l'operatività prevedendo che la prestazione di tale servizio dovesse avvenire esclusivamente con le modalità di cui al ramo VI, ossia sulla base di criteri puramente finanziari (v. art. 6, comma 1°, lett. b), d.lgs. n. 124/1993, come modificato dalla l. n. 335/1995). Sul punto, v. PARTESOTTI, Fondi pensione e profili di dritto assicurativo, in Ass., 2002, p. 375 ss., il quale individua la ragione di tale scelta legislativa nella volontà di evitare il rischio di qualsiasi ingiustificato trattamento privilegiato delle compagnie di assicurazione rispetto agli altri soggetti abilitati alla gestione. Il ricorso ai rami I e V avrebbe, infatti, comportato, in ragione della disciplina delle riserve tecniche, la necessaria acquisizione delle risorse da gestire al patrimonio delle imprese assicurative. In tal senso, già MARTINA, Forme pensionistiche complementari (commento all'art. 120 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174), in PARTESOTTI - RICOLFI (a cura di), La nuova disciplina dell'impresa di assicurazione sulla vita in attuazione della terza direttiva, Padova, 2000, p. 918. Si veda anche, MARTINA, La previdenza integrativa, cit., p. 123, la quale riferisce di una vera e propria "guerra dei rami nel settore assicurativo", nonché "tra le imprese assicurative e gli altri possibili gestori delle risorse dei fondi pensione", la quale aveva determinato una situazione di stallo in ordine all'emanazione dei regolamenti attuativi del decreto.

effettive possibilità di successo per le sole compagnie assicurative di maggiori dimensioni e con esperienza nel settore⁶⁵.

Ad alimentare il malcontento delle compagnie assicurative contribuiva, infine, la sorte riservata alle uniche eccezioni al suddetto regime concorrenziale espressamente previste in loro favore dal decreto. Nella sua versione originaria, il d.lgs. 124/1993⁶⁶ attribuiva una posizione di vantaggio alle imprese assicurative riservando loro, in via esclusiva, l'offerta del servizio di gestione ogni qualvolta avesse avuto ad oggetto le risorse confluite in fondi a contribuzione definita⁶⁷ che offrissero la garanzia di un rendimento finanziario ovvero in forme pensionistiche a prestazione definita⁶⁸; regimi, quelli testé menzionati, entrambi contemplati

⁶⁵ Così PACI, L'evoluzione dell'offerta assicurativa nel contesto ambientale in cui è stato emanato il d.lgs. 47/2000, in AA. Vv., Scenari dell'assicurazione vita nel quadro normativo fiscale-previdenziale, cit., p. 14. Sul tema, v. anche MARTINA, La previdenza integrativa, cit., p. 123.

⁶⁶ Il testo originario dell'art. 6, comma 2°, d.lgs. 124/1993 recitava: "Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, nonché per le forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo pensione gestisce le relative risorse esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742". Il generico riferimento alla "convenzione" con l'impresa assicurativa deve essere letto alla luce della concreta configurazione del fondo pensione: in tal senso, BESSONE, Fondi pensione e previdenza complementare. La forma "a prestazione definita", in Informazione Previdenziale, 2002, p. 513, il quale, con specifico riguardo alle forme pensionistiche "a prestazione definita", precisa che se il fondo è "chiuso", ci si riferisce ai contratti di assicurazione che esso, in quanto autonomo soggetto di diritto (associazione o fondazione) stipula con l'impresa versando come premio i contributi ricevuti dagli aderenti, nell'interesse e a favore dei quali il contratto è concluso; questi ultimi, infatti, pur estranei al rapporto contrattuale di gestione, acquisteranno il diritto di credito alla prestazione pensionistica predefinita. Viceversa, qualora si tratti di fondo "aperto", costituito come patrimonio separato ed autonomo all'interno della società promotrice, per "convenzione" dovrà necessariamente intendersi il contratto di adesione concluso dal destinatario con l'impresa assicurativa.

⁶⁷ Il regime di gestione "a contribuzione definita" è caratterizzato dal fatto che l'ammontare della prestazione finale non è predeterminato all'atto dell'adesione, ma varia in ragione dei contributi versati e dei risultati degli investimenti con essi effettuati. Sull'operatività dei PIP in regime di contribuzione definita e per ulteriori riferimenti sul tema, v. *infra*, cap. II.

⁶⁸ Le forme pensionistiche "a prestazione definita" si obbligano a corrispondere all'avente diritto una prestazione il cui ammontare è predeterminato all'atto dell'adesione in relazione al livello di reddito o, più di frequente, a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. Pertanto, in questo caso l'entità della prestazione finale è totalmente svincolata dall'andamento della gestione finanziaria. Tra i principali contributi sul tema, v. BESSONE, Fondi pensione e previdenza complementare. La forma "a prestazione definita", cit., p. 507 ss., il quale mette in luce la possibile elevata onerosità di tali modelli, posto che, in virtù della predeterminazione della prestazione finale, qualora la gestione finanziaria non fosse tale da garantirla, gli aderenti si troverebbero "costretti" a far fronte ad ulteriori versamenti contributivi. L'A. precisa che l'entità della prestazione finale è predeterminata in modo unilaterale dal fondo, cioè "sarà la disciplina statutaria o regolamentare del singolo fondo pensione «chiuso» o il regolamento del fondo «aperto» a precisarne l'ammontare, dovendo scegliere se assumere come «riferimento» il «livello del reddito» degli aderenti oppure invece la entità del loro trattamento pensionistico «nel regime obbligatorio pubblico» (p. 512). Sul punto, v. anche GILI Previdenza complementare ed assicurazioni, in

dall'art. 2 del decreto⁶⁹. Mentre la prima riserva è stata soppressa dalla ricordata novella del 1995⁷⁰, quella concernente la gestione in regime di prestazione definita, pur in vigore, è rimasta sostanzialmente lettera morta per effetto della mancata attuazione in concreto di tali forme pensionistiche complementari⁷¹.

Di qui la sottrazione alle imprese di assicurazione di significative e rilevanti segmenti del mercato e la conseguente operatività delle stesse - nei limiti di cui sopra - entro i più ristretti confini delle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita "tout court"⁷².

ALPA (a cura di), *Le assicurazioni private*, Torino, 2006, p. 2782 s., il quale osserva che il modello "a prestazione definita", in quanto caratterizzato dalla variabilità dei contributi destinati al finanziamento del programma previdenziale, «si attaglia, in via di principio, soltanto ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti, che, per la natura stessa della loro attività, possono essere in grado di far fronte con sufficiente flessibilità a dette integrazioni della contribuzione al fine di raggiungere il livello di prestazione prescelto». Sulla distinzione tra regime a contribuzione definita e regime a prestazione definita, v. anche SANTOBONI, *I fondi pensione nell'attuale panorama della previdenza complementare ed integrativa*, in VICENZINI (a cura di), *Manuale di gestione assicurativa*, Padova, 2003, 650 ss.

⁶⁹ L'art. 2 del d.lgs. 124/1993 limitava l'adesione ad eventuali forme pensionistiche "a prestazione definita" ai soli lavoratori autonomi e i liberi professionisti, mentre per i lavoratori dipendenti, privati o pubblici, prevedeva la possibilità di istituire esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita *tout court* o con un tasso di rendimento finanziario garantito.

⁷⁰ Con la l. 335/1995, il legislatore ha espunto dal testo originario dell'art. 2 il riferimento al regime di contribuzione definita con tasso di rendimento garantito; tale scelta legislativa è stata interpretata nel senso della eliminazione della riserva di gestione precedentemente prevista in favore delle compagnie assicurative dall'art. 6, comma 2°, d.lgs. 124/1993. In tal senso, PARTESOTTI, Fondi pensione e profili di diritto assicurativo, cit., p. 377. Sul punto, v. anche MARTINA, La previdenza integrativa, cit., p. 124 s., la quale, dopo aver evidenziato come tale "prima « sconfitta » delle imprese di assicurazione nel campo della previdenza integrativa" non avesse determinato "una speculare «vittoria» degli altri gestori «finanziari» [...] giacché alla paventata possibilità di affidare la gestione dei fondi in regime di rendimento garantito anche ai gestori finanziari è stata preferita la soluzione più radicale sottolineata", individua la ratio dell'intervento nella volontà di evitare che, per effetto di siffatta garanzia, la gestione si traducesse essenzialmente nell'investimento in titoli di Stato e si spogliasse dei effetti positivi prodotti, nel lungo periodo, dagli investimenti di tipo azionario.

⁷¹ Sul punto, per tutti, BESSONE, Fondi pensione e previdenza complementare. La forma "a prestazione definita", cit., p. 513 s., il quale evidenziava che le norme del d.lgs. 124/1993, segnatamente quelle in tema di gestione, erano prevalentemente pensate per i fondi a contribuzione definita e avevano determinato in alcuni il convincimento che non si applicassero al modello a prestazione definita; ne derivava la necessità di un intervento legislativo che consentisse di colmare le evidenti lacune della disciplina, le quali ostacolavano l'individuazione del regime applicabile alle forme pensionistiche così organizzate e ne impedivano l'operatività in concreto, rendendole «soltanto ipotesi e progetto da precisare». I regolamenti attuativi alla cui emanazione era condizionata l'operatività dei fondi a prestazione definita non hanno mai visto la luce: così PACI, L'evoluzione dell'offerta assicurativa nel contesto ambientale in cui è stato emanato il d.lgs. 47/2000, cit., p. 14.

⁷² Era infatti problematica - e costituiva ulteriore motivo di scontro tra le assicurazioni e gli altri soggetti abilitati alla gestione - l'individuazione dei possibili gestori delle risorse di fondi a contribuzione definita con garanzia di restituzione del capitale, contemplate dal nuovo art. 6,

Un primo significativo mutamento dello scenario competitivo fra gli attori del mercato previdenziale si è registrato soltanto con l'emanazione del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47⁷³, con il quale il Governo ha previsto e regolamentato nuovi strumenti di previdenza integrativa individuale, tra i quali i PIP⁷⁴.

comma 4- ter, d.lgs. 124/1993 (contenente un generico riferimento a "soggetti a ciò abilitati"); in particolare, era controverso se tale gestione dovesse essere attribuita, in via esclusiva, alle imprese assicurative. Propendeva per una riserva di esclusiva in favore degli assicuratori, VOLPE PUTZOLU, La gestione dei fondi pensione da parte delle imprese assicurative, in Ass., 1988, I, p. 21, sul presupposto dell'assunzione del c.d. rischio di investimento che l'adozione del suddetto modello necessariamente comportava e che - fermo il profilo gestorio dell'operazione - innegabilmente connotava quest'ultima in termini prevalentemente assicurativi. Per ulteriori riferimenti sul tema, si rinvia all'approfondito contributo di MARTINA, Fondi pensione: linee di tendenza nelle novelle del 1999 e del 2000, cit., p. 330 ss.

⁷³ Recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, in attuazione dell'art. 3, comma 1°, della legge delega 13 maggio 1999, n. 133. Alla fine_degli anni novanta, era maturata l'esigenza di un nuovo intervento che, allo scopo di incrementare le adesioni al sistema di previdenza integrativa, provvedesse ad un generale riordino della relativa disciplina fiscale. Sull'evoluzione della normativa fiscale in tema di previdenza complementare, v. anche COPPOLA, Linee evolutive della disciplina fiscale della previdenza complementare, in FERRARO (a cura di), La previdenza complementare nella riforma del Welfare, Milano, 2000. Per una sintetica e, al contempo, esaustiva disamina delle normativa fiscale scaturita dalla novella del 2000, v. MONTALDI M., Come cambia la previdenza integrativa: la disciplina fiscale dei fondi pensione e dei piani pensionistici individuali, in Dir. econ. ass., 2000, p. 399 ss.; MARCHETTI, La disciplina delle nuove forme di previdenza individuale: i profili fiscali, in AA. VV., Scenari dell'assicurazione vita nel quadro normativo fiscale-previdenziale, cit., p. 17, il quale rilevava come, al fine di prevedere un trattamento fiscale adeguato alla differenziata natura (previdenziale, finanziaria ed assicurativa) delle assicurazioni sulla vita ma, al contempo, omogeneo rispetto a quello previsto per gli altri istituti previdenziali e finanziari contemplati dall'ordinamento, la riforma avesse esteso il regime fiscale della previdenza alle polizze pensionistiche assicurative.

⁷⁴ Nello specifico, il legislatore delegato ha novellato il d.lgs. n. 124/1993 inserendo al suo interno due nuove disposizioni: l'art. 9-bis, volto a disciplinare le forme pensionistiche individuali attuate mediante adesione a fondi pensione aperti; e l'art. 9-ter, concernente le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. Sul tema, v. BESSONE, Piani pensionistici individuali. Dalla regola di trasparenza alle garanzie di pubblica vigilanza, in Resp. civ. prev., 2002, 3 ss., ritiene che con l'inserimento degli artt. 9-bis e 9-ter il d.lgs. 47/2000 abbia operato «innovazioni di sistema che presentano tutti i caratteri di una radicale riforma di regime della previdenza complementare», potendo i piani pensionistici individuali, nella loro duplice forma, «operare con un'estensione di campo che sconvolge un tradizionale ordine di materia per il passato tutto nel segno della preferenza per fondi pensione negoziali e "chiusi"». Sul punto, v., tuttavia, PACE, La previdenza individuale: disciplina e prospettive, in A.A. V.V., Scenari dell'assicurazione vita nel quadro normativo fiscale-previdenziale, Milano, 2002, p. 27, il quale rileva che le forme pensionistiche individuali « non costituiscono strumenti innovativi introdotti dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, essendo già operanti nella forma di contratti di adesione ai fondi pensione aperti di cui al d.lgs. 124/93 ovvero di assicurazione sulla vita di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, prima dell'emanazione della citata normativa fiscale». La novella del 2000 si sarebbe, dunque, limitata a prendere atto di un fenomeno già esistente e «a rendere più chiaro e razionale il complessivo disegno del sistema della previdenza complementare secondo l'evoluzione che lo stesso aveva avuto nella concreta applicazione dei principi fissati dal d.lgs. 124/93».

Il compimento, seppur tardivo⁷⁵, del piano di configurazione dei contratti di assicurazione sulla vita come terzo pilastro⁷⁶ del sistema pensionistico⁷⁷ ha, infatti, offerto alle compagnie assicurative nuove e rilevanti opportunità di crescita nel settore⁷⁸, ampliandone gli spazi nella prestazione dei servizi destinati ai fondi pensione chiusi e aperti e legittimandole ad istituire propri piani di previdenza individuale⁷⁹, con evidenti vantaggi anche per i potenziali aderenti al sistema, ai quali si riconosce un più ampio ventaglio di possibilità nelle scelte da effettuare in materia⁸⁰.

⁷⁵ L'introduzione della disciplina dei piani di previdenza individuale assicurativi è avvenuta, anche se a notevole distanza di tempo, sulla scia dell'esperienza maturata nel mondo anglosassone negli anni '70. Sul punto, GAMBINO, Mercato finanziario, attività assicurativa e risparmio previdenziale, in Giur. comm., 1989, p. 14 s., il quale richiamava, con riferimento al sistema nordamericano, la disciplina degli Individual Retirement Accounts (IRA), ossia i conti previdenziali individuali per i lavoratori dipendenti, introdotta dall' Employee Retirement Security Act del 1974; con riferimento all'esperienza britannica, il Security Act del 1976, con il quale le compagnie assicurative sono state autorizzate ad offrire piani individuali di risparmio previdenziale. Lo stesso A. (GAMBINO, Finalità e tendenze attuali delle assicurazioni sulla vita, cit., p. 483 s.) segnalava, già nel 1985, la possibile distribuzione in Italia di nuove polizze flessibili, sul modello dei c.d. IRA statunitensi, ossia assicurazioni di rendita vitalizia caratterizzate da un'estrema flessibilità del finanziamento: ferma restando la determinazione dell'entità della somma assicurata in ragione dei premi effettivamente versati, l'assicurato avrebbe potuto solo optare per una tra le linee di investimento proposte dall'assicuratore e determinare la misura e la scadenza dei premi da pagare, ma altresì modificare tali scelte in corso di rapporto, in relazione alle sue possibilità e valutazioni soggettive. Come si vedrà, quelle descritte sono esattamente alcune delle caratteristiche che connotano i PIP attualmente offerti nel mercato italiano della previdenza privata (v. infra, cap. II).

⁷⁶ Rilevava la difficoltà di tracciare i confini tra le finalità e i connotati del secondo e del terzo pilastro, in virtù dell'estrema vaghezza delle nozioni di previdenza collettiva e individuale, CANDIAN A. D., Le forme pensionistiche individuali. Tendenze di policy e problematiche giuridiche, in AA. Vv., Scenari dell'assicurazione vita nel quadro normativo fiscale-previdenziale, Milano, 2002, p. 38. Sul punto, v. anche CINELLI, Sulle funzioni della previdenza complementare, cit., p. 536, il quale riteneva che solo impropriamente, e con esclusivo riguardo alle logiche di mercato, si potesse parlare di un terzo pilastro previdenziale e che la collocazione della disciplina delle FIP all'interno di quella in tema di previdenza complementare (e non in un distinto ed autonomo plesso normativo come – secondo l'A. – sarebbe stato più opportuno alla luce della natura e degli obiettivi di tali forme pensionistiche) costituisse un'anomalia derivante da un «approccio contraddittorio e solo apparentemente sistematico alla materia»

⁷⁷ Cfr. CANDIAN A. D., Le forme pensionistiche individuali. Tendenze di policy e problematiche giuridiche, cit., p. 39, individuava la ratio della novella nel «far passare le necessarie articolazioni (pilastri) di un sistema previdenziale da un livello puramente teorico o ipotetico ad un livello effettivo e con valenza normativa». Cfr. anche MONTALDI M., Come cambia la previdenza integrativa: la disciplina fiscale dei fondi pensione e dei piani pensionistici individuali, cit., p. 417.

⁷⁸ In tal senso, limpidamente, BESSONE, Fondi pensione aperti, piani pensionistici individuali. Le grandi linee di una svolta di sistema, in Informazione Previdenziale, 2001, p. 279 ss., spec. p. 286, secondo il quale con l'art. 9-ter il legislatore ha configurato l'offerta di forme di previdenza privata come un'attività non più riservata ai fondi pensione.

⁷⁹ Cfr. PACI, Presentazione, in AA. VV., Scenari dell'assicurazione vita nel quadro normativo fiscale-previdenziale, cit., p. 3.

⁸⁰ In tal senso, v. CANDIAN A. D., Le forme pensionistiche individuali. Tendenze di policy e problematiche giuridiche, in AA. VV., Scenari dell'assicurazione vita nel quadro normativo fiscale-

La conclusione dell'*iter* legislativo e l'obiettivo di una definitiva sistemazione della materia erano, tuttavia, ancora ben lontani dal realizzarsi⁸¹.

Solo con il d.lgs. 252/2005⁸² si è operata una riforma globale del sistema di previdenza complementare⁸³.

Contraddistinta ancora una volta dall'obiettivo di favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari, soprattutto attraverso l'incremento dei flussi di risorse destinate al loro finanziamento⁸⁴, essa ha sostituito, abrogandolo, il d.lgs.

previdenziale, Milano, 2002, p. 39 s., il quale sottolinea l'importanza della novella del 2000 nel superamento dell'eccessiva rigidità dell'offerta pensionistica che caratterizzava il sistema delineato dal d.lgs. 124; essa, infatti, ha introdotto «una struttura previdenziale che permette una maggiore elasticità dei percorsi previdenziali a disposizione dei soggetti». V. anche VOLPE PUTZOLU, La previdenza complementare al bivio (A proposito del libro di Mario Bessone), in Ass., 2001, p. 19, la quale individua nella possibilità di ricorso al contratto di assicurazione l'innovazione più rilevante della nuova disciplina, in quanto «consente di uscire dall'alternativa contribuzione definita – prestazione definita, restituendo all'autonomia privata una più vasta gamma di opzioni nella scelta del tipo di programma previdenziale».

- ⁸¹ Cfr. CINELLI, Sulle funzioni della previdenza complementare, cit., p. 536.
- 82 Si tratta della c.d. Riforma Maroni, anche nota come "terza riforma della previdenza complementare", varata in attuazione della legge delega n. 243 del 23 agosto 2004 ("Norme in materia pensionistica e deleghe al governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno della previdenza complementare ed all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria"). Per un primo commento al d.lgs. 252/2005, v. PANDOLFO, Prime osservazioni sulla nuova legge sulla previdenza complementare a mò di (parziale) commento del d.lgs. 252/2005, in Prev. ass. pubbl. e priv., 2006, p. 145 ss. Sul tema, v. anche VALLACQUA, Le aree di criticità in materia di previdenza complementare, in Dir. econ. ass., 2009, p. 1251 ss.; PICCARI, La disciplina delle forme pensionistiche complementari nel decreto legislativo n. 252 del 2005, in Diritto delle relazioni industriali, 2007, p. 430 ss.
- ⁸³ Secondo Tursi, *Note introduttive: la terza riforma della previdenza complementare*, cit., p. 538, "l'esperienza avviata nell'ormai lontano 1993 entra, almeno dal punto di vista normativo, nella fase della «maturità»".
- 84 Il legislatore ha attribuito al TFR un ruolo centrale nel finanziamento delle forme pensionistiche complementari. Ai sensi dell'art. 8, comma 7°, del Decreto, entro sei mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore può decidere in ordine alla destinazione del proprio TFR, con modalità: a) esplicite, scegliendo, alternativamente, di conferire le quote del TFR maturando a qualsiasi forma pensionistica complementare da lui prescelta, o di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro, con possibilità di revocare successivamente la scelta conferendo il TFR futuro alla previdenza complementare; b) tacite, nel caso in cui, nel suddetto termine, il lavoratore non esprima alcuna volontà esplicita. In tale ultima ipotesi, infatti, il TFR maturando è destinato automaticamente alla previdenza complementare (c.d. "silenzio- assenso") e, più nello specifico: 1. alla forma pensionistica prevista dal contratto collettivo; 2. se il contratto individua più forme pensionistiche collettive, a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; 3. a FONDINPS, forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS (v. art. 9 d.lgs. 252/2005), qualora non esista un fondo collettivo. Occorre, inoltre, evidenziare la prevista possibilità di destinare il TFR a tutte le forme pensionistiche complementari, comprese quelle individuali, con conseguente superamento del precedente vincolo normativo di destinazione alle solo forme di natura collettiva. Si è realizzata, in tal modo, "quella «previdenzializzazione» del TFR che da tempo si intravedeva come approdo ultimo dell'istituto": così TURSI, Note introduttive: la terza riforma della previdenza complementare, cit., p. 539. Per rilievi critici sul tema, v. SANDULLI, Il conferimento, tacito e non, del Tfr al sistema di previdenza complementare, in MESSORI (a cura di), La previdenza complementare in Italia, Bologna, 2006, p. 157 ss.

124/1993 e introdotto significative novità in ordine ai principali aspetti del sistema⁸⁵.

In particolare, nella duplice prospettiva di incentivare la concorrenza tra le forme pensionistiche complementari e di garantire, al contempo, al potenziale aderente la piena libertà di scegliere, tra quelli offerti sul mercato, lo strumento più adatto alle proprie esigenze previdenziali⁸⁶, il d.lgs. 252/2005 ha operato una tendenziale equiparazione tra tutte le diverse forme di previdenza complementare previste nel nostro ordinamento⁸⁷.

Tutte le forme di previdenza privata individuale, fino a quel momento relegate ad un ruolo pressoché marginale rispetto ai fondi pensione, hanno così acquistato il medesimo "rango" di questi ultimi⁸⁸, essendo loro accomunate da un'analoga funzione: consentire agli aderenti di godere, a partire dal compimento

⁸⁵ In particolare, il Decreto ha riformato le disposizioni in tema di vigilanza sul settore in ossequio al criterio di omogeneità del sistema fissato dalla legge delega: la vigilanza sulle f.p.c. è stata affidata unicamente alla COVIP (anche se nei termini che vedremo), con conseguente estensione dei relativi poteri e compiti. Sul punto, v. *infra*, cap. II.

⁸⁶ Cfr. Tursi, *Note introduttive: la terza riforma della previdenza complementare*, cit., p. 452. sottolinea come la conferma della piena libertà di adesione ai fondi pensione renda il paventato passaggio da un sistema previdenziale unitario ad un sistema misto puramente tendenziale, essendo ancora oggi escluso il carattere obbligatorio della partecipazione al sistema, SANTORO PASSARELLI G, *La previdenza complementare tra rischio e bisogno*, cit., p. 1536.

⁸⁷ Parte della dottrina ha posto in luce l'ambiguità e l'inadeguatezza della scelta legislativa di introdurre la disciplina delle forme pensionistiche individuali, attuate mediante adesione a fondi aperti o mediante stipulazione di contratti assicurativi, all'interno della normativa in materia di fondi pensione collettivi o aziendali. Da tale scelta, effettuata nel 2000 e ribadita con maggiore convinzione nel 2005 con la piena equiparazione delle forme pensionistiche individuali e collettive, discenderebbe, infatti, la sottoposizione delle FIP, benché estranee alla logica del rapporto di lavoro o professionale: da un lato, a vincoli e limiti - quelli previsti per i fondi collettivi - che ne limiterebbero le potenzialità ed ostacolerebbero la piena attuazione del precetto costituzionale ex art. 38, comma 5°, del quale si ritengono espressione; dall'altro, a benefici fiscali che, se si giustificano con riguardo alle forme collettive, le quali realizzano una forma di solidarietà attraverso il soddisfacimento di un interesse comune, non trovano alcuna ragion d'essere con riguardo a strumenti, quali le FIP, diretti esclusivamente al perseguimento di fini individuali (o addirittura "egoistici") e, in quanto tali, riconducibili alla logica del mercato finanziario. In tal senso, già prima della riforma del 2005, PERSIANI, La previdenza complementare tra iniziativa sindacale e mercato finanziario, cit., pp. 723 s. e 727, secondo il quale i provvedimenti susseguitisi, nell'assoggettare ad una valutazione pressoché uniforme tutte le forme pensionistiche integrative, farebbero emergere, quale scopo principale del legislatore, quello di favorire lo sviluppo dei mercati finanziari, obiettivo che tutti gli strumenti predisposti, anche se diretti alla realizzazione di assetti di interessi differenti, sarebbero in grado di concorrere a soddisfare. Nel senso di un'accentazione, ad opera del D.lgs. 252/2005, dell'ambivalenza e del carattere ibrido del sistema, v. anche SANTORO PASSARELLI G, La previdenza complementare tra rischio e bisogno, in Diritto e libertà (Studi in onore di Matteo Dell'Olio), Torino, 2008, p. 1535 s., il quale evidenzia la coesistenza, al suo interno, di tratti tipici della previdenza di base e aspetti propri del mercato finanziario; GIUBBONI, Individuale e collettivo nella nuova previdenza complementare, in Informazione previdenziale, 2007, p. 1 s.

⁸⁸ Siano essi di natura collettiva o individuale.

dell'età pensionabile, di una prestazione pensionistica idonea a garantire il mantenimento del tenore di vita conseguito nel periodo lavorativo⁸⁹.

In conclusione di tale *excursus* storico-evolutivo, è possibile affermare, anche alla luce del costante incremento delle adesioni ai piani pensionistici assicurativi e dell'importante ruolo svolto nell'ambito dei fondi pensione tradizionali, che l'impresa assicurativa rappresenta attualmente «il principale *player* al quale gli italiani si rivolgono per integrare le prestazioni del sistema pubblico»⁹⁰.

Non possono, tuttavia, ritenersi sopite le rivendicazioni di un ulteriore sviluppo del sistema, attraverso interventi che, in un'ottica di maggiore stabilità, consentano una più stretta integrazione tra il settore previdenziale e quello assicurativo.

⁸⁹ Cfr. Martina, I prodotti previdenziali di terzo pilastro alla prova della crisi, in Resp. civ. prev., 2009, p. 1946.

⁹⁰ Così, testualmente, MINUCCI, *Il settore assicurativo italiano per un welfare moderno*, intervento alle Giornate della previdenza, Napoli 14 maggio 2015, p. 1, in *www.ania.it*. Nella stessa direzione, v. ANIA, *Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite anche nel settore assistenziale*. Audizione del Responsabile Servizio Vita e *Welfare* ANIA, Luigi Di Falco, del 24 giugno 2015, p. 4 s., ove si afferma che, anche nel 2014, gli assicuratori hanno confermato la loro *leadership* nel comparto della previdenza privata, anche grazie ad un incremento delle adesioni ai piani assicurativi nettamente superiore a quello registrato dalle altre forme pensionistiche complementare. Si evidenzia, tuttavia, in tale sede la necessità di un ulteriore sviluppo del sistema, attraverso interventi idonei a rivitalizzare le adesioni, sia in termini quantitativi che di contributi versati, essendo questi ultimi ancora insufficienti a garantire prestazioni adeguate ai futuri bisogni previdenziali.

Capitolo II

I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CHE ATTUANO PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI

SOMMARIO: 1. I Piani pensionistici individuali assicurativi (PIP): la fattispecie legale. — 1.1. (Segue) La prestazione dell'assicurato – aderente: il finanziamento del piano pensionistico. — 1.2. (Segue) La gestione finanziaria del risparmio previdenziale. — 2. Le prestazioni dell'impresa assicurativa: la pensione complementare. — 2.1. (Segue) Le prestazioni nella fase di accumulo: a) le anticipazioni. — 2.2. (Segue) b) Il diritto di riscatto. — 3. Il regime di pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità delle prestazioni. — 4. Il regime fiscale. Cenni. — 5. La natura giuridica — 5.1. (Segue) L'attuazione di piani individuali previdenziali mediante polizze unit linked: criticità.

1. I Piani pensionistici individuali assicurativi (cc. dd. PIP):la fattispecie legale.

Come accennato, i PIP sono piani pensionistici individuali istituiti dalle imprese assicurative⁹¹ che attualmente trovano il proprio principale referente normativo nell'art. 13 del Decreto.

Essi presentano la finalità di assicurare agli aderenti più elevati livelli di copertura previdenziale⁹², mediante l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari rispetto a quelli obbligatori o anche "sostitutivi" di questi nell'ipotesi in cui l'interessato sia privo di una copertura previdenziale di base⁹³.

Tale risultato finale è perseguito attraverso un complesso procedimento nell'ambito del quale è sempre possibile distinguere, sul piano concettuale, due diverse fasi: la c.d. fase di accumulo e la c.d. fase di erogazione⁹⁴.

⁹¹ Deve trattarsi di imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi.

⁹² Tale finalità è espressamente enunciata dall'art. 1, comma 1°, del d.lgs. 252/2005 che, sul punto, riproduce fedelmente la disposizione di cui all'art. 1 del previgente d.lgs. 124/1993.

⁹³ Sul punto, v. infra.

⁹⁴ Per una compiuta descrizione del procedimento volto all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, v. CORRIAS, *Convenzioni di gestione in regime di contribuzione definita e*

La prima ha inizio con l'adesione dell'interessato al piano pensionistico, la quale, come si è avuto modo di accennare, avviene su base individuale; è, cioè, consentita a singoli individui indipendentemente dall'attività lavorativa svolta, e, dunque, dall'appartenenza a singoli gruppi e/o categorie di lavoratori⁹⁵.

Ma vi è di più: l'adesione alle forme pensionistiche individuali, anche di tipo assicurativo, è aperta a chiunque sia interessato a realizzare un programma previdenziale, anche se privo di redditi di lavoro o d'impresa e, dunque, estraneo al mondo del lavoro⁹⁶. In ragione di tale peculiarità, i PIP sono da sempre considerati espressione di un'importante innovazione del sistema, basato, fino all'intervento della novella legislativa del 2000, sul «requisito essenziale della "complementarietà" al sistema pubblico»⁹⁷.

Per quanto concerne l'individuazione dello strumento negoziale attraverso il quale si realizza l'adesione ai piani pensionistici individuali in parola, l'art. 13 del Decreto si limita a stabilire che essa avviene mediante la stipulazione di "contratti di assicurazione sulla vita".

finalità previdenziali, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, Milano, 2010, p. 1 s.

⁹⁵ Sul punto, MIANI, *Introduzione*, MIANI, *Introduzione*, in MIANI (a cura di), *I prodotti previdenziali*, cit., p. XI, il quale evidenzia che la differenza principale tra previdenza volontaria collettiva e previdenza volontaria individuale «consiste nel fatto che l'adesione individuale consente la definizione di tutte le caratteristiche del rapporto previdenziale, a esclusione di quelle obbligatoriamente individuate dalla normativa, mentre con l'adesione collettiva i gradi di libertà sono inferiori, perché oltre ai vincoli di legge ci possono essere quelli derivanti dalla negoziazione collettiva».

96 V. art. 13, comma 2°, del Decreto. Sul punto, v. BESSONE, Fondi pensione aperti, piani pensionistici individuali. Le grandi linee di una svolta di sistema, cit., p. 282 e s., secondo il quale l'ampliamento della sfera dei possibili destinatari delle forme pensionistiche in esame a soggetti estranei al mondo del lavoro, ed in quanto tali esclusi dal sistema pensionistico pubblico di primo pilastro e dalle corrispondenti forme di previdenza complementare, costituisce un elemento tanto significativo da far propendere per una valutazione nel complesso positiva della novella del 2000. Tanto più che esso, determinando una rimozione del «vincolo di obbligate connessioni tra attività lavorativa e previdenza pensionistica» in virtù della quale le prestazioni offerte dalla forme previdenziali individuali «cessano di essere necessariamente complementari a prestazioni del sistema pensionistico pubblico, costituirebbe «una rilevante integrazione del sistema e degli apparati di welfare state».

⁹⁷ Sul punto, v. Volpe Putzolu, *Le forme pensionistiche individuali*, in Carinci e Bessone (a cura di), *La previdenza complementare*, Torino, 2004, p. 455, secondo la quale la possibilità di adesione alle forme pensionistiche individuali anche da parte di soggetti che non beneficiano di una previdenza obbligatoria di base rappresenta «una innovazione che modifica in radice la "filosofia" della previdenza complementare; Landini, *Soggetti gestori, modelli gestionali e strutture di controllo*, in Cinelli (a cura di), *La previdenza complementare (Art. 2123)*, nel *Commentario* Schlesinger, Milano, 2010, p. 219, secondo la quale si tratta di «una logica che tende a rivedere la stessa essenza dei regimi pensionistici diversi da quelli obbligatori non più fondati sulla complementarietà al sistema pubblico».

Si tratta, come si può notare, di una nozione assai ampia, che non ha mancato di sollevare dubbi in ordine all'individuazione delle fattispecie contrattuali ad essa concretamente riconducibili, soprattutto alla luce della molteplicità di contratti suscettibili di essere stipulati dalle imprese autorizzate ad operare nel comparto vita⁹⁸.

In risposta a tali perplessità, il legislatore secondario ha provveduto ad individuare, nell'ambito dei rami vita attualmente elencati dall'art. 2, comma 1°, c. ass., le fattispecie negoziali attraverso le quali è possibile attivare i piani di previdenza individuale.

Più precisamente, i PIP possono essere attuati mediante la sottoscrizione di polizze di ramo I, ossia contratti di assicurazione sulla durata della vita umana con prestazioni rivalutabili in funzione del rendimento di una gestione separata di strumenti finanziari⁹⁹; ovvero tramite la stipulazione di polizze di ramo III¹⁰⁰ esclusivamente del tipo *Unit linked*, nell'ambito delle quali la prestazione assicurativa è determinata in base al valore registrato, al momento dell'erogazione, dalle quote di fondi interni assicurativi o di OICR acquistate con i premi versati.

⁹⁸ Già nel vigore della previgente disciplina in materia, ci si è interrogati sull'ampiezza della nozione di "contratto di assicurazione sulla vita" utilizzata dal legislatore. Sul punto, v. GILI, *Previdenza complementare ed assicurazioni*, cit., p. 2890, secondo il quale, con l'espressione "contratti di assicurazione sulla vita" (allora contemplata all'art. 9-ter), il legislatore ha escluso in radice la possibile attuazione di piani di previdenza individuale mediante i contratti di capitalizzazione del ramo V e i contratti di gestione di fondi pensione di cui al ramo VI; operazioni, queste, di natura finanziaria e caratterizzate dalla mancata assunzione di un rischio demografico da parte dell'impresa assicurativa, benchè annoverate dal legislatore tra i rami vita. Con specifico riferimento all'utilizzabilità del contratto di capitalizzazione al fine di attuare forme pensionistiche individuali, v. anche CANDIAN A.D., *Le forme pensionistiche individuali. Tendenze di* policy *e problematiche giuridiche*, cit., p. 41 ss.; MARTINA, *Fondi pensione: linee di tendenza nelle «novelle» del* 1999 *e del* 2000, cit., p. 351. Con riferimento alla disciplina attuale, CORRIAS, *Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa*, cit., p. 201 s. Sulla *summa divisio* tra contratti assicurativi propriamente detti e contratti emessi dall'impresa assicurativa v., da ultimo, CORRIAS, *La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?*, cit., p. 41 s.

⁹⁹ Per "gestione interna separata" si intende un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati: così l'art. 2, lett. *j*), Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del Codice delle assicurazioni.

¹⁰⁰ Tra i principali contributi dottrinali in tema di polizze linked, cfr. VOLPE PUTZOLU, Le polizze Unit linked ed Index linked (ai confini dell'assicurazione sulla vita), in Ass., 2000, I, p. 233 ss.; EAD, La distribuzione dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, in Ass., 2007, 1p. 79 ss.; EAD, Le polizze linked tra norme comunitarie, Tuf e codice civile, in Ass., 2012, p. 399 ss.; E. PIRAS, Le polizze variabili nell'ordinamento italiano, cit.; ROSSETTI, Polizze "linked" e tutela dell'assicurato, in Ass., 2002, I, p. 223 ss.

L'attuazione di piani previdenziali può, inoltre, avvenire mediante "contratti che offrono l'abbinamento delle tipologie contrattuali sopradescritte" ¹⁰¹; soluzione quest'ultima alla quale le imprese assicurative fanno sempre più frequentemente ricorso¹⁰².

I contratti di assicurazione sulla vita diretti alla realizzazione di piani pensionistici individuali sono soggetti a regole affatto peculiari, e in parte diverse rispetto a quelle dettate dalla legislazione assicurativa con riguardo alle ordinarie polizze vita.

In primo luogo, essi devono essere corredati da un regolamento¹⁰³ - che, per espressa volontà legislativa, ne costituisce parte integrante – volto a disciplinare i principali aspetti del rapporto "assicurativo - previdenziale": esso è, infatti, chiamato a regolare le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione; ma deve, altresì, dettare disposizioni in tema di trasparenza, concernenti sia il contenuto dei prodotti offerti che i rapporti della forma pensionistica con gli iscritti e con la Commissione di vigilanza.

¹⁰¹ Art. 8, comma 1°, Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008; nello stesso senso, v. art. 6 dello Schema di Regolamento per i PIP deliberato dalla COVIP il 31 ottobre 2006 (d'ora in avanti: Schema di Regolamento PIP). Le polizze *index linked*, anch'esse contemplate al ramo III e caratterizzate dalla determinazione dell'entità della prestazione assicurativa in base al valore di indici azionari, sono invece escluse dal novero dei prodotti assicurativi mediante i quali è possibile dare attuazione ai piani individuali previdenziali, in quanto ritenute dall'Autorità di vigilanza del settore assicurativo inidonee ad essere utilizzate per rapporti contrattuali di lungo periodo, data la loro minore flessibilità sotto il profilo della gestione finanziaria. In tal senso, v. art. 1 della Circolare ISVAP n. 434/D del 12 febbraio 2001, *Caratteristiche contrattuali e nota informativa delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita*.

¹⁰² Sono attuati in forma mista, mediante contratti di ramo I e di ramo III del tipo unit linked, i PIP offerti da alcune tra le principali compagnie assicurative operanti nel mercato italiano. Si vedano in proposito i PIP: "Valore pensione", offerto da Assicurazioni generali S.p.a.; "Previdenza Attiva", emesso dalla AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a.; "Orizzonte Previdenza", proposto dalla Allianz S.p.a.; "ViPensiono", offerto dalla Zurich Investments Life S.p.a.. Sul punto, occorre ricordare la comunicazione congiunta di ISVAP e CONSOB volta all'emanazione di una disciplina uniforme in tema di distribuzione dei cc. dd. prodotti multiramo, intesi come i contratti caratterizzati dalla combinazione di coperture di ramo I e di prodotti finanziari di ramo III. Tale documento è stato posto in pubblica consultazione il 28 dicembre 2007, ma, allo stato, la relativa procedura non risulta sfociata nell'emanazione di alcun provvedimento regolamentare.

¹⁰³ Art. 13, comma 3°, d.lgs. 252/2005.

Inoltre, in ossequio ad un disegno di delegificazione più ampio di quello previsto per le altre forme pensionistiche complementari¹⁰⁴, il regolamento in parola deve essere predisposto dalle imprese assicurative in base alle direttive impartite al riguardo dalla COVIP, oltre che da quest'ultima preventivamente approvato¹⁰⁵. Non sono, invece, soggette ad approvazione le condizioni generali di contratto, pur gravando sulle imprese assicurative l'obbligo di comunicarle alla Commissione prima della loro applicazione¹⁰⁶.

1.1. (Segue) La prestazione dell'assicurato – aderente: il finanziamento del piano pensionistico.

All'adesione al piano pensionistico, che si realizza mediante la stipulazione del contratto assicurativo, segue la raccolta dei contributi destinati al finanziamento del piano pensionistico da parte dell'impresa assicurativa.

Al riguardo, l'art. 13, comma 1°, d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che alle forme pensionistiche individuali, anche attuate mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita, si applicano le disposizioni generali in tema di finanziamento dettate dall'art. 8 del Decreto¹⁰⁷.

Pertanto, se, di regola, il finanziamento del piano individuale avviene mediante contributi provenienti dall'aderente, tuttavia, qualora quest'ultimo sia un lavoratore dipendente, esso potrà altresì avvenire mediante il conferimento,

¹⁰⁴ Sul punto, cfr. PALLINI, Le «altre» forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, in TURSI (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario sistematico, cit., p. 779.

¹⁰⁵ L'approvazione deve avvenire nei termini di cui all'art. 4, comma 3°, del Decreto, ossia entro sessanta giorni dalla presentazione.

¹⁰⁶ In ordine alla *ratio* del regime di preventiva comunicazione delle condizioni generali di polizza alla COVIP, v. NANNI, *I contratti di assicurazione previdenziali*, cit., p. 781, secondo il quale si tratterebbe di un regime analogo a quello previsto dalla legislazione assicurativa per le condizioni generali di contratto delle assicurazioni obbligatorie, e risponderebbe, pertanto, alla medesima esigenza di quest'ultimo, ossia consentire di «verificare [...] che le prestazioni previste risultino in tutto conformi al contenuto della copertura tassativamente definito dalla legge».

¹⁰⁷ Le disposizioni in tema di finanziamento dettate dall'art. 8 del Decreto rappresentano «uno dei punti più qualificanti ed innovativi» dell'attuale disciplina della previdenza complementare: così *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"*.

anche in via esclusiva¹⁰⁸, del TFR in maturazione o mediante versamenti contributivi del datore di lavoro¹⁰⁹.

La misura della contribuzione a carico dell'assicurato, al pari della relativa periodicità, è liberamente determinata da quest'ultimo al momento dell'adesione; in ogni caso, è riconosciuto all'aderente il diritto di variare, sia in aumento che in diminuzione, l'entità della contribuzione predeterminata all'atto della stipulazione del contratto¹¹⁰. Soprattutto, preme osservare che l'aderente al PIP ha, altresì, la facoltà di sospendere la contribuzione, senza che ciò determini lo scioglimento del contratto; ferma restando la possibilità di riattivarla in qualsiasi momento¹¹¹.

Ciò segna una profonda differenza tra la disciplina dei contratti assicurativi di cui si discorre e quella degli ordinari contratti di assicurazione sulla vita dettata dal codice civile, nell'ambito della quale, come noto, il mancato versamento delle annualità di premio successive alla prima determina la risoluzione di diritto del contratto e, per l'effetto, l'acquisizione dei premi pagati da parte dell'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per la riduzione o il riscatto della somma assicurata¹¹².

Relativamente a quest'ultimo profilo, è peraltro essenziale rimarcare la differenza che corre tra la sospensione della contribuzione al PIP e l'interruzione del pagamento dei premi che, secondo la disciplina codicistica dell'assicurazione sulla vita, determina la "riduzione della polizza".

Infatti mentre la prima, come si è visto, non impedisce la ripresa, in qualsiasi momento dei pagamenti, viceversa, la riduzione *ex* art. 1924 c.c., pur consentendo di preservare, al pari della sospensione, l'operatività della garanzia, preclude

¹⁰⁸ Art. 8 dello Schema di Regolamento PIP, rubricato "Contribuzione".

¹⁰⁹ Art. 13, comma 4°, d.lgs. 252/2005. V. anche l'art. 8 dello Schema di Regolamento PIP, il quale precisa che "qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP".

¹¹⁰ Art. 13, comma 4°, d.lgs. 252/2005.

¹¹¹ Art. 8, Schema di Regolamento PIP, il quale, peraltro, precisa che per i lavoratori dipendenti la sospensione non può riguardare il versamento del TFR maturando eventualmente conferito (comma 3°).

¹¹² In tal senso, v. l'art. 1924, comma 2°, c.c..

all'assicurato di riprendere la corresponsione dei premi¹¹³. Questi conserva il diritto alla prestazione assicurativa ma l'entità della stessa subisce definitivamente una riduzione, rispetto a quanto originariamente pattuito, in ragione dei premi fino a quel momento versati.

Al fine di garantire agli assicurati-aderenti un *quid pluris* di tutela rispetto a quella accordata agli assicurati *tout court*, in considerazione della specifica finalità perseguita con la stipulazione dei PIP, la disciplina in esame stabilisce che le risorse afferenti a tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto alle restanti attività dell'impresa¹¹⁴.

A tale distinzione patrimoniale corrispondono gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 2°, del Decreto e 2117 c.c.¹¹⁵: pertanto, le risorse afferenti ai PIP sono oggettivamente vincolate all'erogazione delle prestazioni pensionistiche in favore degli aderenti e non possono costituire oggetto di azioni

In altri termini, la riduzione della polizza implica la definitiva interruzione del pagamento dei premi. Più precisamente, il meccanismo che, di regola, opera in questi casi è il seguente: il contraente non adempie l'obbligo di pagamento del premio nel termine di venti giorni dalla scadenza di cui all'art. 1924 c.c. o nel diverso termine di tolleranza previsto dalla polizza, e ciò, in virtù di una rigorosa applicazione della norma in esame, dovrebbe determinare la risoluzione del contratto; tuttavia, le polizze vita spesso contengono la c.d. clausola di riattivazione, in virtù della quale l'assicurato inadempiente fruisce di un ulteriore termine entro il quale può riattivare il contratto versando i premi scaduti e i relativi interessi. Ebbene, in presenza di siffatta clausola, affinché operi la riduzione automatica *ex* art. 1924 c.c. è necessario, oltre al mancato pagamento del premio nel termine di tolleranza ivi contemplato, anche l'inutile decorso dell'ulteriore termine convenzionale di sospensione di cui sopra, il quale preclude al contraente di riprendere la corresponsione dei premi. In tal senso, BUTTARO, *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 633. V. anche GASPERONI, *Assicurazione III)- Assicurazione sulla vita*, cit., p. 8.

¹¹⁴ Come precisato dall'art. 15, comma 3°, del menzionato Schema di Regolamento PIP, ciascuna impresa assicurativa è tenuta a costituire il patrimonio del PIP secondo le modalità stabilite dall'attuale IVASS. Sul punto, v. Provvedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006 (Disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), in virtù del quale, contestualmente all'istituzione del PIP, l'organo amministrativo dell'impresa deve provvedere, con apposita delibera, a riconoscere «le risorse pertinenti la fase di accumulo quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato» (art. 3, comma 2°).

¹¹⁵ L'art. 4, comma 2°, del Decreto, nel prevedere la possibile costituzione di fondi pensione nell'ambito di singole società o enti, mediante formazione di patrimoni di destinazione autonomi e separati, richiama infatti, a sua volta, gli effetti di cui all'art. 2117 c.c., secondo il quale i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti dall'imprenditore non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

esecutive da parte dei creditori degli aderenti né essere coinvolte nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa¹¹⁶.

Viene, dunque, a configurarsi, nel caso in esame, una separazione patrimoniale "a cerchi concentrici"¹¹⁷ nell'ambito della quale gli attivi a copertura degli impegni assunti con i PIP costituiscono patrimonio autonomo e separato all'interno di un più ampio patrimonio, anch'esso separato, costituito dagli attivi a copertura delle riserve tecniche¹¹⁸.

Tale previsione deve ritenersi animata dalla volontà del legislatore di «mantenere distinta la posizione degli assicurati *tout court* da quella degli assicurati che perseguono le finalità rilevanti ai sensi della disciplina delle forme pensionistiche complementari»¹¹⁹, dando luogo ad una terza e distinta massa patrimoniale destinata in via esclusiva al loro soddisfacimento¹²⁰.

1.2. (Segue) La gestione finanziaria del risparmio previdenziale.

Una volta raccolti i contributi versati sotto forma di premi, la compagnia assicurativa deve provvedere allo svolgimento di una complessa attività di gestione finanziaria di tali risorse, la quale, è appena il caso di precisarlo, si sostanzia nell'investimento delle medesime mediante l'acquisto di strumenti finanziari.

Al riguardo, occorre, in primo luogo, evidenziare che, al pari di quanto previsto per i fondi pensione aperti, anche la gestione finanziaria delle risorse afferenti ai PIP viene effettuata direttamente dalla società che ha istituito la forma pensionistica complementare (nel caso di specie, la compagnia assicurativa). Tale aspetto rappresenta, infatti, uno degli elementi che maggiormente distinguono le forme pensionistiche appena menzionate dai fondi pensione negoziali o "chiusi",

¹¹⁶ Art. 15, Schema di Regolamento PIP.

¹¹⁷ MARTINA, I modelli strettamente assicurativi della previdenza complementare, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), *Previdenza complementare ed imprese di assicurazione*, cit., p. 45.

¹¹⁸ Come noto, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, c. ass., le riserve tecniche costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto alle altre attività dell'impresa.

¹¹⁹ Così MARTINA I modelli strettamente assicurativi della previdenza complementare, cit., p. 45.

¹²⁰ Cfr. MARTINA, La tutela del consumatore di forme pensionistiche complementari tra disciplina di settore e contrasto delle pratiche commerciali scorrette, in MELI e MARANO (a cura di), La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni, Torino, 2011, p. 144.

nei quali la gestione finanziaria dei contributi raccolti è, invece, demandata ad intermediari specializzati¹²¹ sulla base di una convenzione, meglio nota come "convenzione di gestione", volta a definire i criteri ai quali tali soggetti devono attenersi nello svolgimento dell'attività in parola¹²².

Come precisato dal legislatore, la gestione deve avvenire nell'esclusivo interesse dell'aderente; il compito di verificare il rispetto di tale criterio da parte dell'impresa assicurativa è attribuito alla figura del Responsabile del PIP. Quest'ultimo, scelto tra soggetti in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità e chiamato ad operare in modo autonomo ed indipendente dall'impresa, si occupa di verificare che la gestione dei PIP sia svolta, oltre che nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel Regolamento e nelle condizioni generali di contratto¹²³.

Nello svolgimento dell'attività di gestione finanziaria di cui si discorre, la compagnia assicurativa deve, inoltre, operare in base alle scelte di investimento effettuate dall'aderente, al momento della stipulazione del contratto, in considerazione delle proprie caratteristiche ed esigenze previdenziali nonché della propria propensione al rischio.

Tali scelte evidentemente determinano la tipologia di polizza attraverso la quale realizzare il programma previdenziale.

Qualora l'interessato opti per la sottoscrizione di una polizza di ramo I, i contributi versati ai fini del finanziamento del piano pensionistico confluiranno in una gestione separata interna all'impresa¹²⁴ e saranno investiti negli strumenti finanziari facenti parte della stessa, i quali sono notoriamente caratterizzati da un profilo di rischio-rendimento medio-basso. Le gestioni separate, infatti, sono di regola caratterizzate da una composizione degli investimenti tipicamente prudenziale e garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale versato e/o

¹²¹ Potrà trattarsi di banche, SGR, SIM ed imprese assicurative.

¹²² Per maggiori approfondimenti sul tema, v., per tutti, RIGHINI, *La gestione "finanziaria" dei fondi pensione chiusi*, Milano, 2006.

¹²³ Tra i compiti affidati al responsabile del PIP vi è altresì quello di curare i rapporti con la COVIP predisponendo annualmente una relazione sull'organizzazione adottata e sull'attività svolta. V. art. 5 del Decreto; v. anche *Disposizioni in materia di responsabile,* in allegato allo Schema di Regolamento PIP.

¹²⁴ Art. 6, comma 6°, Schema di Regolamento PIP.

un rendimento minimo, nonché il consolidamento annuo dei risultati, con conseguente definitiva acquisizione dei rendimenti realizzati, i quali non potranno essere intaccati da eventuali perdite registrate negli anni successivi¹²⁵.

Al contrario, nell'ipotesi in cui il PIP trovi attuazione mediante una polizza *unit linked*, i contributi versati sotto forma di premi verranno investiti in fondi interni assicurativi o in OICR, secondo le linee di gestione prescelte¹²⁶. Tali modalità di investimento espongono gli aderenti a maggiori rischi, non solo perché la relativa posizione individuale dipende dall'andamento dei fondi di riferimento, ma anche – e soprattutto - in considerazione del fatto che le polizze *unit linked*, come si chiarirà meglio nel prosieguo, non necessariamente prevedono garanzie di risultato in favore degli assicurati¹²⁷.

In ogni caso, la gestione finanziaria delle risorse dei PIP deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse¹²⁸ e delle regole d'investimento dettate dal codice delle assicurazioni.

¹²⁵ Non a caso, nel 2013, ben il 73% del totale degli aderenti ai PIP ha optato per gestioni separate di ramo I; tale dato conferma «la tendenza degli iscritti a prediligere investimenti più prudenziali». Cfr. COVIP, *Relazione per l'anno* 2013, cit., p. 109.

¹²⁶ Le compagnie assicurative (e le forme pensionistiche complementari in genere) sono solite offrire al potenziale aderente una vasta gamma di opzioni (o linee) di investimento (note anche come "comparti"), ciascuna caratterizzata da un diverso profilo di rischio-rendimento, più o meno elevato a seconda della tipologia di strumenti finanziari che costituiscono oggetto di acquisto. Le linee di investimento offerte sono riconducibili alle seguenti categorie: a) azionarie; b) obbligazionarie; c) cc.dd. bilanciate, in quanto aventi ad oggetto, in ugual misura, titoli azionari ed obbligazionari. Nel 2013, gli aderenti ai PIP che hanno optato per polizze di ramo III del tipo *unit linked* «rappresentano una quota pari al 27% del totale e risultano così suddivisi: circa il 13% ha preferito linee azionarie, il 7% ha aderito a linee bilanciate e il rimanente 7,5% a linee obbligazionarie»: così COVIP, *Relazione per l'anno 2013*, cit., p. 109.

¹²⁷ V. infra.

¹²⁸ L'art. 13 del Decreto rinvia alle regole in materia di conflitto di interessi di cui al precedente art. 6, co. 5 bis, lett. c), il quale, a sua volta, ne demanda l'individuazione ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, sentita la COVIP. Tale decreto è stato recentemente emanato: si tratta del d.m. 2 settembre 2014, n. 166, con il quale è stata integralmente sostituita la disciplina sui limiti agli investimenti delle risorse dei fondi pensione e sui conflitti d'interesse precedentemente dettata dal decreto del Ministro del Tesoro n. 703 del 21 novembre 1996. Il decreto ministeriale ha ricevuto l'apprezzamento delle imprese assicurative, in quanto sostituisce alla precedente fissazione di specifici limiti quantitivi per categorie di investimento un nuovo approccio, principalmente diretto all'individuazione, alla valutazione e al controllo dei rischi assunti, e offre un più elevato livello di tutela degli aderenti attraverso le nuove norme volte a prevenire i conflitti di interesse; le uniche perplessità del settore attengono ai vincoli, ritenuti eccessivi, agli investimenti in OICR: così ANIA, Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite anche nel settore assistenziale, cit., p. 7. Con specifico riferimento ai possibili investimenti dei fondi pensione in fondi immobiliari e sui relativi limiti, v., da ultimo, ALFANO,

Ne discende che, anche nella gestione finanziaria delle risorse dei PIP, le compagnie assicurative sono tenute ad osservare, in linea di principio, i generali criteri di investimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 38, comma 1°, c. ass.¹²⁹: ci si riferisce, in particolare, al principio di diversificazione degli investimenti¹³⁰, la cui applicazione da parte delle compagnie assicurative istitutive di PIP non solo consente di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti medesimi, ma risulta altresì imprescindibile al fine di limitare l'impatto negativo della crisi dei mercati sul risparmio previdenziale¹³¹.

Chiariti i criteri che presiedono all'investimento delle risorse dei PIP, è bene rimarcare che i risultati dell'attività di gestione posta in essere dalla compagnia assicurativa si riflettono inevitabilmente sull'entità della prestazione pensionistica finale.

Come precisato dalla Commissione di Vigilanza¹³², i PIP operano, infatti, in regime di contribuzione definita¹³³, con la conseguenza che l'ammontare della

Fondi pensione: il quadro normativo e regolamentare sulla possibilità di investimento in alternativi immobiliari, in www.dirittobancario.it.

¹²⁹ Ai sensi dell'art. 41 c. ass., i principi di diversificazione e dispersione degli investimenti non si applicano agli attivi detenuti per far fronte alle obbligazioni derivanti dalle polizze *linked* (comma 3°), salvo che tali contratti comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, nel qual caso i suddetti principi si applicano alle corrispondenti riserve aggiuntive (comma 4°). Per maggiori approfondimenti in ordine alla *ratio* di tale distinzione in punto di disciplina relativa alle riserve tecniche, cfr. MARTINA, *I prodotti previdenziali di terzo pilastro alla prova della crisi*, cit., p. 1953; LEMMA, Sub *art.* 41, in AA.VV., *Il codice delle assicurazioni private*, diretto da Capriglione, I, 1, Padova, 2007, p. 349 ss., spec. p. 357.

¹³⁰ Cfr. MARTINA, *I prodotti previdenziali di terzo pilastro alla prova della crisi*, cit., p. 1952, la quale precisa che «per "diversificazione" si intende la distribuzione degli investimenti tra le diverse categorie di attivi e i diversi settori».

La COVIP, nel pieno vortice della tempesta finanziaria abbattutasi sui mercati finanziari, ha invitato, in più occasioni, i fondi pensione e le compagnie assicurative istitutive di PIP ad una rigorosa applicazione del principio di diversificazione degli investimenti, in quanto strumentale alla riduzione dell'impatto della crisi dei mercati sul risparmio previdenziale. In tal senso, v. la Circolare COVIP del 26 settembre 2008, n. 5482, nonché l'Audizione del Presidente facente funzioni della COVIP presso la sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato dell'8 ottobre 2008, entrambi segnalati da MARTINA, *I prodotti previdenziali di terzo pilastro alla prova della crisi*, p. 1952 s.

¹³²Art. 4 dello Schema di Regolamento PIP.

¹³³ Per un compiuto approfondimento delle convenzioni di gestione in regime di contribuzione definita stipulate dai fondi pensione, v. CORRIAS, Convenzioni di gestione in regime di contribuzione definita e finalità previdenziali, cit., p. 2 ss. Sull'operatività dei PIP in regime di contribuzione definita, v. PALLINI, Le «altre» forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali,), cit., p. 779, secondo il quale, benché il menzionato schema di regolamento COVIP preveda esclusivamente tale regime, sarebbe ammissibile l'adozione del regime a prestazione definita per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in conformità a quanto disposto, in via generale, dall'art. 2, comma 2°, lett. b) del d.lgs. 252/2005.

prestazione finale non è predeterminato all'atto dell'adesione, ma varia in ragione dei contributi versati e dei risultati degli investimenti con essi effettuati¹³⁴.

Più precisamente, i versamenti contributivi concorrono a formare la posizione individuale del singolo aderente¹³⁵, la quale viene poi periodicamente rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata e/o dei fondi di investimento (*rectius*: al valore delle relative quote) cui risulti collegata la polizza stipulata¹³⁶.

Ebbene, proprio la posizione individuale così formatasi costituisce la base per il calcolo della prestazione che verrà erogata all'aderente a seguito della maturazione del relativo diritto; momento quest'ultimo che segna, almeno in linea di principio¹³⁷, il passaggio dalla fase di accumulo, poc'anzi descritta, alla fase di erogazione della prestazione finale che ci si accinge a tratteggiare.

2. Le prestazioni dell'impresa assicurativa: la pensione complementare.

Per quanto riguarda la prestazione pensionistica garantita dall'impresa assicurativa, occorre subito rammentare che la cornice normativa fin qui delineata si arricchisce dell'ulteriore previsione¹³⁸ secondo la quale a tutte le forme pensionistiche individuali, compresi i PIP, si applicano le disposizioni in tema di prestazioni¹³⁹ dettate dall'art. 11, d.lgs. 252/2005.

¹³⁴ Appare evidente la differenza tra il regime di gestione sopra descritto e quello che caratterizza le forme pensionistiche "a prestazione definita", le quali, come osservato in precedenza (v. *supra*, cap. I) si obbligano a corrispondere all'avente diritto una prestazione il cui ammontare è predeterminato all'atto dell'adesione e, pertanto, totalmente svincolato dall'andamento della gestione finanziaria.

¹³⁵ V. art. 9, Schema di Regolamento PIP, in virtù del quale «la posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni». Per "contributi netti" si intendono i versamenti al netto delle spese relative alla fase di accumulo direttamente a carico degli aderenti e delle somme destinate all'eventuale copertura di prestazioni accessorie (comma 2°).

¹³⁶ A seconda che il PIP sia realizzato mediante la stipulazione di polizze rivalutabili di ramo I o mediante polizze *unit linked* o, ancora, mediante combinazione delle due tipologie contrattuali richiamate.

¹³⁷ In ordine alla possibilità di posticipare l'erogazione della prestazione finale e proseguire la partecipazione alla forma pensionistica, v. *infra*.

¹³⁸ Art. 13, comma 1°, d.lgs. 252/2005.

¹³⁹ Sul tema, v. ZAMPINI, La previdenza complementare. Fondamento costituzionale e modelli organizzativi, Padova, 2004, p. 273 ss.; SALERNO, I fondi pensione "negoziali". Costituzione, gestione e vigilanza, Milano, 2002, p. 206 ss. Con specifico riferimento ai fondi pensione negoziali, v. anche

Una puntuale ricostruzione di tale disciplina risulta centrale non solo perché la sua estensione alle forme di previdenza individuale costituisce un elemento di novità rispetto al sistema previgente¹⁴⁰, ma anche perché essa consente di enucleare i peculiari diritti spettanti a coloro che attivino un PIP, e, dunque, di meglio cogliere le ragioni che potrebbero indurre i potenziali aderenti alla sottoscrizione degli stessi, piuttosto che alla stipulazione di un'ordinaria polizza vita.

L'art. 11 del Decreto, nel definire i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni pensionistiche¹⁴¹, stabilisce che l'aderente acquista il diritto alla prestazione pattuita al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, purchè, al contempo, vanti una permanenza minima di cinque anni nel sistema¹⁴².

IOCCA, Imprenditorialità e mutualità dei fondi pensione chiusi, Milano, 2005; RIGHINI, La gestione "finanziaria" dei fondi pensione chiusi, cit. Per una completa panoramica della disciplina in tema di prestazioni di cui all'art. 11 del Decreto, v. TOZZOLI, Le prestazioni di previdenza complementare, in TURSI (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario sistematico, cit., pp. 747-765.

¹⁴⁰ Sul punto, cfr. TOZZOLI, Le prestazioni di previdenza complementare, cit., p. 749. Nel vigore del d.lgs. 124/1993, come modificato dal d.lgs. 47/2000, le prestazioni erogabili dalle forme pensionistiche individuali erano sottoposte ad un autonomo regime, solo in parte coincidente con quello delineato dall'art. 7 con riguardo alle forme pensionistiche collettive. In particolare, l'art. 9ter, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 9-bis per i fondi pensione aperti su base individuale (comma 1°), prevedeva con riferimento alle prestazioni erogabili dai PIP una disciplina caratterizzata, in particolare, dall'impossibilità per gli aderenti di richiedere anticipazioni delle somme accumulate (possibilità, invece, riconosciuta agli iscritti a forme pensionistiche collettive) per far fronte a spese sanitarie o relative alla casa di abitazione; in tali ipotesi, infatti, era ammesso in loro favore il solo riscatto totale o parziale della posizione maturata, che determinava lo scioglimento del rapporto. Proprio la riforma del 2005, al fine di garantire l'equiparazione delle forme pensionistiche individuali a quelle collettive, enunciato nella legge delega n. 243/2004 ha uniformato la disciplina delle prestazioni pensionistiche e chiarito che anche ai contratti di assicurazione sulla vita destinati all'attuazione di PIP si applica la stessa disciplina in tema di anticipazioni, riscatto e trasferimento dettata per gli altri strumenti di previdenza integrativa. In argomento, v. PALLINI, Le «altre» forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, cit., p. 779 ss., secondo il quale l'applicazione ai PIP della stessa disciplina in tema di riscatto, anticipazioni e trasferimenti prevista per le altre forme pensionistiche complementari «denota una scarsa attenzione per le peculiarità della realizzazione della prestazione pensionistica mediante il contratto assicurativo». Sul punto, v. infra.

¹⁴¹ Disposizioni di carattere generale alle quali tutte le forme pensionistiche complementari, e anche le imprese assicurative istitutive di PIP, devono necessariamente conformarsi.

¹⁴² Infatti, come precisato dall'art. 11, comma 9°, del Decreto, ai fini della determinazione dell'anzianità minima necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche (e, come vedremo, anche delle anticipazioni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente e per i quali egli non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Con specifico riferimento ai soggetti che siano sprovvisti di una previdenza obbligatoria, ai quali, come si è visto, è consentita la stipulazione di PIP e, più in generale, l'adesione agli strumenti di previdenza individuale, il legislatore precisa che per essi "si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base"¹⁴³.

La formulazione della norma sopra richiamata potrebbe, tuttavia, rendere problematica per il potenziale interessato alla stipulazione di un PIP, appartenente a tale categoria di soggetti, l'individuazione del momento a partire dal quale potrà godere della prestazione pattuita.

Ci si potrebbe, infatti, domandare quale sia il regime obbligatorio di base di un soggetto che, come si è più volte evidenziato, non è destinatario di alcuna copertura previdenziale obbligatoria; e, anche a voler risolvere il problema illustrato sulla base dei principi propri del pilastro previdenziale pubblico, la questione risulterebbe comunque complicata dalla diversificazione del requisito anagrafico previsto dal sistema pensionistico pubblico per l'erogazione della prestazione di vecchiaia: difatti, come noto, tale requisito varia in ragione della natura autonoma o subordinata del rapporto lavorativo in essere e, in quest'ultima ipotesi, del settore pubblico o privato di appartenenza.

Ebbene, in mancanza di specifiche disposizioni normative sul punto, la linea interpretativa emersa in seno alla COVIP è quella secondo cui, per tali soggetti, il

¹⁴³ Art. 13, comma 5°, Decreto, riprodotto dall'art. 10, comma 2°, Schema di Regolamento PIP. Peraltro, l'acquisto del diritto alla prestazione non deve necessariamente coincidere con il momento dell'effettivo esercizio del medesimo da parte dell'avente diritto. Ciò trova conferma nell'art. 8, comma 11°, del Decreto, il quale riconosce all'aderente che vanti almeno un anno di contribuzione al sistema, e sia in possesso dei requisiti per il pensionamento, la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione alla forma pensionistica; nel qual caso, egli potrà determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica. In ordine alla ratio e alla portata applicativa di tale disposizione, v. Circolare COVIP n. 6522 del 14 novembre 2008, con la quale la Commissione si è altresì pronunciata su una diversa questione: se l'aderente, che abbia maturato i requisiti per la prestazione, possa procrastinare l'esercizio del diritto, e permanere presso la forma pensionistica anche in assenza di ulteriori versamenti contributivi. Al riguardo, la Commissione ha evidenziato che l'art. 11, comma 2°, non prescrive che l'esercizio del diritto debba coincidere con il raggiungimento dei requisiti previsti, essendo rimessa all'aderente la determinazione del momento in cui formulare la relativa richiesta. Ne consegue che, una volta maturati i requisiti di legge, l'aderente potrà scegliere di richiedere l'erogazione della prestazione, esercitando così il relativo diritto, o di continuare a partecipare alla forma pensionistica, eventualmente anche in difetto di contribuzione.

riferimento anagrafico è costituito dall'età prevista per la prestazione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'INPS.

Tale assunto troverebbe conforto nella disciplina dettata in materia dal previgente d.lgs. 124/1993, il quale, all'art. 9-bis, comma 4°, precisava che «per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20,° della legge 8 agosto 1995, n. 335»; quest'ultimo, a sua volta, prevedeva l'acquisto del diritto al trattamento pensionistico obbligatorio al compimento del cinquantasettesimo anno di età, purché con un minimo di cinque anni di anzianità contributiva.

Peraltro, la disciplina in esame, innovando profondamente il sistema, riconosce eccezionalmente all'aderente la possibilità di accedere alla prestazione finale con un anticipo massimo di cinque anni rispetto al suddetto termine, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi¹⁴⁴; nonché in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, data la necessaria lettura dell'art. 11, comma 4°, del Decreto in combinato disposto con quella di cui al successivo art. 14, lett. *c*), ultimo periodo¹⁴⁵.

Per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni, anche i PIP¹⁴⁶ soggiacciono alla regola generale secondo cui l'aderente può ottenere la liquidazione della pensione integrativa sotto forma di capitale esclusivamente fino ad un massimo del 50% del montante finale¹⁴⁷; per il resto, e salvo casi

¹⁴⁴ Art. 11, comma 4°, d.lgs. 252/2005.

¹⁴⁵ V. anche art. 10, comma 4°, Schema di Regolamento PIP. Per la disciplina in tema di riscatto di cui all'art. 14 del Decreto, v. *infra*.

¹⁴⁶ In virtù di quanto previsto dall'art. 10, comma 5°, Schema di Regolamento PIP.

¹⁴⁷ Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. A tal fine, le forme pensionistiche complementari dovranno tenere debitamente nota delle anticipazioni concesse e delle reintegrazioni effettuate. Così COVIP, Deliberazione del 28 giugno 2006 recante "Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252", con la quale viene altresì ribadito che «considerata la necessità di tenere traccia nel tempo delle scelte operate dall'iscritto, in merito soprattutto al conferimento del TFR, alla fruizione delle anticipazioni e alla reintegrazione della posizione individuale, e la possibilità che l'iscritto transiti da una forma all'altra nella fase dell'accumulazione, la forma pensionistica complementare annoterà in modo ordinato e analitico tutte le informazioni rilevanti inerenti la storia del rapporto contrattuale e trasmetterà dette informazioni alla forma pensionistica di destinazione in caso di trasferimento della posizione individuale».

eccezionali¹⁴⁸, l'impresa assicurativa eroga la prestazione pensionistica periodicamente, sotto forma di rendita.

L'aderente ad un piano pensionistico, anche di tipo assicurativo, può scegliere tra una pluralità di tipologie di rendita: può, infatti, optare per una rendita vitalizia immediata o per una rendita certa, ossia erogata per un periodo prefissato, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'iscritto, con la conseguenza che, in caso di morte di quest'ultimo, la prestazione pensionistica verrà corrisposta, durante il periodo stabilito, e fino al termine di questo, in favore della persona da lui designata¹⁴⁹. Inoltre, le polizze vita attuative di piani pensionistici e i relativi schemi per l'erogazione delle rendite possono offrire, e di regola offrono, all'interessato una rendita vitalizia reversibile su un altro soggetto.

Tale ipotesi è ora espressamente contemplata dall'art. 13, comma 5°, del Decreto¹⁵⁰, il quale stabilisce che, in caso di morte dell'aderente successiva all'acquisto del diritto alla prestazione pensionistica¹⁵¹, i beneficiari da quest'ultimo indicati¹⁵² potranno ottenere l'erogazione di una rendita calcolata sulla base del montante residuo al momento del decesso o, in alternativa, la restituzione del predetto montante.

¹⁴⁸ Qualora la rendita pensionistica annua a favore dell'iscritto derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulti inferiore al 50% dell'importo annuo dell'assegno sociale erogato dall'INPS *ex* art. 3, commi 6 e 7, l. 335/95, la prestazione potrà essere erogata interamente in capitale (art. 11. comma 3°, d.lgs. 252/2005). Con specifico riferimento ai PIP, il relativo schema di regolamento (art. 10, comma 6°) contempla un'ulteriore ipotesi di erogazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale in favore dell'aderente "che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della l. 23 ottobre 1992, n. 42".

¹⁴⁹ Si tratta spesso di una rendita certa e successivamente vitalizia; pertanto, qualora alla scadenza del periodo minimo di erogazione stabilito, l'aderente sia ancora in vita, l'impresa assicurativa provvederà all'erogazione in suo favore di una rendita vitalizia.

¹⁵⁰ In tal caso, è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

L'esplicita regolamentazione delle conseguenze dell'eventuale morte del titolare della prestazione pensionistica costituisce un ulteriore e significativo profilo di novità rispetto alla disciplina previgente, la quale si limitava a contemplare l'evento morte con esclusivo riferimento al momento antecedente la maturazione del diritto a pensione in sede di disciplina del riscatto. Sul punto, v. infra.

¹⁵² Il riferimento della norma ai beneficiari indicati dall'aderente è ritenuto indicativo della volontà legislativa di escludere la trasmissibilità *iure successionis* del diritto alla rendita o alla restituzione del montante. In tal senso, TOZZOLI, *Le prestazioni di previdenza complementare*, cit., p. 754. Per il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, v. *infra*.

2.1. (Segue) Le prestazioni nella fase di accumulo: a) le anticipazioni.

Un altro importante aspetto della disciplina in esame riguarda la possibilità per l'aderente alle forme pensionistiche complementari, anche di tipo assicurativo, di richiedere, nel corso del rapporto, anticipazioni della posizione individuale maturata.

Si tratta, più precisamente, di un'ulteriore tipologia di prestazioni, esigibili, a differenza di quelle poc'anzi descritte, nella c.d. fase di accumulo, ossia prima della maturazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione finale¹⁵³.

Il sistema delle anticipazioni della posizione individuale maturata, delineato dall'art. 11, comma 7°, del Decreto, appare particolarmente innovativo rispetto a quello previgente.

Attualmente, infatti, gli aderenti ai PIP possono beneficiare delle anticipazioni in una gamma di ipotesi non perfettamente coincidente con quella di cui all'abrogato d.lgs. 124/1993: alla possibilità di ottenere anticipazioni che consentano di far fronte a spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, ovvero all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa di abitazione, si è infatti affiancata la previsione di un'ulteriore ipotesi, di più ampia applicazione, consistente nella possibile concessione di anticipazioni anche "per ulteriori esigenze dell'aderente" 154; ciò, tuttavia, decorsi otto anni dall'adesione e per un importo non superiore al 30 per cento di quanto fino a quel momento accumulato 155.

¹⁵³ Tale caratteristica accomuna le anticipazioni alle somme percepibili dagli aderenti a titolo di riscatto. Sul punto, v. *infra*.

¹⁵⁴ Si tratta della maggiore novità introdotta, in tema di anticipazioni, dal legislatore delegato del 2005; tale norma confermerebbe la volontà legislativa «di affidare alla libertà individuale l'adozione di importanti scelte attinenti al godimento della prestazione previdenziale, anche in potenziale contrasto con la parallela finalità di vincolarne la percezione al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento obbligatorio». Così TOZZOLI, *Le prestazioni di previdenza complementare*, cit., p. 762.

¹⁵⁵ Del tutto evidente è la portata innovativa della previsione: per effetto di quest'ultima, infatti, essendo irrilevanti le motivazioni sottese alla richiesta di anticipazione avanzata dall'aderente al PIP, l'impresa assicurativa non sembrerebbe tenuta ad effettuare alcuna valutazione in ordine alle medesime; essa potrebbe, dunque, provvedere all'erogazione della somma, nei limiti sopra indicati, verso semplice istanza, e previo accertamento del solo requisito della partecipazione minima al sistema della previdenza complementare richiesto dalla legge.

Va, inoltre, osservato che anche le "tradizionali" fattispecie di anticipazione (ossia, quelle già contemplate dal previgente impianto normativo) presentano profili innovativi, attinenti, in particolare, ai presupposti di esigibilità delle stesse: a differenza di quanto previsto in passato, l'aderente può attualmente richiedere anticipazioni per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari soltanto qualora esse dipendano da gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli¹⁵⁶, e per un importo non superiore al 75 per cento; si tratta di un evidente inasprimento dei requisiti di accesso alla prestazione, tuttavia contemperato dalla prevista possibilità di richiedere le suddette somme in qualsiasi momento, e dunque a prescindere dal periodo di partecipazione alla forma¹⁵⁷.

Rimane, invece, invariato il requisito dell'iscrizione minima di otto anni al sistema, necessario per la richiesta di anticipazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i propri figli, ovvero per il finanziamento di interventi di ristrutturazione edilizia della medesima¹⁵⁸, fattispecie innovata esclusivamente mediante l'apposizione di un tetto massimo – ancora una volta corrispondente al 75 per cento di quanto maturato – all'importo erogabile a tale titolo.

È possibile richiedere più volte anticipazioni sul montante accumulato. In ogni caso, a salvaguardia della destinazione previdenziale del montante medesimo¹⁵⁹, le somme complessivamente percepite a tale titolo non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, comprensiva delle

Tuttavia, la questione non è pacifica: poiché l'art. 11, comma 7°, del Decreto prevede che gli aderenti possano "richiedere" le anticipazioni, e non "conseguire" le medesime (come invece prevedeva la precedente disciplina in materia), si ritiene che il legislatore abbia attribuito alla compagnia assicurativa (e, in generale, alle forme pensionistiche) un certo grado di discrezionalità nell'erogazione delle somme corrispondenti. Sul punto, v. CIOCCA e OLIVELLI, *Le prestazioni*, in CINELLI (a cura di), *La previdenza complementare* (*Art.* 2123), cit., p. 382 s.

¹⁵⁶ La particolare gravità dell'evento e la straordinarietà degli interventi dovranno essere riconosciute dalle competenti strutture pubbliche, le quali dovranno dunque limitarsi all'attestazione dei soli casi davvero cruciali. In tal senso, CIOCCA e OLIVELLI, *Le prestazioni*, cit., p. 380.

¹⁵⁷ Attraverso l'eliminazione del requisito temporale di iscrizione al fondo, contemplato dalla disciplina previgente, il legislatore sembra aver privilegiato la tutela del diritto alla salute dell'aderente e dei suoi familiari. Così, CIOCCA e OLIVELLI, *Le prestazioni*, cit., p. 381.

¹⁵⁸ Si tratta, nel dettaglio, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lett. *a*), *b*), *c*), *d*) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

¹⁵⁹ Così, testualmente, TOZZOLI, Le prestazioni di previdenza complementare, cit., p. 761.

anticipazioni percepite e non reintegrate¹⁶⁰; pertanto, prima di procedere all'erogazione, l'ente erogante (nel nostro caso, la compagnia assicurativa) è tenuta, a fronte di ciascuna richiesta di anticipazione, a controllare che le somme complessivamente liquidate a detto titolo non superino il predetto limite¹⁶¹.

2.2. (Segue) b) Il diritto di riscatto.

Al fine di evidenziare le profonde differenze esistenti tra la disciplina delle polizze pensionistiche e quella dedicata agli ordinari contratti di assicurazione sulla vita, appare rilevante esaminare il peculiare regime del riscatto previsto dall'art. 14 del Decreto¹⁶².

In virtù di tale disposizione, cui soggiacciono tutti gli strumenti di previdenza privata, anche di carattere individuale, l'aderente al PIP può esercitare, prima del perfezionamento del diritto alla prestazione pensionistica, la facoltà di riscatto della posizione maturata in presenza di eventi attinenti alla propria vita espressamente individuati dal legislatore.

Nello specifico, quest'ultimo consente all'aderente il riscatto parziale¹⁶³, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nell'ipotesi di cessazione dell'attività lavorativa cui segua l'inoccupazione (*rectius:* disoccupazione) per un periodo di tempo compreso tra i 12 e i 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

¹⁶⁰ Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

¹⁶¹ Laddove ciò accadesse, "l'importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito". Come accennato dal comma 9, ai fini della determinazione dell'anzianità minima richiesta per le anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

¹⁶² L'art. 14 del Decreto evidenzierebbe «una delle linee di fondo che ispirano il provvedimento, vale a dire l'ampliamento degli spazi di tutela dell'aderente al sistema della previdenza integrativa»: rispetto all'assetto definito dal d.lgs. 124/1993 sono, infatti, «più chiaramente definite le fattispecie alle quali gli statuti ed i regolamenti devono far riferimento per il riscatto totale o parziale della posizione individuale maturata [...]». Così Relazione illustrativa al decreto legislativo recante: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", cit.

¹⁶³ Art. 14, comma 2°, lett. *b*).

L'aderente può, invece, ottenere il riscatto totale della posizione individuale in caso di invalidità permanente che determini la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti la disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. L'aderente non può comunque avvalersi di tale facoltà - il cui esercizio determina la cessazione della partecipazione al PIP¹⁶⁴ - nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, posto che nel medesimo periodo, in presenza di eventi analoghi a quelli elencati, egli può accedere anticipatamente alla prestazione finale¹⁶⁵.

In realtà, l'applicazione di tale disciplina anche ai PIP appare, a nostro avviso, piuttosto problematica sul piano pratico, quantomeno nell'ipotesi in cui l'aderente sia un soggetto estraneo al mondo del lavoro o svolga attività lavorativa in regime di autonomia o di libera professione. Ci sembra, infatti, che per tali soggetti la facoltà di riscatto rimanga, in linea di principio, sulla carta, non potendo certo configurarsi, con riferimento ad essi, eventi come la disoccupazione o la sottoposizione a procedure di mobilità o cassa integrazione, ai quali si è poc'anzi fatto cenno. Potrebbe, forse, trovare un riscontro concreto, anche con riguardo a tali soggetti, la sola facoltà di riscatto totale per grave invalidità permanente laddove quest'ultima possa ritenersi astrattamente idonea a determinare l'inidoneità assoluta dell'aderente allo svolgimento di attività lavorativa. Ma non è questa la sede per approfondire tale questione.

Occorre, piuttosto, soffermarsi sull'ulteriore e peculiare ipotesi di riscatto per il caso di premorienza dell'aderente attualmente prevista dall'art. 14, comma 3°, del Decreto; difatti, la previsione di un simile istituto, ad opera della normativa settoriale, anche nel contesto dei contratti assicurativi preordinati all'attuazione di piani pensionistici individuali ha sollevato, come vedremo, non pochi dubbi interpretativi in ordine alla natura giuridica di tali figure¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Art. 12, comma 7°, Schema di Regolamento PIP, il quale precisa che tale effetto consegue anche al trasferimento della posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare.

 $^{^{165}}$ V. supra.

¹⁶⁶ V. infra.

Al riguardo, la disciplina in vigore¹⁶⁷ stabilisce che, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche; in mancanza di eredi o beneficiari, la posizione maturata presso le forme pensionistiche individuali, anche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, sarà devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro¹⁶⁸.

Resta, allora, da domandarsi se, al di fuori delle ipotesi di riscatto sopra illustrate, ai contratti assicurativi in esame possa trovare applicazione il riscatto di cui all'art. 1925 c.c.; se, cioè, l'assicurato-aderente possa determinare lo scioglimento dal rapporto contrattuale (e così ottenere la restituzione di una parte dei premi versati) anche in assenza degli specifici eventi della vita individuati dalla normativa settoriale, purché sussistano le condizioni cui, notoriamente, è subordinato il riscatto codicistico, ossia la costituzione della riserva matematica e le certezza nell'*an debeatur* della prestazione assicurativa.

Ebbene, tale quesito, che meriterebbe una riflessione più approfondita di quella consentita in questa sede sembrerebbe doversi risolvere in senso negativo; ciò soprattutto alla luce delle indicazioni provenienti al riguardo dalla Commissione di vigilanza.

Quest'ultima, infatti, nel determinare il contenuto che il regolamento dei PIP, parte integrante di tali contratti, deve assumere affinché le imprese istitutrici, incaricate della sua predisposizione, possano ottenerne la preventiva

¹⁶⁷ Anche sotto questo profilo, il d.lgs. 252/2005 ha, introdotto importanti novità rispetto al precedente assetto normativo in tema di previdenza complementare: la disciplina dettata dall'abrogato d.lgs. 124/1993 era, infatti, caratterizzata da una diversificazione del regime del riscatto per il caso di premorienza fondata sul carattere collettivo o individuale dell'adesione. Nel primo caso, il riscatto era previsto in favore del coniuge, dei figli e, se viventi a carico, dei genitori dell'aderente defunto (art. 10, comma 3-ter); nel caso, invece, di adesione individuale, tale facoltà veniva riconosciuta agli eredi (art. 10, comma 3-quater). Peraltro, la formulazione dell'attuale disciplina presenta profili di criticità sui quali sia gli interpreti che la Commissione di vigilanza sono stati chiamati a prendere posizione. Sul punto, più diffusamente, ZAMPINI, Trasferimento e riscatto delle posizioni individuali, in CINELLI (a cura di), La previdenza complementare (Art. 2123), cit., p. 564 s.; PALLINI, La «mobilità» tra le forme pensionistiche complementari, in TURSI (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario sistematico, cit., p. 803 s.

¹⁶⁸ In mancanza di eredi o beneficiari designati, le somme corrispondenti alla posizione maturata dall'aderente presso forme pensionistiche di natura collettiva resteranno, invece, acquisite al fondo pensione.

approvazione, prescrive l'inserimento in tale documento della clausola secondo la quale, al di fuori di quelle tipizzate dal legislatore, non sono previste ulteriori ipotesi di riscatto della posizione maturata¹⁶⁹.

Sul piano della tutela dell'aderente e/o dei suoi eredi o dei beneficiari eventualmente designati, occorre da ultimo ricordare che la disciplina, anche regolamentare, vigente in materia¹⁷⁰ pone a carico delle forme pensionistiche e delle compagnie assicurative istitutive di PIP, che abbiano accertato la sussistenza dei relativi requisiti, l'obbligo di provvedere agli adempimenti conseguenti al riscatto con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della relativa richiesta¹⁷¹.

3. Il regime di pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità delle prestazioni di previdenza complementare.

A chiusura dell'analisi degli aspetti più salienti dell'attuale disciplina delle prestazioni offerte dalle polizze pensionistiche, appare fondamentale osservare

¹⁶⁹ Art. 12, comma 5°, Schema di Regolamento PIP. La previsione di ulteriori e diverse ipotesi di riscatto da parte delle forme pensionistiche complementari sembrerebbe, invece, ammissibile alla luce della formulazione delle disposizioni dettate dall'art. 14 con riguardo al trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di riscatto. Se, infatti, il legislatore sottopone ad un regime di tassazione agevolata le somme percepite dall'aderente nelle suddette ipotesi "tipizzate" di riscatto (comma 4°, in virtù del quale su tali somme è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali) il medesimo trattamento di favore non trova invece applicazione in caso di riscatto "per cause diverse" (comma 5°, in base al quale alle stesse si applica una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 23%).

¹⁷⁰ Artt. 14, comma 8°, del Decreto e 12, comma 6°, Schema di regolamento PIP.

¹⁷¹ Il medesimo obbligo grava sulle imprese assicurative che abbiano istituito un PIP in caso di richiesta di trasferimento della posizione individuale presso un'altra forma pensionistica. Peraltro, non può non segnalarsi che, contrariamente ai principi sanciti dal legislatore, gli aderenti ai cc.dd. PIP nuovi sono soliti incontrare notevoli difficoltà nell'esercizio delle facoltà di trasferimento e di riscatto. Non a caso, «gli esposti relativi ai PIP nuovi hanno riguardato soprattutto le problematiche connesse alla gestione amministrativa. In tale ambito, quasi l'80 per cento dei casi è inerente a ritardi nell'esecuzione delle richieste di trasferimento mentre nel 26 per cento dei casi si tratta della mancata esecuzione delle richieste di anticipazione e riscatto»: così COVIP, Relazione per l'anno 2013, cit., p. 111. Peraltro, già nel corso del 2012 quasi il 50% degli esposti relativi ai PIP nuovi ha riguardato le problematiche incontrate dagli aderenti in relazione a richieste di trasferimento: essi hanno, infatti, lamentato "tempi di espletamento delle pratiche eccessivamente lunghi e richieste di documentazione di non immediata evidenza quanto a utilità e necessità", spesso determinati della prassi di alcune compagnie di richiedere, al fine del trasferimento, l'originale di polizza. Cfr. COVIP, Relazione per l'anno 2012, in www.covip.it, p. 137.

che essa, in conformità ai criteri di delega¹⁷², prevede un'importante novità, che rappresenta al contempo uno dei tratti che maggiormente distinguono le polizze in esame dai tradizionali contratti di assicurazione sulla vita.

Come è noto, l'art. 1923, comma 1°, c.c. prevede, con riferimento a questi ultimi, che "le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare".

Il legislatore ha sancito, in tal modo, il principio della impignorabilità ed insequestrabilità assoluta delle somme riconducili al contratto di assicurazione sulla vita, così interamente sottratte alle pretese degli eventuali creditori dell'avente diritto¹⁷³.

All'esito dell'intenso dibattito che ne è scaturito sul piano ermeneutico e che ha trovato il suo punto d'approdo nella sottoposizione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio cristallizzato nell'art. 1923, comma 1°, c.c. può ritenersi la più limpida espressione della funzione previdenziale dell'assicurazione sulla vita¹⁷⁴; di qui, la portata generale della corrispondente tutela, estesa a tutti i crediti vantati verso l'assicuratore, compresi quelli derivanti dall'esercizio del diritto di riscatto, con l'unico limite – secondo l'opinione prevalente – delle somme già riscosse dal beneficiario e confuse nel suo patrimonio¹⁷⁵.

¹⁷²Art. 1, comma 2, lett. *e*), n. 11, l. 243/2004.

¹⁷³ L'art. 1923, comma 1°, c.c. è annoverato tra le deroghe alla garanzia patrimoniale del debitore *ex* art. 2740 c.c., espressamente previste dal legislatore. I creditori del contraente potranno comunque beneficiare, con riferimento ai premi pagati in pregiudizio delle proprie ragioni, della tutela loro accordata dall'art. 1923 comma 2°, c.c., ai sensi del quale "sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni".

¹⁷⁴ Sulla funzione previdenziale come elemento che connota, sul piano causale, i tradizionali contratti di assicurazione sulla vita e per gli opportuni riferimenti bibliografici, v. *supra*, cap. I.

¹⁷⁵ Tra le disposizioni codicistiche in tema di assicurazione sulla vita, l'art. 1923 c.c. è quella che sollevato i maggiori dubbi interpretativi, tanto che sulla soluzione di questi ultimi sia la dottrina che la giurisprudenza si sono mostrate divise. Il dibattito ha riguardato, in particolare, l'individuazione della *ratio* della norma e la delimitazione dell'ambito di operatività della stessa sotto tre diversi profili: quello "temporale", rispetto al quale, all'opinione (minoritaria) di chi sosteneva l'estensione della suddetta tutela anche alle somme già riscosse dall'avente diritto, si è contrapposta con successo quella (sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie) favorevole alla limitazione dell'impignorabilità ai soli crediti maturati verso l'impresa assicurativa, ossia alle sole somme ancora nella disponibilità di quest'ultima; quello "oggettivo", concernente l'applicabilità del divieto alla sola prestazione assicurativa in capitale o rendita ovvero anche alle somme spettanti all'assicurato a titolo di riscatto della polizza; e, infine, quello riguardante il

Diversa è la disciplina cui soggiacciono i contratti di assicurazione sulla vita della previdenza complementare: l'art. 11, comma 10°, del Decreto delinea, infatti, con riguardo a tutte le forme pensionistiche complementari, compresi i PIP, un regime di pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità¹⁷⁶ articolato ed eterogeneo, in quanto differenziato in ragione della fase di svolgimento (contributiva o previdenziale) del rapporto e della tipologia di prestazione spettante all'aderente.

Nello specifico, dopo aver confermato l'intangibilità delle posizioni individuali nella fase di accumulo¹⁷⁷, la disposizione in esame prevede

rapporto tra l'art. 1923 c.c. e l'eventuale fallimento dell'assicurato. Sotto quest'ultimo profilo, il dibattito si è concentrato soprattutto sugli effetti prodotti dalla dichiarazione di fallimento sui contratti di assicurazione sulla vita in corso e, con riguardo all'ipotesi (ritenuta preferibile) contraria ad un automatico scioglimento del rapporto, sulla legittimazione del curatore ad esercitare in luogo del fallito il diritto di riscatto al fine di acquisirne il valore alla massa fallimentare. Nel senso dell'applicabilità dell'art. 1923 c.c. anche in caso di fallimento, il quale non comporterebbe lo scioglimento automatico del contratto di assicurazione sulla vita ed escluderebbe la possibilità di acquisire all'attivo fallimentare tutte le somme dovute all'assicurato, comprese quelle a titolo di riscatto, si è pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite, che ha così risolto il contrasto emerso sul punto: Cass., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8271, in Resp. civ. prev., 2008, p. 1280 ss., con nota di BUGIOLACCHI, Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti alla soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente; in Foro it., 2008, c. 1434 ss., con nota di FERRARI, La funzione previdenziale fra diritto pubblico e diritto privato; nonché in Giust. civ., 2009, p. 2489, con nota di LUBERTI, Le Sezioni Unite della Cassazione su funzione previdenziale dell'assicurazione sulla vita, esercizio del diritto di riscatto e revocatoria fallimentare delle somme corrisposte a titolo di premio. Sul tema, v. anche LANDINI, Fallimento e assicurazione sulla vita, in Ass., 2008, p. 341 ss.; SEVERI, Funzione previdenziale e limitazione della garanzia patrimoniale, in Resp. civ. prev., 2009, p. 2371 ss.; SIRI, Rischio finanziario, assicurazione sulla vita ed esclusione dal patrimonio fallimentare, in Giur. comm., 2013, p. 613 ss.

176 L'espressa regolamentazione della cedibilità dei crediti maturati nei confronti delle forme pensionistiche complementari costituisce un primo profilo differenziale della disciplina alla quale sono assoggettati i PIP rispetto a quella codicistica in tema di assicurazione sulla vita. Come si è visto, l'art. 1923 c.c. non fa menzione della cedibilità, limitandosi ad escludere il pignoramento o il sequestro: su tali basi è stata pacificamente ammessa la cessione, anche totale, dei crediti assicurativi, salvo poi interrogarsi sulla possibilità di estendere la tutela offerta dall'art. 1923, comma 1°, c.c. anche al cessionario del credito (che non sia al contempo cessionario dell'intera posizione contrattuale, essendo del tutto pacifica l'operatività del divieto in favore di quest'ultimo.

177 Come efficacemente osservato dai primi commentatori della nuova disciplina della previdenza complementare, prima della riforma del 2005 il principio dell'intangibilità del montante accumulato era già desumibile dal sistema non solo per i fondi dotati di soggettività giuridica, ma anche con riguardo alle forme pensionistiche complementari costituite nella forma del patrimonio destinato, per effetto del rinvio agli effetti di cui all'art. 2117 c.c. già contenuto nell'art. 4, comma 2°, del d.lgs. 124/1993. In tal senso, PANDOLFO, Prime osservazioni sulla nuova legge sulla previdenza complementare a mò di (parziale) commento del d.lgs. 252/2005, cit., p. 165 s. Sul punto, v. anche PROCOPIO, Pignorabilità e sequestrabilità delle polizze vita e delle posizioni previdenziali complementari, in Dir. ec. ass., 2010, p. 328 ss., il quale evidenzia che, in virtù dell'art. 2117 c.c. (applicabile anche ai fondi pensione e ai PIP in virtù del suddetto richiamo), i fondi speciali costituiti dall'imprenditore per finalità assistenziali e previdenziali rimangono strettamente vincolati al loro scopo istituzionale e sono sottratti all'azione esecutiva dei creditori sia dell'imprenditore che del lavoratore che ne sia destinatario. Ciò in quanto le somme che vi confluiscono non fanno più parte del patrimonio di chi le ha versate, bensì del patrimonio del

l'assoggettamento delle prestazioni pensionistiche in capitale e/o rendita e delle anticipazioni per spese sanitarie agli stessi vincoli di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Vincoli – prosegue la norma – ai quali sono, viceversa, sottratti i crediti aventi ad oggetto le somme erogabili a titolo di riscatto o a titolo di anticipazione per spese diverse da quelle sanitarie¹⁷⁸.

Per quanto concerne le prestazioni in capitale e/o rendita e le anticipazioni per spese sanitarie, chiarito che un'interpretazione del dato normativo coerente con i principi generali dell'ordinamento impone di riferire i vincoli richiamati non alle somme già erogate a detto titolo ma, più correttamente, ai corrispondenti crediti¹⁷⁹, occorre precisare che i limiti alla pignorabilità delle pensioni obbligatorie, ai quali esse soggiacciono in virtù dell'espresso richiamo operato dal

fondo, con conseguente impossibilità che esse siano poste a garanzia delle obbligazioni da questi eventualmente assunte.

¹⁷⁸ Sul punto, v. Tozzoli, Le prestazioni di previdenza complementare, cit., p. 765, secondo la quale la scelta legislativa di escludere i crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze dell'aderente, ovvero di riscatto totale o parziale, dall'ambito di operatività dei suddetti limiti confermerebbe «la presenza di rilevanti spazi di libera esplicazione dell'autonomia individuale nella disposizione delle prestazioni, pur nel contesto di una disciplina che ne accentua il collegamento con quelle della previdenza pubblica». V., tuttavia, i rilievi critici di ZUMBO, Disponibilità del diritto del singolo alla contribuzione ed alla prestazione: pignorabilità, cedibilità e sequestrabilità della posizione di previdenza complementare, in PESSI (a cura di), La previdenza complementare in Italia, cit., p. 155 s., secondo il quale «benché sia comprensibile l'intenzione del legislatore di non porre vincoli eccessivi alla disponibilità delle prestazioni erogate dai fondi pensione, finalizzata a rendere più "appetibile" l'adesione dei lavoratori alle forme di previdenza complementare» tale opzione non appare coerente con la finalità, attribuita a quest'ultime, di concorrere a garantire l'adeguatezza delle prestazioni ex art. 38, comma 2°, Cost.; infatti, « non si può non sottolineare che se il secondo pilastro deve realizzare i medesimi principi cui è deputato il primo pilastro, non ha senso svuotare di significatività le somme erogate dai fondi pensione (a titolo di riscatto e/o di anticipazioni non connesse a spese sanitarie) con l'esenzione dai limiti alla disponibilità da parte del beneficiario di tali somme (nonché, a maggior ragione, dalla relativa aggredibilità da parte dei creditori)».

179 È stato condivisibilmente osservato che un'interpretazione della disposizione in esame strettamente aderente al suo tenore letterale porterebbe ad estendere i suddetti vincoli anche alle somme già erogate, a titolo di prestazione o di anticipazione per spese sanitarie. In tal modo, però, somme già entrate nel patrimonio dell'aderente, e in esso confuse, finirebbero per essere sottratte alla libera disponibilità di quest'ultimo o all'ambito delle relative garanzie patrimoniali; ciò, in contrasto con il principio cardine della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., e con il regime di pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità proprio delle pensioni obbligatorie, concernente i relativi crediti, e non anche le somme già erogate a tale titolo. Così TOZZOLI, *Le prestazioni di previdenza complementare*, cit, p. 763, la quale sottolinea che tale conclusione risulta corroborata dalla stessa formulazione della disposizione in esame, che, come si è visto, nel prosieguo esclude dall'applicazione dei suddetti vincoli i "crediti" aventi ad oggetto le somme erogabili a titolo di riscatto o a titolo di anticipazione per spese diverse da quelle sanitarie.

Decreto, sono quelli previsti dall'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827¹⁸⁰ e dall'articolo 2 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180¹⁸¹.

Entrambe le disposizioni¹⁸² hanno costituito oggetto di una vicenda giurisprudenziale piuttosto complessa¹⁸³, all'esito della quale il Giudice delle Leggi ne ha dichiarato l'incostituzionalità, escludendo, in tal modo, che la tutela costituzionale dei diritti dei pensionati possa tradursi in un generale divieto di pignorabilità dell'intera pensione¹⁸⁴.

Nell'ottica del contemperamento della tutela del valore della previdenza con quella delle ragioni dei creditori che intendano soddisfarsi sui beni del debitore, la Consulta ha, dunque, ammesso l'impignorabilità assoluta della sola quota del trattamento pensionistico che corrisponda al c.d. *minimun* vitale, cioè che sia necessaria ad assicurare al pensionato "mezzi adeguati alle esigenze di vita" conformemente a quanto disposto, in ossequio a criteri di solidarietà sociale, dal secondo comma dell'art. 38 Cost. 185. Oltre la soglia del minimo vitale, i crediti di

 $^{^{180}}$ "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, dalla l. 6 aprile 1935, n. 1155.

¹⁸¹ Si tratta del "testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni". Per un maggiore approfondimento in ordine alle criticità legate all'estensione di tali vincoli anche alle prestazioni di previdenza complementare, v., per tutti, TOZZOLI, *Le prestazioni di previdenza complementare*, cit., pp. 763-765.

Tali disposizioni, nel delineare il trattamento cui soggiacciono, sotto il profilo in esame, le pensioni, rispettivamente, degli ex lavoratori privati e degli ex dipendenti pubblici, sanciva la regola generale dell'insequestrabilità, impignorabilità ed incedibilità assoluta.

¹⁸³ Per una compiuta descrizione dell'evoluzione della disciplina in tema di pignorabilità delle pensioni, e delle prestazioni previdenziali in genere, erogate dal c.d. primo pilastro, v. LONGOBARDI, L'inapplicabilità dei limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni a seguito del decreto c.d. «Salva Italia», in Riv. giur. sarda, 2015, 3, II, p. 79 ss.

¹⁸⁴ Corte cost., 20 novembre – 4 dicembre 2002, n. 506 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 nella parte in cui esclude la pignorabilità "per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS [...]".

¹⁸⁵ Il Giudice delle Leggi ha osservato che "il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di < mezzi adeguati alle loro esigenze di vita > non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei < mezzi adeguati alle esigenze di vita > che la Costituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale". Restano ferme le eccezioni al regime di impignorabilità assoluta previste, a tutela di crediti qualificati, dal legislatore o dalla stessa Consulta: in particolare, le pensioni obbligatorie restano pignorabili, nei limiti, rispettivamente, di un terzo e di un quinto del loro ammontare, e senza salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo, per crediti alimentari (Corte cost., 22-30 novembre 1988, n. 1041) e tributari (Corte cost., 20-22 novembre 2002, n. 468). Sul punto, v. Circolare INPS 26 febbraio 2003, n. 43.

natura pensionistica, e previdenziale in genere, saranno, al contrario, pignorabili, seppur nei limiti percentuali fissati dal legislatore¹⁸⁶.

Le conseguenze sul versante della previdenza privata sono di immediata evidenza: per effetto dell'espresso rinvio alle garanzie proprie delle pensioni obbligatorie, anche le prestazioni offerte dalle forme pensionistiche complementari non dovrebbero ritenersi interamente sottratte alle pretese dei creditori e all'operatività del generale principio di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. Più nel dettaglio, anche la pensione integrativa e le anticipazioni per spese sanitarie dovrebbero ritenersi soggette ad un vincolo di impignorabilità assoluta per la sola parte necessaria a garantire all'interessato i mezzi adeguati alle esigenze di vita di cui all'art. 38, comma 2°, Cost.; per la parte residua, esse, al pari delle pensioni obbligatorie, dovrebbero, invece, ritenersi pignorabili, per qualsiasi credito, nei limiti di un quinto del loro ammontare.

Non può, dunque, passare inosservata l'infelice formulazione della norma: essa, infatti, non solo ripropone il problema dell'individuazione del fondamento costituzionale della previdenza integrativa e della ricostruzione del suo rapporto

¹⁸⁶ Corte cost., 20 novembre – 4 dicembre 2002, n. 506, cit., ha precisato che l'individuazione della quota corrispondente al c.d. minimo vitale impignorabile è rimessa alla discrezionalità del legislatore, unico titolare della relativa competenza. Sul punto si è tuttavia registrata una prolungata inerzia del legislatore. Di qui il dibattito circa la possibilità di dare concreta applicazione al dictum della Corte Costituzionale: respinta l'opinione secondo cui in assenza di parametri legislativi avrebbe dovuto continuare ad applicarsi il regime dell'impignorabilità assoluta previsto, in linea di principio, dalle norme censurate, il Giudice di legittimità, investito della questione, ha in più occasioni affermato che l'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, in quanto tale, legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità - con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati - è rimessa, in difetto di specifici interventi in tal senso, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata (in tal senso, Cass. (ord.), 18 novembre 2014, n. 24536, in www.giustiziacivile.com, con nota di TRAPUZZANO; Cass., 26 agosto 2014, n. 18225; Cass., 7 agosto 2013, n. 18755; Cass., 22 marzo 2011, n. 6548). L'individuazione del minimo vitale ad opera dei giudici di merito è risultato, però, potenzialmente foriero di disparità di trattamento a fronte di casi pressoché identici. Pertanto, il legislatore ha finalmente provveduto a determinare l'entità del minimo vitale con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con L. 6 agosto 2015, n. 132. Quest'ultimo ha aggiunto all'interno dell'art. 545 c.p.c. un nuovo comma 7°, in virtù del quale: "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge".

con la previdenza obbligatoria¹⁸⁷, ma, per quanto più strettamente attiene alle polizze pensionistiche in esame, segna un vero e proprio punto di rottura rispetto alla disciplina dettata dall'art. 1923 c.c.

Infatti, se già appare singolare che, all'interno del sistema, istituti caratterizzati da un'analoga natura previdenziale – quali gli atti di previdenza obbligatoria e l'assicurazione sulla vita – siano destinatari di una tutela di intensità differente¹⁸⁸, ancor più paradossale è che all'interno, per così dire, del tipo del contratto di assicurazione sulla vita, i PIP, benché connotati - come si vedrà - da una funzione previdenziale ben più pregnante di quella riconosciuta alle ordinarie polizza vita, soggiacciano ad una disciplina certamente meno favorevole di quella dettata, con riferimento a queste ultime, dal citato art. 1923 c.c.

4. Il regime fiscale. Cenni.

I contratti di assicurazione destinati all'attuazione di piani pensionistici individuali costituiscono oggetto di una disciplina legislativa di particolare favore sotto il profilo fiscale: ad essi si applicano, infatti, le medesime disposizioni in

¹⁸⁷ Sul punto, v. i rilievi critici di Tursi, Gli irrisolti problemi teorici e sistematici della previdenza complementare, in Dir. econ. ass., 2010, p. 698, il quale, con riferimento alla prevista estensione del regime proprio delle prestazioni della previdenza obbligatoria a quelle della previdenza integrativa, evidenzia che «o la previdenza complementare è per definizione tutta al di fuori della zona garantita dai mezzi adeguati alle esigenze di vita, e allora quel principio non può essere esteso alla previdenza complementare; oppure non è così, e allora andrebbe, ancora una volta e da capo, ulteriormente rimeditata la natura del rapporto tra previdenza complementare e previdenza di base». Secondo ZUMBO, Disponibilità del diritto del singolo alla contribuzione ed alla prestazione: pignorabilità, cedibilità e sequestrabilità della posizione di previdenza complementare, cit., p. 155, la scelta del legislatore sarebbe riconducile all'intento di «funzionalizzare la previdenza complementare a quella sociale», affinchè sia pienamente realizzato il precetto costituzionale di adeguatezza delle prestazioni di cui all'art. 38 Cost.

¹⁸⁸ Così Ferrari, *La funzione previdenziale fra diritto pubblico e diritto privato* (nota a Cass., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8271), in *Foro it.*, 2008, c. 1434 s., il quale sottolinea come sul tema dell'incidenza della funzione previdenziale sulla tangibilità delle somme dovute all'assicurato si prospetti, in virtù delle sentenze della Corte di Cassazione, da un lato, e della Corte costituzionale, dall'altro, «il paradosso di una funzione previdenziale che rende assolutamente intangibili le somme scaturenti da rapporti contrattuali di assicurazione privata, ma non consente la stessa tutela per quelle dovute nell'ambito dei rapporti di assicurazione sociale, che viceversa lo sono parzialmente. Paradosso che si coglie in tutta la sua portata se si considera che la tutela rafforzata, in tal modo, finisce con l'essere garantita non dalla norma di diritto pubblico ma da quella di diritto privato».

materia di trattamento tributario dettate dal Decreto per le altre forme di previdenza complementare.

Al fine di incentivare l'iscrizione alle diverse strutture deputate alla realizzazione del fine previdenziale, il legislatore prevede uno speciale regime di tassazione agevolata che interessa tutti i diversi momenti in cui, come si è già avuto modo di osservare¹⁸⁹, si articola il fenomeno della previdenza privata.

Per quanto concerne la fase di contribuzione, la disciplina in materia consente all'aderente di godere di una riduzione dell'imposta sul reddito, deducendo dal proprio reddito imponibile complessivo, fino ad un massimo di 5.164,57 euro, i contributi e i premi destinati al finanziamento della forma pensionistica¹⁹⁰.

Il medesimo *favor* anima le disposizioni tributarie relative alla fase di gestione finanziaria del risparmio previdenziale: esse fissano, infatti, all'11% l'aliquota applicabile per la tassazione dei rendimenti conseguiti, prevedendo, così, un trattamento fiscale leggermente più favorevole rispetto a quello cui soggiacciono le altre forme di risparmio gestito, i cui rendimenti sono attualmente tassati con l'aliquota del 12,5%.

I vantaggi fiscali previsti dal legislatore riguardano, infine, il momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Queste ultime sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 15%. Peraltro, l'aliquota applicata si riduce progressivamente per effetto della maggiore permanenza nella forma pensionistica; nello specifico, a partire dal sedicesimo anno di partecipazione al sistema, essa si riduce annualmente di 0,3 punti percentuali, fino ad un massimo di 6 punti percentuali¹⁹¹.

¹⁹⁰ Art. 8, comma 4°, d.lgs. 252/2005.

¹⁸⁹ V. supra.

¹⁹¹ Art. 11, comma 6°, d.lgs. 252/2005, il quale precisa che "nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta [...] è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti".

Occorre, peraltro, rammentare che con la 1. 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del d.l. 24 aprile 2014 n. 66, sono state introdotte significative modifiche alla disciplina fiscale della previdenza complementare¹⁹².

Tra queste, merita di essere segnalato il previsto innalzamento, per l'anno 2014, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17, comma 1°, del Decreto, elevata all'11,5 %¹⁹³; alla luce della formulazione delle norme sopra richiamate e dell'intenzione (almeno dichiarata) del legislatore, il nuovo regime fiscale dovrebbe comunque avere efficacia soltanto temporanea¹⁹⁴.

La successiva legge 23 dicembre 2014, n. 190 ¹⁹⁵ ha operato con riferimento a tutte le forme pensionistiche complementari, comprese quelle assicurative, un ulteriore innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione maturati nel periodo di imposta¹⁹⁶, fissandola al 20 %; con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014.¹⁹⁷

5. La natura giuridica.

L'evidente diversità del regime dei PIP rispetto a quello proprio degli ordinari contratti di assicurazione sulla vita, emersa dall'illustrazione della

¹⁹² Recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e meglio noto come d.l. IRPEF. Per l'esatta individuazione dei redditi di natura finanziaria interessati dalle novità fiscali introdotte dal decreto in parola, si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014, la quale in ordine all'innalzamento al 26% della tassazione dei redditi di natura finanziaria, previsto dall'art. 3, comma 1°, d.l. IRPEF, precisa che, con riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 252/2005, l'aliquota del 26% non si applica al risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta dalle medesime.

¹⁹³ Art. 4, comma 6-ter, d.l. IRPEF.

¹⁹⁴ I fondi pensione e le compagnie assicurative che abbiano istituito PIP dovranno, conseguentemente, provvedere all'aggiornamento delle disposizioni in materia fiscale contenute nei documenti da esse predisposti. Sul punto, v. Circolare COVIP n. 4842 del 16 luglio 2014, con la quale la Commissione, su impulso delle forme pensionistiche, ha ammesso che l'aggiornamento della Nota informativa possa avvenire, anche nel caso di specie (pur non contemplato tra quelli previsti dall'art. 4 della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008, recante il *Regolamento sulle modalità di adesione alle forma pensionistiche complementari*), mediante l'utilizzo di un Supplemento, da allegare alla medesima. Ciò in considerazione del carattere temporaneo della modifica legislativa e dell'esigenza di contenere gli oneri, gravanti sulle forme previdenziali, legati alla ristampa dell'intera sezione della Nota informativa interessata dall'aggiornamento.

¹⁹⁵ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("legge di stabilità 2015"), art. 1, commi 621, 622 e 624.

¹⁹⁶ Contemplata dall'art. 17, comma 1°, del Decreto.

¹⁹⁷ Sul punto, v. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 13 febbraio 2015, p. 4.

disciplina appena effettuata, pone, in particolare, all'attenzione dell'interprete due interrogativi.

Si tratta, in primo luogo, di comprendere se la sottoposizione dei contratti assicurativi di cui si discorre alla disciplina della previdenza complementare, poc'anzi tratteggiata, debba indurre ad individuare nei medesimi un nuovo tipo negoziale, diverso dall'assicurazione sulla vita di cui agli artt. 1882 e 1919 ss. c.c.; e ciò, eventualmente, anche nell'ipotesi in cui il contratto scelto ai fini dell'attivazione del PIP sia una polizza rivalutabile di ramo I, la cui natura propriamente assicurativa non è mai stata, fino a questo momento, revocata in dubbio¹⁹⁸.

La possibile realizzazione di piani di previdenza individuale mediante la stipulazione di polizze del tipo *unit linked*, notoriamente caratterizzate dalla presenza di una componente finanziaria tanto marcata da aver indotto il legislatore, all'esito di un travagliato *iter* interpretativo, a qualificarli come veri e propri prodotti finanziari¹⁹⁹, solleva poi un ulteriore quesito: se, in tal caso, il contratto offerto dalle compagnie assicurative possa ancora ritenersi connotato in misura significativa da quella funzione squisitamente previdenziale che, anche secondo la più recente giurisprudenza²⁰⁰, contraddistingue i contratti di assicurazione sulla vita propriamente detti; o se, invece, esso abbia natura

¹⁹⁸ Le polizze rivalutabili, pur essendo caratterizzate dalla variabilità delle prestazioni contrattuali, rendono partecipe l'assicurato del solo rendimento delle riserve tecniche ad esse afferenti. Pertanto, l'entità della prestazione assicurativa potrà eventualmente aumentare, ma mai diminuire nel corso del rapporto, rispetto a quella preventivata. L'esigenza dell'assicurato di soddisfare gli eventuali bisogni della vita contemplati è, dunque, pienamente tutelata, con la conseguenza che tali figure devono ritenersi connotate da una funzione squisitamente previdenziale e, per l'effetto, ascrivibili alla categoria dei contratti di assicurazione sulla vita propriamente detti. In tal senso, cfr. GAMBINO, Mercato finanziario, attività assicurativa e risparmio previdenziale, cit., p. 20 s.; FANELLI, Assicurazione vita e intermediazione finanziaria, in Ass., 1986, I, p. 200 s.; CORRIAS, Previdenza, risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita, cit., p. 94 s.; BUGIOLACCHI, L'assicurazione vita, in ALPA (a cura di), Le assicurazioni private, cit., p. 2743 s.

¹⁹⁹ Non appare opportuno, in questa sede, soffermarsi sul lungo dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, concernente la qualificazione giuridica delle polizze *linked*; basti qui ricordare che la controversa questione della natura assicurativa ovvero finanziaria di tali contratti ha trovato soluzione, sul piano legislativo, con l'emanazione del d.lgs. 303/2006, correttivo della nota legge sulla tutela del risparmio n. 262/2005. Con tale provvedimento il legislatore, come vedremo, ha introdotto all'interno del t.u.f. la nozione di "prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione" e vi ha incluso le polizze *linked*, prendendo così definitivamente atto della loro natura finanziaria. Sul tema, v., per tutti, E. PIRAS *Le polizze variabili nell'ordinamento italiano*, cit., p. 11 ss

²⁰⁰ In tal senso, Cass., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8271, *cit.*, p. 1282; v. anche Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1603.

finanziaria e si collochi, dunque, in posizione di fungibilità rispetto agli ordinari strumenti di investimento.

In ordine al primo aspetto, già prima dell'entrata in vigore dell'attuale assetto normativo, la disciplina dedicata alle polizze pensionistiche ha sollevato non pochi dubbi in ordine alla riconducibilità delle stesse entro lo schema tipico dell'assicurazione sulla vita, delineato dagli artt. 1882 e 1919 ss. c.c..

I primi commentatori della novella legislativa del 2000²⁰¹ hanno, infatti, evidenziato come l'obiettivo di assicurare la piena equiparazione dei PIP agli altri strumenti di previdenza privata contemplati dalla disciplina di settore (ossia, i fondi pensione) abbia determinato la sottoposizione degli stessi ad un regime caratterizzato da una vera e propria alterazione di alcune vicende tipiche dell'assicurazione sulla vita²⁰².

Si è evidenziato, in particolare, il carattere vincolante della disciplina originariamente dedicata ai PIP, fortemente limitativa dell'autonomia negoziale delle parti e, dunque, incompatibile con facoltà generalmente riconosciute al contraente una tradizionale polizza vita, nonchè l'inserimento, nello schema contrattuale, di istituti – quale il riscatto per il caso di premorienza – non contemplati dalla disciplina codicistica delle assicurazioni sulla vita, e difficilmente conciliabili con la stessa²⁰³.

Sulla scorta di tali osservazioni, i PIP sono stati definiti, talvolta, contratti di assicurazione di diritto speciale, talaltra un autonomo sottotipo di assicurazione sulla vita, così escludendosi la loro configurabilità come un nuovo tipo negoziale, estraneo allo schema di cui all'art. 1882 c.c.²⁰⁴.

Peraltro, come si è già avuto modo di osservare, anche la normativa attualmente vigente in materia di PIP, seppur con le novità sopra segnalate,

²⁰¹ Per tutti, VOLPE PUTZOLU e OTTAVIANI, Le polizze pensionistiche. Un nuovo tipo di assicurazione sulla vita?, in Ass., 2001, p. 311 ss.

²⁰² In tal senso, GIAMPAOLINO, *Assicurazione – III) Assicurazione sulla vita (aggiornamento)*, in *Enc. giur.*, III, Roma, 2002, p. 5.

²⁰³ Facoltà quali: il libero esercizio del riscatto in presenza delle relative condizioni; le anticipazioni su polizza; la cessione, il pegno e il vincolo delle somme assicurate; la conversione integrale della rendita in capitale; l'anticipazione della scadenza del termine di differimento. Così VOLPE PUTZOLU e OTTAVIANI *Le polizze pensionistiche. Un nuovo tipo di assicurazione sulla vita?*, cit., p. 330 s.

²⁰⁴ VOLPE PUTZOLU e OTTAVIANI Le polizze pensionistiche. Un nuovo tipo di assicurazione sulla vita?, cit., p. 331.

presenta significativi tratti differenziali rispetto alla disciplina, codicistica e non, del contratto di assicurazione sulla vita e, segnatamente, rilevanti limitazioni all'autonomia delle parti che non trovano corrispondenza nell'ambito di quest'ultima.

Ci si potrebbe, allora, domandare se conclusioni analoghe a quelle che si è poc'anzi tentato di sintetizzare siano state riproposte a seguito dell'emanazione dell'attuale disciplina dei PIP o se, invece, le novità recate da quest'ultima abbiano determinato un mutamento dell'indirizzo dottrinale formatosi in ordine all'individuazione della natura giuridica dei contratti in parola.

Problema, quest'ultimo, che, peraltro, potrebbe attualmente ritenersi complicato da ulteriori, equivoche, indicazioni rivenienti dal tessuto regolamentare relativo ai contratti di assicurazione sulla vita. Ci si riferisce, in particolare, al Regolamento ISVAP n. 35/2010²⁰⁵ che, nel definire i "prodotti assicurativi vita", rinvia ai contratti di cui all'art. 2, comma 1°, c. ass., ma esclude dal novero degli stessi, oltre alle polizze *linked* e ai contratti di capitalizzazione, i "prodotti assicurativi aventi finalità previdenziali ai sensi del d.lgs. 252", ossia i PIP.

Ebbene, pur in presenza di tale indicazione normativa e malgrado le peculiarità disciplinari che i nostri contratti ancora presentano rispetto al modello comune di assicurazione sulla vita, la dottrina che, a seguito della più volte menzionata terza riforma del sistema di previdenza complementare, si è occupata dei PIP non ha mutato avviso. È, infatti, opinione pressoché unanime²⁰⁶ che i contratti di cui si discorre rispondano al paradigma dell'art. 1882 c.c. e, più precisamente, allo schema dell'assicurazione di sopravvivenza con rendita differita; con essi l'impresa assicurativa assume, dietro versamento di un premio, l'obbligo di corrispondere all'assicurato un capitale e/o una rendita alla scadenza di un termine di differimento, coincidente con il verificarsi di un evento attinente

²⁰⁵ V. supra.

²⁰⁶ Nel senso della riconducibilità dei PIP allo schema tipico dell'assicurazione sulla vita, v. MARTINA, I modelli strettamente assicurativi della previdenza complementare, cit., p. 41 s.; LANDINI, Soggetti gestori, modelli gestionali e strutture di controllo, cit., p. 219 s.; PALLINI, Le «altre» forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, cit., p. 778; NANNI, I contratti di assicurazione previdenziali, cit., p. 779.

alla vita umana, nella specie il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge per il pensionamento obbligatorio²⁰⁷.

Si tratterebbe, ovviamente, di un'assicurazione di sopravvivenza dai caratteri del tutto peculiari, stante l'operatività dei diritti, e dei relativi limiti, previsti dalla normativa speciale in tema di previdenza complementare²⁰⁸ e, segnatamente, dell'istituto del riscatto in favore dei superstiti dell'aderente, in caso di sua premorienza²⁰⁹.

Tuttavia, secondo la richiamata dottrina, le evidenziate specificità delle nostre figure troverebbero la loro unica giustificazione nella strumentalità delle stesse all'attuazione di piani previdenziali²¹⁰ e, in particolare, nella volontà legislativa di consentire anche a coloro che ricorrano al contratto di assicurazione con finalità di previdenza integrativa di godere dei medesimi benefici fiscali previsti dalla normativa di settore in favore degli aderenti ai fondi pensione²¹¹.

²⁰⁷ LANDINI, Soggetti gestori, modelli gestionali e strutture di controllo, cit., p. 219 s.; PALLINI, Le «altre» forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, cit., p. 778; NANNI, I contratti di assicurazione previdenziali, cit., p. 779. Nello stesso senso, già VOLPE PUTZOLU, Le forme pensionistiche individuali, cit., p. 460.

²⁰⁸ PALLINI, Le «altre» forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, p. 778; BESSONE, L'impresa assicurativa e i contratti di genere assicurativo-finanziario. Unit linked, index-linked, piani pensionistici individuali, in www.magistra.it.

²⁰⁹ Sul punto, v. Landini, Soggetti gestori, modelli gestionali e strutture di controllo, cit., p. 221, la quale evidenzia che la previsione, nell'ambito delle polizze vita attuative di piani previdenziali, del possibile riscatto in caso di premorienza dell'aderente pone, ancora una volta, evidenti problemi di compatibilità con un modello - quello, più volte richiamato, dell'assicurazione di rendita differita che copra il rischio di sopravvivenza - nel quale «l'assicurato non matura alcuna posizione prima del verificarsi dell'evento assicurato, ovvero la sua sopravvivenza alla scadenza del periodo di differimento». V. anche PALLINI, Le «altre» forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, cit., p. 779 s., il quale, riproponendo i medesimi rilievi critici mossi dalla migliore dottrina (VOLPE PUTZOLU, Le forme pensionistiche individuali, cit., p. 460 ss.) nei confronti della disciplina originaria dei PIP, ritiene che l'istituto del riscatto per il caso di premorienza di cui all'art. 14, comma 3°, del d.lgs. 252/2005 sia compatibile con le sole polizze vita che siano strutturate secondo lo schema dei fondi pensione a contribuzione definita; risultino, cioè, caratterizzate da una netta scissione tra le due fasi di accumulo e gestione delle risorse, da un lato, e di erogazione delle prestazioni, dall'altro, con conseguente assunzione di un rischio demografico soltanto nell'ambito di quest'ultima. Laddove, invece, la polizza operasse secondo il regime di prestazione definita, e fosse dunque caratterizzata dall'assunzione del rischio demografico sin dal momento della stipulazione, l'istituto del riscatto per il caso di premorienza porrebbe, secondo l'A., problemi di compatibilità risolvibili soltanto adeguando la struttura del contratto assicurativo: o mediante assunzione, da parte dell'assicuratore, di un'autonoma obbligazione avente ad oggetto l'erogazione della prestazione al verificarsi dell'evento, ovvero mediante l'inserimento nel regolamento contrattuale di una clausola di controassicurazione.

²¹⁰ Così Landini, Soggetti gestori, modelli gestionali e strutture di controllo, cit., p. 219 s.

²¹¹ In tal senso, per tutti, NANNI, *I contratti di assicurazione previdenziali*, cit., p. 779 ss., secondo il quale «i contratti di assicurazione previdenziali sono normali contratti di assicurazione

Esse, pertanto, non inciderebbero in alcun modo sulla qualificazione dei contratti in esame, i quali resterebbero connotati, sul piano causale, da una funzione squisitamente previdenziale; non si tratterebbe, tuttavia, della generica causa previdenziale che caratterizza il comune modello di assicurazione sulla vita di cui all'art. 1882 c.c.²¹², bensì della ben più pregnante e specifica causa previdenziale che qualifica le forme pensionistiche complementari nel loro complesso²¹³.

Di qui, l'applicabilità ai PIP della disciplina generale dell'assicurazione sulla vita di cui agli artt. 1919 ss. c.c. per quanto non diversamente previsto dalla normativa di settore²¹⁴.

Proprio l'individuazione, nell'ambito dei contratti assicurativi in parola, della specifica causa previdenziale cui si è fatto cenno, ha consentito agli studiosi della materia di addivenire ad una soluzione anche in ordine alla seconda questione interpretativa sollevata dai PIP: se gli stessi possano ritenersi veri e propri contratti di assicurazione sulla vita anche qualora siano attuati mediante la stipulazione di polizze *unit linked*²¹⁵.

Ora, il riconoscimento normativo della natura finanziaria delle polizze *unit linked* potrebbe indurre, *prima facie*, a ritenere che anche i PIP, se attuati mediante la stipulazione dei suddetti contratti, siano veri e propri prodotti finanziari.

sulla vita, del tipo rendita differita, che garantiscono le prestazioni previste dalla legislazione previdenziale e sono ammessi, pertanto, ai benefici fiscali contemplati per i prodotti previdenziali».

²¹² Sulla funzione previdenziale "generica", v. CORRIAS *Previdenza, risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita*, cit., p. 90 ss.; ID., *Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa*, cit., p. 73 ss.

²¹³ Così, da ultimo, MARTINA, I prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e i prodotti previdenziali di terzo pilastro, in Ricerche giuridiche, 2012, p. 289. V. anche PERSIANI, La previdenza complementare tra iniziativa sindacale e mercato finanziario, cit., p. 741, secondo il quale gli strumenti di previdenza complementare costituiscono «una species del più ampio genus costituito dall'insieme di tutti gli strumenti destinati a realizzare, comunque, una finalità previdenziale. Species la cui autonomia concettuale deriva da ciò che gli strumenti ad essa riconducibili sono stati oggetto di apposita considerazione da parte del legislatore che ha previsto, per loro, specifiche discipline». Per maggiori approfondimenti sulla funzione previdenziale "specifica", così definita in quanto inerente a rapporti di lavoro o, più in genere, ad attività professionale, v. CORRIAS, Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa, cit., p. 83 ss.

²¹⁴ Così, per tutti, LANDINI, Soggetti gestori, modelli gestionali e strutture di controllo, cit., p. 219.

²¹⁵ Sulle polizze *linked* come strumenti di previdenza complementare v., più diffusamente, E. PIRAS, *ll ruolo delle polizze* unit linked *nella previdenza complementare*, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), *Previdenza complementare ed imprese di assicurazione*, cit., p. 113 ss.

In realtà, però, lo stesso legislatore ha escluso questa evenienza: il menzionato art. 1, comma 1°, lett. w-bis, t.u.f., nel definire "prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione" i contratti e le operazioni di cui ai rami III e V vita precisa, infatti, che sono escluse dall'ambito operativo di tale nozione le "forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1°, lett. b), d.lgs. 252/2005".

E, come accennato, secondo la più recente dottrina la scelta del legislatore è da ritenersi condivisibile²¹⁶ proprio in ragione della specifica e pregnante funzione previdenziale che si ritiene qualifichi, sul piano causale, tutte le forme di previdenza complementare, comprese quelle realizzate mediante lo strumento del contratto individuale di assicurazione sulla vita²¹⁷.

Si è, infatti, osservato che ogni qualvolta una polizza *unit linked* costituisca strumento di attuazione di un PIP, il contraente risulta animato dalla volontà di provvedere al soddisfacimento di proprie specifiche esigenze previdenziali e non potrà, dunque, ravvisarsi alla base della stipulazione una finalità di puro investimento²¹⁸, la quale soltanto avrebbe potuto giustificare la qualificazione dei

²¹⁶ Non mancano, tuttavia, voci discordanti sul punto. Critico nei confronti della scelta legislativa è NIUTTA, L'abrogazione dell'art. 100, comma 1, lett. f) e le previsioni del nuovo art. 100-bis TUF nella c.d. "legge sul risparmio" (l. 28 dicembre 2005, n. 262) e nel "correttivo" (d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303): una proposta di ricostruzione sistematica, in Dir. banc. merc. fin., 2007, I, p. 11 ss., spec. 25, nota 65, secondo il quale l'esclusione delle polizze di ramo III attuative di piani individuali pensionistici dalla definizione di cui all'art. 1, comma 1°, lett. w-bis, t.u.f., appare discutibile. Essa, infatti, costituirebbe un disincentivo per il lavoratore che decida di destinare i propri accantonamenti nella previdenza assicurativa, il quale vedrebbe limitata la propria possibilità di accedere alle tutele che il sistema predispone per il risparmiatore investitore. Contra MARTINA, I prodotti previdenziali di terzo pilastro alla prova della crisi, cit., p. 1951, nota 16, secondo la quale «il lavoratore che destini i propri accantonamenti in forme pensionistiche individuali realizzate mediante contratti di assicurazione con connotazione finanziaria [...] è mosso dalla finalità (non tanto di investire quanto) di assicurare a sé maggiori livelli di copertura previdenziale. Peraltro, come dimostra la disciplina della trasparenza dettata in materia di previdenza complementare, la tutela del lavoratore si realizza anche mediante la comparabilità delle varie forme pensionistiche cui può accedere, le quali risultano maggiormente confrontabili quando unica sia la disciplina cui sono soggette ed unica sia l'Autorità cui è affidato il controllo sulla trasparenza. Ponendosi in questa prospettiva, la scelta del legislatore non pare risultare censurabile».

 $^{^{217}}$ MARTINA, I prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e i prodotti previdenziali di terzo pilastro, cit., p. 277 ss.

²¹⁸ Sul punto, v. MARTINA, *I modelli strettamente assicurativi della previdenza complementare*, cit., p. 43. Secondo l'A. è la funzione concretamente assolta dal contratto – e, dunque, la finalità perseguita con la sua stipulazione – a determinarne la natura e il conseguente assoggettamento alla disciplina del t.u.f. o a quella della previdenza complementare. Più nel dettaglio: qualora il contraente una polizza *unit linked* sia mosso dalla volontà di stipulare il contratto con una pura finalità di investimento finanziario, egli godrà della tutela apprestata dal t.u.f. sotto il profilo della trasparenza ed informativa sul prodotto, sulle quali vigilerà la Consob; per converso, laddove la

nostri contratti in termini finanziari e la sottoposizione degli stessi alle disposizioni dettate dal t.u.f. a tutela dell'investitore²¹⁹.

5.1. (Segue) L'attuazione di piani individuali previdenziali mediante polizze unit linked: criticità.

A parere di chi scrive, il tema della qualificazione delle polizze *unit linked* finalizzate all'attuazione dei PIP, pur in presenza di una norma che ne esclude la natura finanziaria, merita di essere maggiormente approfondito.

Pur senza soffermarsi, in questa sede, sulle specifiche caratteristiche delle polizze *unit linked*²²⁰, appare opportuno, nell'economia del discorso, mettere in luce un dato: nelle polizze *linked*²²¹ l'entità della prestazione assicurativa dipende da un valore di riferimento, suscettibile di variazioni tra il momento della conclusione del contratto e quello dell'erogazione della prestazione da parte dell'assicuratore²²².

Pertanto, se un ordinario contratto di assicurazione sulla vita attribuisce all'assicurato, al verificarsi dell'evento dedotto in polizza, il diritto ad una prestazione predeterminata nel *quantum* all'atto della stipulazione, e la cui entità prescinde, dunque, dai risultati della gestione finanziaria dei premi raccolti, con le polizze cc. dd. variabili, invece, l'impresa, ancorando l'ammontare della prestazione all'andamento dell'investimento, accolla il rischio di un eventuale insuccesso del medesimo all'assicurato.

Non solo, nelle polizze *linked* l'assunzione del c.d. rischio di *performance* da parte dell'assicurato è potenzialmente totale; infatti, come rilevato da autorevole

65

sottoscrizione della medesima polizza sia strumentale alla realizzazione ed al soddisfacimento di esigenze previdenziali, ossia all'attuazione di un PIP, il contraente beneficerà della disciplina in tema di trasparenza propria della previdenza complementare, sul cui rispetto vigilerà la COVIP.

²¹⁹ Di qui l'opportuna tutela del soggetto che persegua il diverso obiettivo «di guardare con lungimiranza al suo futuro stato di pensionato» attraverso la disciplina della previdenza complementare. Così MARTINA, *I prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e i prodotti previdenziali di terzo pilastro*, cit., p. 289.

²²⁰ Per una breve descrizione della fattispecie contrattuale, v. *supra*, par. 2.

²²¹ Non solo le polizze *unit linked* qui in esame, ma altresì quelle del tipo *index*.

²²² Così Rossetti, *Polizze* "linked" e tutela dell'assicurato, cit., p. 224.

dottrina²²³, la disciplina in materia consente alle imprese assicurative di stipulare contratti privi di qualsivoglia garanzia in favore dell'assicurato, cioè in cui il capitale o la rendita assicurati siano interamente collegati all'andamento dei mercati finanziari²²⁴.

Ciò trova riscontro anche nella prassi assicurativa, caratterizzata dall'offerta di una vasta gamma di polizze del tipo *linked* aventi contenuti diversi in base alla ripartizione tra le parti del rischio finanziario che fisiologicamente le connota.

È appena il caso di ricordare la distinzione, sotto questo profilo, tra le cc.dd. polizze *linked* "pure", appunto caratterizzate dall'integrale trasferimento del rischio finanziario sul contraente, in favore del quale l'assicuratore non offre alcuna garanzia di risultato²²⁵, e le cc.dd. polizze *linked* "garantite" o "parzialmente garantite", nell'ambito delle quali il rischio di investimento grava, in tutto o in parte, sull'impresa assicurativa; quest'ultima, infatti, si fa carico di eventuali perdite, garantendo al contraente, indipendentemente dall'eventuale andamento negativo degli investimenti effettuati, la restituzione dell'intero capitale versato, talvolta incrementato di un rendimento minimo²²⁶, o di una percentuale di esso²²⁷.

Ora, né il legislatore, né le Autorità di vigilanza che hanno provveduto all'individuazione degli specifici contratti idonei ad attuare i PIP hanno tenuto conto dell'eventualità che le polizze *unit linked* possano porre, in tutto o in parte, in capo all'assicurato il rischio dell'eventuale *performance* negativa degli investimenti effettuati con i premi raccolti.

²²³ V., per tutti, VOLPE PUTZOLU, *Le polizze* Unit linked *ed* Index linked, cit., p. 243 ss.

²²⁴ La possibile emissione di polizze linked prive di qualsivoglia garanzia in favore dell'assicurato è desumibile dalla disciplina dettata dal legislatore con riferimento al margine di solvibilità delle imprese e ai criteri di computo delle riserve tecniche e attualmente contenuta negli artt. 38 ss. c. ass.

²²⁵ In tali ipotesi, qualora al verificarsi del rischio demografico o alla scadenza del termine previsto, il fondo o l'indice cui è collegata la polizza dovesse registrare un andamento negativo, l'entità della prestazione assicurativa potrebbe essere di gran lunga inferiore al capitale versato dal contraente e, financo, pari a zero.

²²⁶ In taluni casi, le compagnie assicurative garantiscono al contraente, oltre al capitale versato, anche un rendimento minimo.

²²⁷ Sull'articolazione delle polizze *linked*, cfr. E. PIRAS, *Le polizze variabili nell'ordinamento italiano*, cit., p. 30 ss. e 63 s.; con riferimento alle sole polizze *index linked*, cfr. ALPA, *I prodotti assicurativi finanziari*, in AMOROSINO e DESIDERIO (a cura di), *Il nuovo codice delle assicurazioni*, Milano, 2006, p. 90; in giurisprudenza, *ex multis*, Trib. Frosinone, 5 agosto 2010, n. 89, in *Il Caso.it*.

Come osservato, sia l'ISVAP che la COVIP si sono limitate a prevedere la possibile adesione ai PIP mediante stipulazione di polizze *unit linked*, senza però effettuare alcuna precisazione in ordine allo specifico contenuto che queste devono concretamente assumere: tale dato dovrebbe, pertanto, indurre a ritenere incluse tra i possibili strumenti di realizzazione dei piani pensionistici individuali anche le polizze *unit linked* caratterizzate dall'integrale traslazione del rischio finanziario in capo all'assicurato.

Inoltre, nelle pieghe dello schema di regolamento deliberato dalla Commissione – che non contiene specifiche indicazioni sul punto - sembrerebbero comunque potersi scorgere elementi favorevoli ad una simile conclusione: basti pensare alla previsione, al suo interno, di clausole il cui inserimento è richiesto nella sola ipotesi in cui nel contratto "siano previste garanzie di risultato" ²²⁸; e ciò – lo si sottolinea a rischio di ovvietà – non può che significare, *a contrario*, che una simile garanzia è meramente eventuale.

Occorre, allora, interrogarsi circa l'idoneità delle polizze *unit linked* così strutturate a realizzare le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13 del d.lgs. 252/2005; ossia, in termini più espliciti, se eventuali clausole che prevedano il trasferimento del rischio finanziario in capo all'assicurato siano compatibili con la funzione previdenziale che, come visto, è pacificamente riconosciuta ai contratti di assicurazione sulla vita, in particolare se destinati ad attuare piani pensionistici individuali²²⁹.

Ora, la più volte menzionata funzione previdenziale è notoriamente riscontrabile nei soli atti caratterizzati da un vincolo oggettivo di destinazione delle risorse accantonate al soddisfacimento di specifiche esigenze di vita insorte a

²²⁸ V. art. 9, rubricato "Determinazione della posizione individuale", il quale, anche con riferimento all'attuazione di PIP mediante contratti di ramo III, stabilisce che "nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore" (comma 6°).

²²⁹ Sul punto CORRIAS *Previdenza, risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita,* cit., p. 111, nt. 96, il quale correttamente osserva che «la reale compatibilità di queste figure con la funzione squisitamente previdenziale che le forme pensionistiche mirano, nel loro complesso, a realizzare andrebbe sottoposta ad una verifica ben più approfondita. Per impostare correttamente la questione, invero, occorrerebbe quantomeno operare la distinzione tra polizze *linked* con garanzia di rendimento degli investimenti e polizze senza garanzia o con garanzia della sola restituzione dei premi».

seguito del verificarsi di eventi futuri ed incerti²³⁰; ne costituiscono, dunque, una chiara e significativa espressione i contratti di assicurazione sulla vita.

Tuttavia, come sottolineato dalla più attenta dottrina²³¹, i contratti di assicurazione sulla vita possono ritenersi connotati da una siffatta funzione soltanto qualora contemplino, unitamente ad un rischio demografico, l'assunzione del rischio di investimento da parte dell'impresa, cioè nell'ipotesi in cui la prestazione assicurativa prescinda dai risultati della gestione finanziaria delle risorse raccolte sotto forma di premi.

Qualora, infatti, pur in presenza di un rischio demografico, il conseguimento della prestazione assicurativa dipendesse interamente dall'andamento dei mercati finanziari - come nel caso delle polizze *unit linked* che pongano il rischio finanziario a carico dell'assicurato - verrebbe frustrato l'interesse dell'assicurato ad ottenere, al verificarsi dell'evento dedotto in contratto, le risorse necessarie al soddisfacimento delle esigenze di vita che eventualmente ne derivino, con conseguente impossibilità di ravvisare nell'ambito di simili figure contrattuali una causa previdenziale²³².

Alla luce dell'evidenziata incompatibilità tra funzione previdenziale e traslazione del rischio di investimento in capo all'assicurato, appare lecito nutrire

²³⁰V., in luogo di altri, CORRIAS, *Previdenza*, *risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita*, cit., p. 90 ss.; ID., *Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa*, cit., p. 74, il quale precisa che proprio la sussistenza di siffatto vincolo di destinazione consente di distinguere gli atti di previdenza in senso stretto dagli atti di puro risparmio, nell'ambito dei quali è sì riscontrabile un accantonamento di risorse presso un soggetto che dovrà provvedere alla loro erogazione, ma non un vincolo di destinazione delle medesime analogo a quello cui si è accennato: in tali casi, infatti, l'erogazione delle somme accantonate avviene, non al verificarsi di un evento della vita dedotto in contratto, bensì verso semplice richiesta del beneficiario o alla scadenza di un termine prestabilito.

²³¹ CORRIAS, Previdenza, risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita, cit., p. 96.

cit., p. 95 ss.; E. PIRAS, Le polizze variabili nell'ordinamento italiano, cit., p. 47 s.; EAD., Il ruolo delle polizze unit linked nella previdenza complementare, cit., p. 119, secondo la quale «affinché tale funzione si realizzi compiutamente, non è sufficiente, a nostro avviso, che nelle polizze ora descritte sia contemplato il rischio demografico, ma è necessario, altresì, che l'impresa assicurativa al verificarsi dell'evento della vita contemplato nel contratto, eroghi all'assicurato la prestazione che gli consenta di far fronte ai bisogni insorti da quell'evento. [...] la funzione previdenziale, infatti, si estrinseca nell'esigenza per l'assicurato di perseguire uno scopo di sicurezza [...]. Tale atto di previdenza [...] verrebbe vanificato in tutti i casi in cui venisse garantito all'assicurato esclusivamente un capitale pari ad una percentuale sul valore delle quote del fondo, poiché la prestazione, cui è tenuta l'impresa [...], a seconda dell'andamento finanziario del fondo cui è collegata, potrebbe essere così esigua da precludere all'assicurato il soddisfacimento dei bisogni scaturenti dagli eventi contemplati nel contratto».

quantomeno delle perplessità in ordine alla possibile attuazione di piani previdenziali - preordinati, per definizione, alla realizzazione di finalità previdenziali - mediante la stipulazione di polizze *unit linked* così articolate: difatti, laddove il contenuto di tali polizze preveda l'assunzione del rischio finanziario da parte dell'assicurato, la funzione previdenziale propria di ogni contratto di assicurazione sulla vita propriamente detto, e, *a fortiori*, di quelli volti a realizzare forme di previdenza individuale, non potrebbe certo ritenersi soddisfatta²³³.

Pertanto, a nostro avviso, il legislatore avrebbe dovuto, forse, circoscrivere la gamma di contratti di ramo III utilizzabili ai fini dell'attuazione di piani pensionistici alle sole polizze *unit linked* le cui condizioni contrattuali siano articolate in maniera tale da "ricondurre" il rischio finanziario insito nelle stesse entro la sfera dell'assicuratore, ossia alle polizze che offrano all'assicurato la garanzia della restituzione del capitale versato, meglio ancora se abbinata alla garanzia di un rendimento minimo: soltanto siffatte tipologie contrattuali risulterebbero, infatti, idonee a realizzare il fine, proprio della gestione finanziaria del risparmio previdenziale da parte della compagnia, di conservazione ed eventuale incremento delle somme versate a tale titolo.

²³³ Sul punto, CORRIAS, Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa, cit., p. 202, in particolare nota 169, secondo il quale il ricorso alle polizze unit linked ai fini dell'attuazione di forme pensionistiche individuali sarebbe consentito nella sola ipotesi in cui esse contengano una garanzia di rendimento degli investimenti. Sarebbe, invece, revocabile in dubbio ogni qual volta la polizza sia priva di garanzia o contempli la garanzia della sola restituzione dei premi; E. PIRAS, *Il ruolo delle polizze* unit linked nella previdenza complementare, cit., p. 120, la quale ritiene «dubbio che, quando il rischio finanziario sia totalmente a carico dell'assicurato aderente, le polizze unit linked possano ancora qualificarsi come contatti di assicurazione sulla vita e, quindi, che ad esse possa farsi ricorso per l'attuazione di un Pip [...]".

Capitolo III

LA TUTELA DELL'ASSICURATO-ADERENTE: LA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI.

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La vigilanza sui PIP: il riparto di competenze tra IVASS e COVIP. – 3. L'offerta di piani pensionistici individuali assicurativi: il "Regolamento adesioni" COVIP. – 4. La commercializzazione a distanza dei servizi di previdenza individuale. – 4.1. (Segue) Problemi di qualificazione soggettiva. – 4.2. (Segue) Obblighi informativi e ius poenitendi. Cenni. – 5. Gli interventi della COVIP a tutela dell'assicurato-aderente. – 6. I prodotti assicurativi di previdenza complementare in Europa: verso la creazione di un mercato unico?

1. Premesse.

L'indagine finora condotta in ordine alla struttura e alla natura giuridica dei PIP risulta propedeutica allo svolgimento dell'ultima fase del presente studio, incentrata sul tema della tutela dell'assicurato - aderente²³⁴ sotto il profilo della trasparenza, cioè nei confronti delle asimmetrie informative che, di regola, connotano il suo rapporto con l'impresa assicurativa.

È noto – e ciò esonera da uno specifico approfondimento in questa sede – che il tema della trasparenza costituisce oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore; le disposizioni normative ad essa improntate sono molteplici e rinvenibili nei più svariati segmenti dell'ordinamento. Al riguardo, sia consentito solo ricordare che il riferimento al principio di trasparenza, originariamente contemplato dalla disciplina in materia bancaria²³⁵, si è successivamente esteso agli altri settori del mercato finanziario in senso lato – quello mobiliare e quello

²³⁴ E, più in generale, degli aventi diritto alle relative prestazioni.

²³⁵ Ci si riferisce alle disposizioni in materia di credito al consumo (artt. 18-24; v., in particolare, l'art. 21) di cui alla l. 19 febbraio 1992, n. 142 (c.d. Legge comunitaria per il 1991), e a quelle contenute nella l. 17 febbraio 1992, n. 154 (recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari") poco dopo confluite nel titolo VI ("Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti") del t.u.b. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

assicurativo²³⁶ - e ha altresì trovato spazio fra le disposizioni dettate a tutela degli interessi del consumatore, fino alla consacrazione quale "diritto fondamentale" di quest'ultimo ad opera del c.d. Codice del consumo²³⁷.

Ciò consente di attribuire al suddetto principio una precisa valenza tecnico - giuridica²³⁸: la trasparenza si sostanzia in un vero e proprio obbligo, il quale assume connotati ed intensità differenti sia sul piano puramente formale, incidendo sulle modalità comunicative o sulle tecniche di redazione della documentazione destinata al contraente, sia sul piano sostanziale²³⁹, mediante stringenti prescrizioni concernenti il contenuto dell'informazione, nonchè l'organizzazione e la condotta del soggetto obbligato²⁴⁰.

²³⁶ Tra le regole sulla trasparenza attualmente contenute nel t.u.f. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), si ricordano, in particolare, quelle relative alla prestazione dei servizi di investimento: tra queste, riveste carattere generale l'art. 21, comma 1°, lett. a), il quale impone agli intermediari finanziari di comportarsi, nello svolgimento della suddetta attività (ma anche nella prestazione di servizi accessori), "con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati". Quanto al Codice delle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), esso contiene numerose disposizioni rilevanti sul piano della trasparenza. Assumono rilevanza centrale, sotto questo profilo, le disposizioni di cui agli artt. 182 - 187 (raccolte nel Titolo XIII, "Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato"), le cui disposizioni attuative sono state dettate dall'IVASS con il Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi. Esso prescrive obblighi informativi diversificati per i prodotti assicurativi vita, per quelli dei rami danni e per i c.d. prodotti finanziari - assicurativi; tuttavia, dalla nozione di "prodotti assicurativi vita" di cui all'art. 2, lett. s) sono esclusi i PIP, relativamente ai quali, dunque, tale disciplina non opera. Rispondono, inoltre, al principio di trasparenza l'art. 166 c. ass., che prescrive criteri di redazione del contratto e della documentazione da destinare all'assicurato (o al potenziale assicurato) improntati alla semplicità e alla chiarezza, e le disposizioni dettate dagli artt. 109 ss. in tema di intermediazione assicurativa. tra i contributi più recenti in tema di trasparenza nei rapporti assicurativi, v. CORRIAS, In tema di prodotti finanziari delle imprese di assicurazione e di trasparenza nel settore assicurativo alla luce dei regolamenti di attuazione dell'Isvap, in Resp. civ. prev., 2008; ID., L'assicurato - investitore: prodotti, offerta e responsabilità, in Ass., 2011, p. 387 ss.; DE POLI, Trasparenza assicurativa e nota informativa nel nuovo codice delle assicurazioni, in Riv. dir. civ., 2008, p. 17 ss.; LANDINI, Informativa precontrattuale e trasparenza nell'assicurazione vita, in Ass., 2007, p. 227 ss. Da ultimo, PIRILLI, La fase precontrattuale nell'assicurazione, in Ass., 2013, p. 417 ss.

²³⁷ È importante ricordare che l'art. 2 del Codice del consumo (d. lgs. 6 dicembre 2005, n. 206), contempla tra i diritti "fondamentali" del consumatore (elencati dal comma 2°) il diritto "ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità" (lett. *c*)), nonché "alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali" (lett. *e*)).

²³⁸ Così Corrias, La disciplina del contratto di assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, in Resp. civ. prev., 2007, p. 1764; ma già BUONOCORE, Contratti del consumatore e contratti di impresa, in Riv. dir. civ., 1995, I, p. 26.

²³⁹ In tal senso, GAGGERO, *Trasparenza del contratto e rimedi di autotutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 461, il quale, su tali basi, preferisce parlare di una pluralità di obblighi di trasparenza. In tale direzione, fra gli altri, anche PAGLIANTINI, *Trasparenza contrattuale*, in *Enc. dir. – Annali*, V, Milano, 2012, p. 1287.

²⁴⁰ Cfr. Alpa e Gaggero, *Trasparenza bancaria e contratti del consumatore*, in Galgano e Visentini (a cura di), *Mercato finanziario e tutela del risparmio*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*,

Le peculiarità delle discipline poc'anzi menzionate consentono di mettere in luce un ulteriore dato, altrettanto pacifico: tutte le norme rilevanti sul piano della trasparenza, indipendentemente dallo specifico ambito disciplinare di riferimento e dal contenuto concretamente assunto, sono accomunate dalla medesima *ratio* di protezione di un soggetto che, entrando in contatto con un operatore economico professionale, è considerato "parte debole" del rapporto²⁴¹.

Esse, in altri termini, operano sempre con riferimento a settori del mercato – ne sono un esempio quelli sopra ricordati – caratterizzati da una vera e propria disparità tra le parti del rapporto, dipendente del differente potere economico di cui queste sono dotate²⁴². Di qui la posizione di inferiorità del contraente anche, e soprattutto, sul piano dell'accesso alle informazioni che si rendano necessarie ai fini della comprensione dell'affare, e la volontà legislativa di imporre alla controparte professionale obblighi di trasparenza che neutralizzino tale *gap* informativo, consentendo al contraente debole²⁴³ di essere pienamente

diretto da Galgano, XXXXIII, Padova, 2006, p. 77 ss. e p. 88. Con riferimento al settore assicurativo, si veda la recente Corte giust. UE, 29 aprile 2015, n. 51, la quale, in relazione alle disposizioni di cui alla direttiva 92/96/CEE (applicabile *ratione temporis* al caso di specie) ha affermato che l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, da essa sancito, non può essere limitato alla loro comprensibilità sul piano formale e grammaticale, ma deve essere interpretato in modo estensivo; l'assicurato deve, infatti, essere messo nelle condizioni di comprendere il concreto meccanismo di assicurazione e di valutarne gli effetti sul piano economico. Pertanto, affinchè le clausole riguardanti l'oggetto principale di un contratto di assicurazione possano essere considerate redatte in modo chiaro e comprensibile, con conseguente esclusione del loro carattere abusivo, non è sufficiente - secondo la Corte - che siano grammaticalmente intellegibili per il consumatore, ma è, altresì, necessario che esse espongano in modo trasparente il concreto funzionamento del meccanismo assicurativo, tenuto conto del contratto nel quale si inseriscono; soltanto in tal modo, infatti, il consumatore potrà effettivamente valutarne le conseguenze.

²⁴¹ Si tratta di opinione largamente condivisa. Sul punto, per tutti, RESCIGNO, «*Trasparenza*» bancaria e diritto «comune» dei contratti, in Banca, borsa, tit. cred., 1990, p. 301.

²⁴² Non a caso, in tali settori è frequente il ricorso alla c.d. contrattazione per adesione, ossia alla predisposizione unilaterale del regolamento contrattuale da parte dell'imprenditore (c.d. "predisponente").

243 Ciò – lo si ribadisce - anche qualora egli non sia un "consumatore", secondo la definizione di tale figura fornita dal codice del consumo e sulla quale, *amplius, infra*. La nozione di "contraente debole" che giustifica l'applicazione delle disposizioni protettive nelle quali si manifesta e si sostanzia il fenomeno della trasparenza è, infatti, ben più ampia di quella di "consumatore", sulla quale si fonda l'applicabilità della disciplina consumeristica. Sul punto, per tutti, ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2011, p. 867 s., il quale osserva che le discipline settoriali, quali quella del settore assiurativo, bancario e finanziario, individuano come destinatario della tutela la controparte del professionista *tout court* (l'A. parla genericamente di "cliente") e, conseguentemente, operano anche qualora egli non integri la nozione di consumatore. Sul tema, v. anche ROSSI CARLEO, *Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Europa e dir. priv.*, 2010, p. 687, la quale, con riferimento alla nozione di consumatore, evidenzia la sua «innegabile frantumazione» nonché il

consapevole dei termini, giuridici ed economici, dell'operazione e di valutarne liberamente l'opportunità e la convenienza, anche in corso di rapporto²⁴⁴.

Ciò premesso, potrebbe apparire quasi superfluo rilevare che siffatta esigenza di trasparenza viene in considerazione anche con riferimento alle polizze pensionistiche qui esaminate. Si potrebbe, infatti, osservare che, trattandosi pur sempre di contratti di assicurazione sulla vita, anch'essi sarebbero riguardati dalle numerose regole di trasparenza che - come si è detto - operano nel settore assicurativo, il cui rispetto è presidiato dall'IVASS²⁴⁵.

In realtà, il suddetto rilievo non è immotivato, né la questione concernente il ruolo della trasparenza nell'ambito dei PIP può essere impostata facendo leva, sic et simpliciter, sulla natura assicurativa dei contratti oggetto della nostra indagine. Occorre piuttosto tener conto, ancora una volta, della finalità di previdenza complementare con essi perseguita: essa, difatti, pone ulteriori e specifiche esigenze di tutela dell'assicurato ed accentua sensibilmente l'importanza della trasparenza²⁴⁶, determinando l'assoggettamento dei contratti in esame, sotto questo profilo, ad una disciplina ad hoc sia in punto di vigilanza, sia con riguardo agli obblighi di informazione pre e post contrattuale.

Come si dirà a breve, l'assetto della vigilanza sulle imprese assicurative, da sempre imperniato sull'IVASS, assume con riferimento ai PIP una conformazione del tutto peculiare. Esso sconta l'istituzione di un'ulteriore Autorità di regolazione, ossia la COVIP²⁴⁷, alla quale il Decreto del 2005 ha attribuito ogni

suo «specificarsi e, contemporaneamente, dilatarsi nella figura ora dell'assicurato, ora del cliente, ora dell'investitore, e così via».

²⁴⁴ In tale direzione, E. MINERVINI, *La trasparenza delle condizioni contrattuali (contratti bancari e contratti con i consumatori)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1997, p. 97, secondo il quale «va respinto ogni tentativo di «appiattire» la trasparenza sul solo momento precontrattuale».

²⁴⁵ In virtù di quanto disposto dagli artt. 3 e 5 c. ass., sui quali v. *infra*.

²⁴⁶ Sulla trasparenza quale condizione indispensabile per la realizzazione di un sistema di previdenza privata efficiente e altamente concorrenziale, v. COVIP, *La centralità della comunicazione nella previdenza complementare* - Atti del convegno Bologna 19 settembre 2002 e, da ultimo, FINOCCHIARO, *Previdenza e trasparenza*, Convegno "Mercati finanziari, risparmio e trasparenza", entrambi reperibili sul sito www.covip.it.

²⁴⁷ Sulla discussa qualificazione della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) come Autorità indipendente, v. LANDINI, Soggetti gestori, modelli gestionali e strutture di controllo, cit., p. 234 ss.; ROMAGNOLI, Profili di vigilanza e dei controlli sui prodotti di previdenza complementare, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, cit., p. 88-92; FRANCARIO, Il sistema di vigilanza. La COVIP come autorità amministrativa indipendente, in CARINCI e BESSONE (a cura di), La previdenza complementare, cit., p. 463 ss.

potere di vigilanza in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti degli operatori del settore²⁴⁸.

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi informativi gravanti sull'impresa assicurativa che istituisca i PIP, le considerazioni fin qui svolte ci hanno consentito di mettere a fuoco gli strumenti di protezione (per la verità esigui, ancorchè importanti) accordati ai potenziali aderenti dalla disciplina settoriale di rango primario; si è posto l'accento, in particolare, sull'integrazione del contenuto contrattuale ad opera di un documento, il c.d. Regolamento, redatto dalle imprese assicurative secondo le indicazioni fornite dalla COVIP - e, come si ricorderà, da quest'ultima addirittura approvato in via preventiva²⁴⁹ - volto a garantire la trasparenza delle condizioni di contratto e dei rapporti della forma pensionistica con gli iscritti e con la Commissione di vigilanza²⁵⁰.

Siffatto strumento di tutela informativa – che si traduce nella sostanziale predeterminazione di una parte del programma negoziale ad opera della COVIP - non è, però, l'unico predisposto dal legislatore in favore di coloro che si accingano a stipulare un contratto di assicurazione del tipo in esame.

Quanto osservato ci impone di tracciare più compiutamente, pur senza pretesa di completezza, il quadro della disciplina protettiva predisposta in favore dei suddetti soggetti. Si è scelto di concentrare l'attenzione soprattutto su due articolati normativi: le regole di trasparenza dettate dalla COVIP con riguardo all'offerta di prodotti previdenziali, le quali - come si vedrà - pongono specifici obblighi informativi e comportamentali a carico delle imprese e dei soggetti preposti al collocamento dei contratti in esame nella fase che precede l'instaurazione del vincolo; le disposizioni dettate dal codice del consumo in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, anch'esse principalmente dirette ad un innalzamento del livello di tutela del consumatore nella fase precontrattuale. Appare, dunque, chiaro sin d'ora come la ricostruzione delle

²⁴⁸ Sul punto, più diffusamente, *infra*, par. 2.

²⁴⁹ Come si ricorderà (v., *supra*, cap. II) non sono, invece, soggette ad approvazione le condizioni generali di contratto, pur gravando sulle imprese assicurative l'obbligo di comunicarle alla Commissione prima della loro applicazione. Sull'importanza del Regolamento e delle condizioni generali di contratto ai fini dell'adesione consapevole dei destinatari, v. *infra*.

²⁵⁰ Sull'importanza di tali documenti ai fini dell'adesione consapevole dei destinatari, v. *infra*.

informazioni destinate al potenziale contraente implichi l'analisi di una molteplicità di fonti normative, le quali devono necessariamente essere coordinate con la diversa disciplina prevista, per le assicurazioni sulla vita tradizionali, dal Codice delle assicurazioni e dai regolamenti IVASS.

2. La vigilanza sui PIP: il riparto di competenze tra IVASS e COVIP.

Come si è accennato, l'IVASS, depositario, in linea di principio, delle prerogative in tema di vigilanza sul settore assicurativo²⁵¹, subisce una compressione della propria sfera di competenza relativamente alle polizze pensionistiche qui esaminate²⁵².

Infatti, trattandosi di strumenti di previdenza complementare, i PIP, in ossequio al principio di omogeneità cui è stata improntata la revisione del sistema di vigilanza del settore, ricadono nell'ambito di operatività della COVIP²⁵³.

²⁵¹ In virtù di quanto disposto dagli artt. 3 e 5 c. ass., la vigilanza IVASS è finalizzata al perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese assicurative e la trasparenza e correttezza dei comportamenti di queste ultime, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori. Entrambe le disposizioni sono state modificate dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. *Solvency II*). Attualmente l'art. 3 c. ass. recita: « Scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla CONSOB, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari».

²⁵² Sul tema, v. Martina, Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e dei fondi pensione, in DE ANGELIS e RONDINONE (a cura di), La tutela del risparmio nella riforma dell'ordinamento finanziario, Torino, 2008, p. 509 ss.; Montaldi F., La concezione unitaria del sistema di vigilanza, in Tursi (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario sistematico, cit., p. 827 ss.; Scimia, I compiti della COVIP nella riforma della previdenza complementare italiana, in Dir. econ. ass., 2006, I, p. 813 ss.; Id., Le ragioni di una Autorità dedicata in materia di previdenza complementare, in Messori (a cura di), La previdenza complementare in Italia, cit., p. 251 ss.; Luberti, Funzione finanziaria e previdenziale dei prodotti assicurativi: riflessi in ordine alla regolamentazione e alla vigilanza, in Dir. banca e mercato fin., 2008, p. 45 ss.

²⁵³ L'art. 18, comma 2°, d.lgs. 252/2005 attribuisce alla COVIP lo scopo di perseguire, nello svolgimento della propria attività, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché la sana e prudente gestione di tutte le forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

Tuttavia, la competenza della Commissione si svolge entro i confini specificamente delineati dal legislatore: essa vigila esclusivamente sui profili attinenti alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti tenuti dalle imprese assicurative nell'offerta di tali prodotti e nei rapporti con gli assicurati-aderenti; restano, invece, in capo all'IVASS le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese assicurative istitutrici²⁵⁴.

È bene precisare che il descritto riparto di competenze tra IVASS e COVIP insiste esclusivamente sui contratti denominati nella prassi "PIP nuovi" in quanto conformi al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252²⁵⁵.

Pertanto, i cosiddetti "PIP vecchi", ossia quelli stipulati fino al 31 dicembre 2006 e non adeguati alla nuova disciplina della previdenza complementare, non sono iscritti all'albo dei fondi pensione e continuano ad essere vigilati dall'IVASS; vigilanza "ad esaurimento", essendo tali forme pensionistiche chiuse a nuove adesioni²⁵⁶.

Merita, inoltre, osservare che i PIP sono soggetti alla vigilanza della COVIP indipendentemente dal fatto che siano, in concreto, attuati mediante la stipulazione di un tradizionale contratto di assicurazione sulla vita di ramo I o attraverso la sottoscrizione di una polizza di ramo III del tipo *unit linked*.

I principi vigenti con riguardo a ciascuna di tali tipologie contrattuali subiscono, dunque, una deroga ogni qual volta esse siano destinate a realizzare finalità di previdenza complementare. In tal caso, infatti, le polizze di ramo I sono sottratte, per i profili di trasparenza, alla vigilanza dell'IVASS, in deroga al

²⁵⁴ La regola generale in materia di vigilanza sul settore della previdenza complementare, di cui al citato art. 18, comma 2°, del d.lgs. 252/2005 deve essere, infatti, letta alla luce di ulteriori disposizioni rinvenibili nel sistema. Ci si riferisce, in primo luogo, al successivo art. 19, il cui secondo comma, pur confermando la vigilanza della COVIP su tutte le forme pensionistiche complementari, precisa che sui soggetti abilitati alla gestione delle risorse dei fondi pensione (banche, SGR, SIM ed imprese assicurative) continuano a vigilare, quanto ai profili di stabilità, le rispettive Autorità di settore. L'assetto così delineato trova, inoltre, conferma nell'art. 25, comma 3°, l. 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sulla tutela del risparmio), il quale conferma la competenza della COVIP in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, ma ribadisce, al contempo, che l'IVASS continua ad esercitare la vigilanza sulla sana e prudente gestione delle imprese assicurative anche con riferimento ai prodotti assicurativi aventi finalità previdenziale.

²⁵⁵ Può trattarsi di piani individuali di tipo assicurativo istituiti dopo il 31 dicembre 2006, ovvero stipulati fino a tale data ma successivamente adeguati alla nuova disciplina. Soltanto queste ultime forme pensionistiche di tipo assicurativo sono iscritte all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP e sottoposte alla vigilanza di quest'ultima.

²⁵⁶ Art. 23 d.lgs. 252/2005.

principio generale di cui agli artt. 3 e 5 c. ass.; mentre le polizze *unit linked* sono escluse, per i medesimi profili, dalla vigilanza della CONSOB, alla quale di regola soggiacciono *ex* art. 25-*bis* t.u.f.²⁵⁷.

Come osservato dalla dottrina²⁵⁸, l'attribuzione alla COVIP di un ruolo centrale in materia di trasparenza risponde al disegno del legislatore comunitario di realizzare la massima concorrenza nel mercato della previdenza complementare; obiettivo il cui raggiungimento presuppone la comparabilità dei prodotti offerti e, dunque, l'uniformità delle regole destinate agli operatori mediante elaborazione delle stesse da parte di un'unica Autorità.

Peraltro, sempre a livello europeo, l'integrazione tra il settore assicurativo e quello della previdenza complementare²⁵⁹, della quale i PIP costituiscono una limpida manifestazione, trova conferma nell'istituzione, in ambito europeo, di un'unica Autorità deputata allo svolgimento dell'attività di vigilanza su entrambi i suddetti mercati, ossia l'EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*)²⁶⁰.

²⁵⁷ L'art. 1, comma 1°, lett. w-bis), t.u.f., nel definire "prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione" i contratti e le operazioni di cui ai rami III e V vita precisa, infatti, che sono escluse dall'ambito operativo di tale nozione le "forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1°, lett. b), d.lgs. 252/2005". Di qui, l'inapplicabilità dell'art. 25- bis t.u.f. alle polizze *linked* attuative di piani pensionistici individuali.

²⁵⁸ ROMAGNOLI, *Profili di vigilanza e dei controlli sui prodotti di previdenza complementare*, cit., p. 85, il quale menziona, nello specifico, la Direttiva n. 2003/41/CE del 3 giugno 2003 relativa all'attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali.

²⁵⁹ Per una rassegna delle principali problematiche relative al processo di integrazione tra il settore assicurativo e quello della previdenza complementare, v. AMOROSINO, *Il "contesto" sistemico dei rapporti tra previdenza complementare ed assicurazioni*, in CORRIAS **e** RACUGNO (a cura di), *Previdenza complementare ed imprese di assicurazione*, cit., p. 123 s..

²⁶⁰ La nuova Autorità europea delle assicurazioni e dei fondi pensione è stata istituita con il Regolamento UE 24 novembre 2010, n. 1094 del Parlamento europeo e del Consiglio; essa è operativa dal 1° gennaio 2011, data a partire dalla quale essa ha integralmente sostituito il CEIOPS (Committee of Insurance and Occupational Pensions Supervisors). Tra i compiti attribuiti all'EIOPA, vi è quello di assicurare una migliore protezione dei consumatori e, più in generale, di contribuire alla tutela degli aderenti e dei beneficiari dei piani pensionistici ed assicurativi. La COVIP collabora con l'EIOPA, partecipando con i propri rappresentanti allo svolgimento delle relative attività nonché alle riunioni del Board of Supervisors, nell'ambito del quale essa non possiede, tuttavia, diritto di voto, essendo quest'ultimo, in virtù di specifici accordi, riservato all'IVASS. Sull'istituzione dell'EIOPA e sui poteri e compiti ad essa attribuiti, v. CANDIAN e TITA, La compliance delle imprese assicurative nel quadro europeo, tra Solvency II, EIOPA, e direttiva Omnibus II, in Dir. econ. ass., 2011, p. 3 ss. Per ulteriori approfondimenti sulla revisione del sistema europeo di vigilanza finanziaria, v. FRIGESSI DI RATTALMA, La riforma della governance mondiale nel tempo della crisi, in La comunità Internazionale, 2011, p. 211 ss.

3. L'offerta di piani pensionistici individuali assicurativi: il "Regolamento adesioni" COVIP.

Affinché gli interessati possano avere piena conoscenza dei diritti connessi alla stipulazione di un PIP, nonché delle condizioni e delle modalità di esercizio degli stessi, è fondamentale che essi possano disporre di un adeguato apparato informativo che consenta loro di operare in modo consapevole non solo al momento dell'adesione al piano pensionistico, ma anche in costanza di rapporto.

A tal fine, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dal legislatore in tema di trasparenza e correttezza²⁶¹, la COVIP ha provveduto a definire le regole di comportamento gravanti sugli operatori del settore in tutte le fasi del rapporto assicurativo - previdenziale.

Tra queste, meritano di essere menzionate quelle che governano l'offerta al pubblico dei prodotti in esame, contenute nel *Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari* (di seguito: "Regolamento adesioni")²⁶².

Integrando le scarne disposizioni ricavabili sul punto dalla disciplina di fonte primaria²⁶³, la Commissione ha stabilito che, prima della conclusione del contratto, le imprese assicurative – anche per il tramite delle reti di vendita - sono tenute a consegnare all'interessato, unitamente al Regolamento e alle condizioni generali di contratto, due ulteriori, importanti, documenti: la Nota informativa e il Progetto esemplificativo standardizzato²⁶⁴.

La prima contiene la descrizione delle caratteristiche del contratto ritenute indispensabili affinché l'interessato possa compiutamente valutare l'opportunità della stipulazione e, in tale ottica, deve essere redatta - a differenza di quanto

²⁶¹ I compiti assegnati alla COVIP in qualità di Autorità di vigilanza del settore sono elencati dall'art. 19 del d.lgs. 252/2005. Tra questi, tuttavia, si segnalano in questa sede quelli ad essa attribuiti dal comma 2°, lett. g). In ordine alla tipologia degli atti di regolazione emanati dalla COVIP e alla possibilità di riconoscere ai medesimi natura normativa anche qualora non assumano la forma del Regolamento, v. ROMAGNOLI, *Profili di vigilanza e dei controlli sui prodotti di previdenza complementare*, cit., p. 93.

²⁶² Deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

²⁶³ Ci si riferisce alle indicazioni di cui all'art. 13, comma 3°, del Decreto, precedentemente illustrate. V. *supra*, cap. 2.

²⁶⁴ Art. 7, rubricato "Modalità di raccolta delle adesioni".

previsto per gli ordinari prodotti assicurativi vita²⁶⁵ - sulla base dell'apposito schema predisposto dalla COVIP²⁶⁶. Quest'ultimo prescrive l'inserimento nella medesima della c.d. Scheda sintetica; documento, quest'ultimo, finalizzato ad agevolare la comprensione, da parte dell'interessato, dei meccanismi di funzionamento del piano pensionistico e delle relative condizioni di partecipazione²⁶⁷ e la cui redazione deve essere, pertanto, improntata al rispetto dei principi di accessibilità, sinteticità ed immediatezza delle informazioni fornite²⁶⁸.

Per quanto riguarda il Progetto esemplificativo standardizzato²⁶⁹, esso arricchisce il quadro di informazioni tracciato dalla Nota informativa fornendo al potenziale aderente "una stima dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa"²⁷⁰.

²⁶⁵ L'art. 185 c. ass. attribuisce, infatti, all'IVASS il compito di disciplinare il contenuto e lo schema della nota informativa. Tale compito è stato assolto con il già citato Regolamento n. 35/2010. Rilevava la necessità di un'autonoma regolamentazione della nota informativa da sottoporre al soggetto interessato alla stipulazione di un PIP, già all'indomani dell'emanazione del d.lgs. n. 47/2000, v. CANDIAN A. D., *Le forme pensionistiche individuali. Tendenze di* policy *e problematiche giuridiche*, cit., p. 43.

²⁶⁶ V. art. 2, Regolamento adesioni. Come precisato dalla *Relazione sugli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa per le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art.* 19 comma 2 lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 del 21 novembre 2006, la COVIP ha predisposto uno schema di nota informativa unico per tutti gli strumenti di previdenza complementare contemplati dalla disciplina di settore; nell'ambito di quest'ultimo sono state, tuttavia, evidenziate, di volta in volta, le istruzioni specificamente indirizzate a ciascuna delle forme pensionistiche, affinché esse possano adeguatamente rappresentare le proprie peculiarità di funzionamento. Quanto alla diffusione della Nota informativa, l'art. 6 del Regolamento adesioni prevede che tale documento, comprensivo degli eventuali Supplementi e del Modulo di adesione (il quale ne costituisce parte integrante e necessaria), debba essere reso disponibile in formato cartaceo, e gratuitamente, nella sede legale delle società istitutrici di PIP o presso gli uffici dei soggetti addetti alla raccolta delle adesioni, nonché, in formato elettronico, sul sito web della compagnia assicurativa e, se possibile, sul sito degli intermediari.

²⁶⁷ Così COVIP, Deliberazione del 28 giugno 2006 recante "Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252", con le quali si precisa che il linguaggio utilizzato per la redazione della Scheda sintetica deve essere più semplice ed immediato di quello impiegato nei documenti informativi più "tradizionali".

²⁶⁸ Nella scheda sintetica devono essere inserite, preferibilmente in forma tabellare, le caratteristiche essenziali del piano pensionistico, concernenti, in particolare, la contribuzione, le linee di investimento offerte, i rendimenti storici, le eventuali prestazioni accessorie di partecipazione. Così *Relazione sugli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa per le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art.* 19 comma 2 lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, cit..

²⁶⁹ Tale documento deve essere predisposto in base alle Istruzioni fornite al riguardo dalla COVIP. Le Istruzioni, adottate con Deliberazione del 31 gennaio 2008, sono state modificate con Deliberazione del 27 novembre 2012.

²⁷⁰ Così, testualmente, l'art. 11, lett. f), del Regolamento adesioni.

Ulteriori regole di comportamento sono contemplate dagli artt. 9 e 11 del Regolamento in esame: in virtù di tali disposizioni, i soggetti preposti all'offerta dei prodotti previdenziali individuali²⁷¹ sono tenuti al rispetto di una serie di regole di carattere generale e, per così dire, tradizionali²⁷² sostanzialmente analoghe a quelle che presiedono la distribuzione dei prodotti finanziari e dei tradizionali prodotti assicurativi²⁷³.

Ci si riferisce, più nel dettaglio, all'obbligo di osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia; di comportarsi con diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti; di astenersi dal fornire loro informazioni non coerenti con quelle contenute nella Nota informativa; di agire in modo da non arrecare ad essi un pregiudizio²⁷⁴.

I soggetti addetti alla raccolta delle adesioni dovranno, inoltre, fornire ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni chiare, corrette e non fuorvianti circa le caratteristiche del prodotto offerto in sottoscrizione²⁷⁵. In particolare, essi dovranno richiamare l'attenzione degli interessati sulle informazioni contenute nella Nota informativa e nella relativa Scheda sintetica - soprattutto su quelle concernenti le opzioni di investimento, i corrispondenti rischi e i costi di partecipazione²⁷⁶ - nonché sui contenuti del

²⁷¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 1°, del Regolamento, la raccolta delle adesioni ai PIP (ma altresì ai fondi pensione aperti su base individuale) può avvenire all'interno delle sedi legali o delle dipendenze delle società istitutrici da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza.

²⁷² Cfr. Siri, L'offerta al pubblico delle "forme previdenziali ad adesione individuale" nella prospettiva della disciplina sull'intermediazione finanziaria, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, cit., p. 78.

²⁷³ Cfr. MARTINA, La tutela del consumatore di forme pensionistiche complementari tra disciplina di settore e contrasto delle pratiche commerciali scorrette, cit., p. 145, la quale evidenzia come le regole di condotta che governano la raccolta delle adesioni ai PIP (e alle altre forme di previdenza complementare), dettate dall'art. 11 del Regolamento in esame, ricalchino il «modello già sperimentato in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa».

²⁷⁴ Art. 11, lett. *a*), *b*), *e*), *h*), Regolamento adesioni.

²⁷⁵ Tutta la documentazione informativa deve essere predisposta dalle imprese assicurative in modo chiaro, sintetico e comprensibile. «Si ritiene infatti che la semplicità nell'informativa fornita sia uno dei principali mezzi attraverso cui promuovere lo sviluppo del sistema». Così COVIP, Relazione sugli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa per le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252, cit.

²⁷⁶ Così, l'art. 11, lett. *c*). Con particolare riferimento ai costi, i soggetti che effettuano la raccolta delle adesioni dovranno richiamare l'attenzione dei potenziali aderenti sull'Indicatore sintetico dei costi riportato nella Nota informativa, nonché sulla possibilità di acquisire informazioni sugli Indicatori sintetici dei costi relativi ad altre forme pensionistiche, resi disponibili sul sito *web* della COVIP (lett. *d*)).

Progetto esemplificativo standardizzato, affinché essi possano valutare la coerenza delle possibili opzioni prospettate agli obiettivi di copertura pensionistica perseguiti²⁷⁷.

Il quadro fin qui delineato è, tuttavia, complicato dalla previsione di cui all'art. 9, comma 1°, del Regolamento adesioni. Con tale norma, la COVIP ha, infatti, precisato che, nell'offerta dei PIP, alle regole di condotta poc'anzi illustrate si affiancano quelle dettate per il collocamento dei prodotti assicurativi²⁷⁸.

Pertanto, ogni qual volta la raccolta delle adesioni sia effettuata dalla compagnia assicurativa per il tramite della propria rete di intermediari, su questi ultimi graveranno contemporaneamente, nello svolgimento di tale attività, obblighi comportamentali riconducibili a due diverse fonti normative: quella propria della previdenza complementare fin qui esaminata, da un lato, e quella in tema di intermediazione assicurativa, dall'altro; discipline la cui elaborazione, a livello secondario, e la cui vigilanza, spettano rispettivamente alla COVIP e all'IVASS, con conseguenti problemi di sovrapposizione delle relative competenze in ordine alla medesima attività²⁷⁹.

Occorre, infine, ricordare, per ragioni di completezza, che sull'impresa assicurativa gravano significativi obblighi informativi anche in corso di rapporto.

²⁷⁷ In particolare, è necessario richiamare l'attenzione sull'informazione, contenuta nel Progetto esemplificativo, circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito *web* della forma pensionistica (lett. *g*).

²⁷⁸ Tali disposizioni trovano applicazione nella sola ipotesi in cui il collocamento abbia ad oggetto PIP o fondi pensione aperti istituiti da imprese assicurative. Qualora, invece, oggetto di distribuzione siano fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR o SIM, troveranno applicazione le disposizioni in tema di collocamento dei prodotti finanziari. Le regole di comportamento di cui all'art. 11 del Regolamento adesioni possono, al contrario, dirsi "autosufficienti" con riguardo ai fondi pensione negoziali, per i quali la Commissione non ha previsto alcuna integrazione ad opera di disposizioni proprie di altri settori dell'ordinamento: così MARANO, L'offerta al pubblico di fondi pensione aperti e PIP e la disciplina sull'intermediazione assicurativa, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, cit., p. 50.

²⁷⁹ Sul punto, v. SIRI, L'offerta al pubblico delle "forme previdenziali ad adesione individuale" nella prospettiva della disciplina sull'intermediazione finanziaria, cit., p. 79 s., secondo il quale la disciplina illustrata presenta evidenti profili di criticità; in particolare, il fatto che una medesima attività risulti in concreto sottoposta ad un duplice ambito regolamentare, sul quale insiste la vigilanza di distinte Autorità, potrebbe determinare reciproche interferenze nell'esercizio dei connessi poteri di vigilanza e sanzionatori. V. anche MARANO, L'offerta al pubblico di fondi pensione aperti e PIP e la disciplina sull'intermediazione assicurativa, cit., p. 50 s., in particolare nt. 17, secondo il quale il rinvio alle disposizioni in tema di collocamento di prodotti finanziari o assicurativi, a seconda della natura del soggetto che istituisca la forma pensionistica, può ripercuotersi, oltre che sull'azione di vigilanza, anche sull'azione degli operatori, costretti «a ricorrere ad una pluralità di testi normativi per ricostruire gli obblighi » su di essi gravanti.

In particolare, essa è tenuta ad inviare all'assicurato-aderente una comunicazione annuale relativa all'andamento amministrativo e finanziario del PIP e, contestualmente, a trasmettere all'aderente il c.d. Progetto esemplificativo personalizzato, contenente informazioni in ordine all'evoluzione registrata dalla posizione individuale fino al momento dell'invio ed una stima dell'evoluzione futura, effettuata sulla base delle effettive condizioni di partecipazione²⁸⁰.

4. La commercializzazione a distanza dei servizi di previdenza individuale.

Come è noto, le esigenze di tutela del c.d. contrante debole sul piano informativo si fanno ancora più pressanti ogni qualvolta la contrattazione di un determinato bene o servizio avvenga tramite il ricorso a tecniche di comunicazione a distanza. La ragione è di immediata evidenza: siffatti strumenti comunicativi, presupponendo – come vedremo – l'assenza di un incontro *de visu* tra le parti, potrebbero incidere negativamente sulla capacità del soggetto interessato di comprendere la reale portata dell'operazione, ostacolandone l'accesso alle informazioni necessarie, con conseguente *vulnus* al suo diritto alla trasparenza e all'informazione²⁸¹.

La questione è di particolare rilevanza anche in questa sede, alla luce della sempre più frequente offerta, attivazione e gestione di piani pensionistici individuali di tipo assicurativo proprio mediante canali di comunicazione a distanza²⁸², tra i quali si stagliano i siti *internet* in ragione delle loro potenzialità di

²⁸⁰ In tal senso, v. COVIP, *Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*, emanate con la deliberazione del 22 luglio 2010 (in particolare, par. 1). Con tale delibera sono state abrogate le *Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti con gli iscritti* contenute nella precedente deliberazione COVIP del 10 febbraio 2009.

²⁸¹ Cfr. Alpa e Gaggero, *Trasparenza bancaria e contratti del consumatore*, cit., p. 74, ove si rileva che "la trasparenza del contratto è divenuta uno degli aspetti qualificanti dei servizi offerti nel commercio elettronico, oggetto di pubblicità commerciale e al tempo stesso garanzia di correttezza del comportamento". Sul principio di trasparenza nella contrattazione *online*, v., da ultimo, BATTELLI, *Riflessioni sui procedimenti di formazione dei contratti telematici e sulla sottoscrizione* online *delle clausole vessatorie*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1035 ss.

²⁸² Si veda, a mero titolo esemplificativo, il Piano pensionistico assicurativo "Pensionline" istituito da Genertel*life* s.p.a., del gruppo Assicurazioni Generali. Il sito *internet* della compagnia assicurativa descrive i piani pensionistici offerti come "piani disponibili *online* e al telefono": più precisamente, prevede la possibilità di effettuare mediante siffatti strumenti di comunicazione una stima della propria futura pensione e, su tali basi, di valutare l'opportunità dell'adesione ed eventualmente definire un adeguato piano di versamenti; prospetta, inoltre, lo svolgimento di

raggiungimento del pubblico e di diffusione presso quest'ultimo di messaggi promozionali e negoziali, nonché dell'abbattimento dei costi di intermediazione che essi consentono.

Appare, dunque, doveroso domandarsi se, ed eventualmente in quali termini, sia possibile applicare ai nostri contratti le disposizioni dettate, a tutela dei consumatori, dagli artt. 67- *bis* ss. del codice del consumo²⁸³ con riguardo alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari²⁸⁴.

Per sciogliere siffatto nodo problematico, si è scelto di prendere le mosse dai requisiti, soggettivi ed oggettivi, di operatività della disciplina contenuta nel codice del consumo; sarà così possibile verificare, di volta in volta, se essi possano dirsi sussistenti anche con riferimento ai PIP.

Le prime indicazioni utili a tal fine sono fornite dall'art. 67– bis c. cons., il quale, nel delimitare l'oggetto e l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame, stabilisce che esse si applicano "alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori". Ma a circoscrivere più compiutamente l'ambito

consulenza professionale telefonica (mediante attivazione di un apposito numero verde) o telematica (mediante utilizzo di posta elettronica), evidenziandone i vantaggi.

²⁸³ Gli artt. da 67- bis a 67- vicies bis, sono stati inseriti all'interno del codice del consumo (Capo I, Titolo III, parte III, Sezione IV-bis) dal d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e riproducono nella sostanza le disposizioni precedentemente dettate dall'abrogato d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190, con il quale è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2002/65/CE del 23 settembre 2002 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Quest'ultima è stata recentemente modificata dalla direttiva UE 2015/2366 del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Per un primo commento alla direttiva 2002/65/CE, v. ZENO ZENCOVICH, La direttiva sui servizi finanziari a distanza resi al risparmiatore, in Nuova giur. civ. comm., 2002, p. 517 ss.; PARACAMPO, La direttiva 2002/65/Ce sulla commertcializzazione a distanza di servizi finanziari e la tutela del consumatore, in Nuova giur. civ. comm., 2003, p. 382 ss.; BRAVO, Commercializzazione a distanza di serizi finanziari ai consumatori, Milano, 2002. Con riferimento alla disciplina attuativa, v., tra gli altri, DE CRISTOFARO, Contratti aventi ad oggetto "servizi finanziari" stipulati a distanza e tutela dei consumatori: il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 di attuazione della direttiva 2002/65/CE (prima parte), in Studium Iuris, 2006, p. 265 ss.; Contratti aventi ad oggetto "servizi finanziari" stipulati a distanza e tutela dei consumatori: il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 di attuazione della direttiva 2002/65/CE (seconda parte), ibidem, p. 385 ss.; ALPA, Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, in Contratti, 2005, p. 1173 ss.; CUFFARO, Dopo il codice del consumo: la disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in Contr. e impr., 2007, p. 264 ss.; TORELLI, Contratti a distanza e tutela del consumatore. La nuova disciplina nella commercializzazione dei servizi finanziari, in Le nuove leggi civ. comm., 2006, p. 621 ss.

²⁸⁴ In questo caso, l'esigenza di informazioneè accentuata, oltre che dalla mancanza di un incontro personale fra le parti, dalla complessità e dall'elevato grado di tecnicismo che caratterizza il settore dei "servizi finanziari". Peraltro, la predisposizione di più penetranti obblighi informativi ad opera degli artt. 67-bis ss. risponde al generale principio – sancito dall'art. 5, comma 3°, c. cons. - secondo cui le informazioni dirette al consumatore devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione adottata e tener conto, in particolare, della modalità di conclusione del contratto.

applicativo della disciplina concorrono in maniera decisiva le definizioni contenute nel successivo art. 67-ter c. cons., alle quali, pertanto, è necessario far riferimento²⁸⁵.

Al riguardo, occorre da subito rilevare che all'interno di tale disposizione non è rinvenibile una specifica definizione della locuzione "commercializzazione a distanza". Dovendosi, però, necessariamente chiarire tale concetto, appare indispensabile volgere lo sguardo alle diverse nozioni di "contratto a distanza" e di "tecnica di comunicazione a distanza" da essa fornite.

Ai soli fini della disciplina della quale ci si occupa, l'art. 67-ter c. cons. definisce il "contratto a distanza" come "qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore ed un consumatore ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a)" 286 e la "tecnica di comunicazione a distanza" come "qualunque mezzo che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi nella commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti" 287 .

Tuttavia, soprattutto se ci si colloca nella prospettiva di chi, per la prima volta, si accinga ad analizzare l'attuale testo del codice del consumo, appare chiaro che le disposizioni, così formulate, non soddisfano di per sé l'insopprimibile esigenza di chiarire compiutamente i contorni delle nozioni fornite: la prima si limita ad individuare l'oggetto e le parti²⁸⁸ dei contratti ai quali può applicarsi la disciplina in esame, senza né specificare in cosa consista la "commercializzazione" né individuare i caratteri della particolare modalità di svolgimento della stessa – quella, appunto, detta "a distanza" - che giustifica siffatto speciale regime protettivo; ed indicazioni in quest'ultimo senso non possono dirsi provenienti

²⁸⁵ Sottolinea l'importanza delle norma definitorie, ROSSI CARLEO, *I soggetti*, in ROSSI CARLEO (a cura di), *Diritto dei consumi. Soggetti, contratti, rimedi*, Torino, 2012, p. 25 s., la quale sottolinea come l'abbondanza di definizioni all'interno della legislazione di derivazione comunitaria – qual è, notoriamente, quella in materia di consumi – risponda alla finalità di precisare e vincolare il significato delle locuzioni da essa adoperate e di delineare l'ambito di applicazione della disciplina. In altri termini, l'uso delle definizioni normative si presenta, in tale contesto, «come tecnica legislativa idonea sia a garantire una maggiore certezza nel corpo normativo cui le definizioni si riferiscono, sia a limitare interpretazioni difformi e ad avviare una applicazione tendenzialmente uniforme».

²⁸⁶ Art. 67-*ter*, comma 1°, lett. *a*).

²⁸⁷ Art. 67- ter, comma 1°, lett. e).

 $^{^{288}}$ Sull'oggetto (servizi finanziari) e sulle parti del contratto (fornitore e consumatore), v. $\it infra$.

neppure dalla seconda. A rendere ancora più arduo il compito concorre, poi, il rinvio ad una norma - il citato art. 50 c. cons. - che, in virtù delle modifiche introdotte alla disciplina consumeristica dal recente d.lgs. n. 21/2014, regola ora la diversa ipotesi di negoziazione fuori dei locali commerciali²⁸⁹.

Giova allora ricordare che, mentre la novella del 2014 ha determinato la totale estromissione, dal Capo I del Titolo III, della definizione generale di tecnica di comunicazione a distanza ivi precedentemente contenuta²⁹⁰, la medesima sorte non ha riguardato la nozione, anch'essa generale²⁹¹, di contratto a distanza: il testo originario della disposizione ora "erroneamente" richiamata²⁹² è, infatti, riprodotto, seppure con alcune modificazioni, all'interno dell'art. 45, comma 1°, lett. *g*), c. cons., al quale riteniamo debba, dunque, intendersi effettuato il rinvio²⁹³.

²⁸⁹ In attuazione della direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 «sui diritti dei consumatori», il D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha sostituito gli art. 45- 67 del codice del consumo, ossia il Capo I del Titolo III che, come si evince dalla rubrica, attualmente non è più dedicato a "Particolari modalità di conclusione del contratto" ma, più significativamente, ai "diritti dei consumatori nei contratti". Il mancato coordinamento con tali norme ha svuotato di contenuto il rinvio ad esse effettuato dall'art. 67-ter, il quale si rivela inconferente, non potendosi più rinvenire all'interno dell'art. 50 le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina generale dei contratti a distanza. Per un'attenta e dettagliata analisi della novella del 2014, si rinvia ai preziosi contributi sul tema contenuti in "D.lgs. 21 frebbraio 2014, n. 21: nuove tutele per in consumatori", in Corr. giur. – Gli speciali, 2014.

²⁹⁰ La norma richiamata, a sua volta, definiva le suddette tecniche come "qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto [...]".

²⁹¹ In quanto valevole indipendentemente dall'oggetto della negoziazione.

²⁹² Il citato art. 50, comma 1°, lett. a), c. cons., nel suo testo originario, definiva "contratto a distanza" "il contratto avente ad oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso". Il riferimento ad un sistema di vendita o prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista e, in virtù del richiamo operato dall'art. 67-ter, dal fornitore di un servizio finanziario veniva interpretato, alla luce del considerando n. 18 della direttiva 2002/65/CE, come volto ad escludere dall'ambito di applicazione della disciplina la prestazione puramente occasionale di siffatti servizi, svolta al di fuori di una struttura commerciale avente il precipuo scopo di addivenire alla conclusione di contratti a distanza. In tal senso e per ulteriori riferimenti, NUNZIATA, Sub art. 67-ter, in CUFFARO (a cura di), Codice del consumo, Milano, 2012, p. 427; SANGIOVANNI, L'informazione del consumatore nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in Diritto dell'internet, 2008, p. 400, secondo il quale, pur in assenza di una definizione legislativa di "sistema organizzato", il riferimento al già citato considerando n. 18 della direttiva e al criterio di organizzazione "stretta" ivi contenuto consentiva di risolvere le difficoltà legate alla concreta distinzione tra prestazione organizzata e prestazione occasionale e di ritenere sufficiente, ai fini dell'applicabilità della disciplina, un'organizzazione minima dell'attività; interpretazione, quest'ultima, idonea - secondo l'A. - a determinare un innalzamento del livello di tutela dei consumatori.

²⁹³ Anche alla luce della collocazione di tale disposizione all'interno del Capo I, attualmente rubricato "Dei diritti dei consumatori nei contratti" del Titolo III ("Modalità contrattuali") del

Tale disposizione definisce "contratto a distanza" "qualsiasi contratto concluso tra il professionista²⁹⁴ e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

È allora possibile mettere a fuoco il primo essenziale, nonché composito, presupposto di applicabilità della disciplina di cui agli artt. 67-bis ss. c. cons.: la lontananza fisica delle parti, la quale deve essere neutralizzata mediante il ricorso a canali di comunicazione a distanza tra i più vari, purchè idonei allo scopo²⁹⁵, e – si badi bene - esclusivamente per il loro tramite²⁹⁶.

codice del consumo. Come evidenziato da CHINÈ, Sub art. 3, in CUFFARO (a cura di), Codice del consumo, cit., p. 15, ogni qualvolta sia possibile ravvisare nell'articolato normativo due o più definizioni del medesimo istituto o della medesima figura, la definizione speciale andrà a comprimere l'ambito applicativo di quella generale; in ogni caso, quest'ultima potrà fungere da strumento di interpretazione della prima ogni qualvolta essa «lasci residuare nella pratica lacune e zone grigie, con riferimento alle quali non appaia di immediata percezione il confine soggettivo ed oggettivo dello specifico intervento». Sulla necessità di una «lettura congiunta e circolare» delle diverse definizioni del medesimo nomen iuris contenute all'interno del codice del consumo, v. ROSSI CARLEO, I soggetti, cit., p. 8 e 26, la quale individua la ratio della loro frequente ripetizione nell'obiettivo di armonizzazione massima cui è improntata la più recente disciplina comunitaria: esso, infatti, impone al legislatore nazionale di non discostarsi dalle disposizioni (comprese quelle definitorie) contenute nella normativa europea, al fine di «favorire la creazione di un quadro giuridico uniforme, funzionale alla realizzazione del mercato unico».

²⁹⁴ Con riguardo ai contratti a distanza aventi ad oggetto servizi finanziari, l'art. 67-ter c. cons. individua la controparte del consumatore nel c.d. "fornitore". Sul punto, v. *infra*.

²⁹⁵ Il legislatore non fornisce un elencazione tassativa ed esaustiva dei mezzi di comunicazione a distanza utilizzabili ai fini della commercializzazione dei servizi finanziari, ritenendo che il carattere "flessibile" e "neutrale" della definizione possa consentirne il progressivo adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica. In tal senso, NUNZIATA, Sub *art.* 67-ter, cit., p. 426. A favore di tale conclusione depone il 15° considerando della direttiva che nel menzionare le tecniche di comunicazione a distanza precisa che «l'evoluzione permanente di tali tecniche impone di definire principi validi anche per quelle ancora poco utilizzate".

²⁹⁶ Sul punto, si rinvia a NUNZIATA, Sub *art.* 67-ter, cit., p. 427, la quale afferma che «eventuali incontri faccia a faccia fra le parti precedenti la stipula del contratto – quali, ad esempio, la visita di un promotore finanziario al domicilio del cliente ovvero la visita di quest'ultimo ad una succursale del fornitore, con acquisizione, in entrambi i casi, di materiale illustrativo dei prodotti e dei servizi offerti – non pregiudicano la natura di contratto a distanza, qualora si dimostri il carattere superficiale o non chiarificatore di tali incontri». In altri termini, se, in base al carattere esclusivo dell'uso di canali di comunicazione a distanza sancita dal dato normativo, anche un solo incontro tra le parti dovrebbe escludere l'applicazione della disciplina in esame, si è tuttavia soliti propendere per una interpretazione meno rigorosa che tenga conto della reale "natura" del suddetto incontro e della sua effettiva idoneità a chiarire i singoli aspetti dell'operazione; laddove ciò non fosse avvenuto, l'incontro delle parti non potrebbe ritenersi sufficiente ad escludere il carattere "a distanza" della commercializzazione e, per l'effetto, la tutela accordata al consumatore.

Non solo. Alla luce di quanto esposto, l'uso esclusivo delle suddette tecniche dovrà caratterizzare tanto la fase precontrattuale quanto quella coeva alla stipulazione del contratto. Può, dunque, ritenersi che la scelta della locuzione "commercializzazione" non sia casuale: il legislatore sembra aver adoperato una nozione volutamente ampia, in grado di coprire l'intera area dell'offerta, della negoziazione e della conclusione del contratto, seguendo così il sentiero tracciato a livello europeo²⁹⁷.

Proseguendo nel nostro intento di delimitare la portata applicativa della disciplina in esame e valutarne la riferibilità alle polizze pensionistiche, dobbiamo ora comprendere se quest'ultime integrino la nozione di "servizio finanziario" che ne costituisce l'oggetto²⁹⁸. La relativa definizione, contemplata dall'art. 67– ter, lett. b), c. cons., è particolarmente ampia e tale da comprendere al suo interno "qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale" (corsivo nostro)²⁹⁹.

La soluzione pare, dunque, piuttosto agevole, potendosi senza dubbio comprendere nel novero dei servizi di previdenza individuale i contratti oggetto della nostra indagine, i quali, peraltro, oltre che in qualità di strumenti di previdenza volontaria, potrebbero comunque ricadere nell'ambito di applicabilità della disciplina qui esaminata in quanto contratti di assicurazione³⁰⁰.

²⁹⁷ In tal senso si esprime il considerando n. 15 della direttiva 2002/65/CE, secondo il quale "i contratti a distanza sono [...] quelli in cui l'offerta, la negoziazione e la conclusione sono effettuate a distanza". Sul punto, v. TORELLI, *Contratti a distanza e tutela del consumatore. La nuova disciplina nella commercializzazione dei servizi finanziari*, cit., 2006, p. 630.

²⁹⁸ Per uno specifico approfondimento del tema, v. BRAVO, Nozione di «servizi finanziari» di cui al d.lgs. n. 190 del 2005 sulla «commercializzazione a distanza di servizi assicurativi ai consumatori» e collocabilità della disciplina nel codice del consumo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 593.

²⁹⁹ Sul carattere onnicomprensivo della nozione di "servizio finanziario", v. anche Cuffaro, Dopo il codice del consumo: la disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari, cit., p. 267 s.; da ultimo, Blandini, Servizi finanziari per via telematica e le prospettive del diritto societario online, cit., p. 54, il quale, dopo aver rilevato che essa è volta ad includere "qualsiasi attività lato sensu finanziaria che il consumatore possa decidere di intraprendere", criticamente osserva che l'esemplicazione dei servizi finanziari contenuta nell'art. 67-ter cod. cons. è il prodotto di un'attività di "mera ricopiatura, con la consueta pigrizia, della dizione comunitaria"; essa ne sconterebbe, dunque, i difetti, come si evince dall'utilizzo "discutibile" dell'accezione servizio "creditizio" in alternativa a quello "bancario".

³⁰⁰ Il richiamo ai servizi di previdenza "individuale" potrebbe, al più, far sorgere difficoltà circa l'applicabilità della normativa consumeristica ai fondi pensione tradizionali, in particolare quelli negoziali e quelli aperti su base collettiva. Sul punto, MARANO, L'offerta al pubblico di fondi pensione aperti e PIP e la disciplina sull'intermediazione assicurativa, cit., p. 63, il quale propende per l'applicazione della predetta disciplina anche a questi ultimi, alla luce della prevista estensione del

4.1. (Segue) Problemi di qualificazione soggettiva.

Se sul piano oggettivo non sembrano sorgere difficoltà, l'attrazione dei PIP entro il campo di operatività della disciplina consumeristica oggetto di queste considerazioni potrebbe risultare problematica in relazione alla delimitazione della medesima sul piano soggettivo, essendo essa ritagliata su precise qualità dei contraenti.

Come si è già avuto modo di accennare in sede di disamina della nozione di "contratto a distanza" rilevante ai nostri fini, l'intento protettivo del legislatore si dirige verso quei rapporti volti alla prestazione di un servizio finanziario che si instaurino – ovviamente mediante tecniche di comunicazione a distanza - tra un fornitore ed un consumatore.

Il fornitore – che, in quanto tale, è gravato da penetranti oneri informativi precontrattuali di cui si dirà in seguito³⁰¹ - è "qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza"³⁰².

Ai fini della qualificazione di un soggetto come "fornitore" è, dunque, necessario che esso svolga un'attività professionale o commerciale e che, nell'ambito di quest'ultima, offra "a distanza" un servizio finanziario³⁰³.

La definizione, così formulata, non lascia spazio a dubbi circa il possesso, da parte dell'impresa assicurativa istitutrice dei PIP, dei requisiti necessari per integrarne gli estremi; ci si potrebbe, semmai, domandare se considerazioni

principio di adesione volontaria ed individuale anche ai fondi istituiti da fonti collettive e, in secondo luogo, della possibilità di intendere il riferimento al carattere "individuale" del servizio di previdenza come diretto a porre l'accento sulla prestazione spettante all'aderente, che è sempre individuale a prescindere dalle modalità di adesione al fondo. *Contra* GRIPPO, *Nuove prospettive per la distribuzione di fondi pensione aperti*, in *Dir. econ. ass.*, 2005, p. 1128, secondo il quale la disciplina consumeristica qui esaminata si applica soltanto alla commercializzazione di forme di previdenza la cui adesione possa avvenire su base individuale, e non a quella di fondi pensione ad adesione collettiva.

³⁰¹ V. infra, par. 4.1.

³⁰² Art. 67-ter, comma 1°, lett. c), c. cons. La scelta del legislatore è verosimilmente dettata dall'intento di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, del quale avrebbe potuto essere foriero un eventuale semplice rinvio alle diverse nozioni di professionista o produttore di cui all'art. 3 c. cons.: così BENUCCI, Commento agli artt. 67-bis — 67-vicies bis, in VETTORI (a cura di), Codice del consumo. Aggiornamento. Pratiche commerciali scorrette e azione collettiva, Padova, 2009, p. 155.

³⁰³ TORELLI, Contratti a distanza e tutela del consumatore. La nuova disciplina nella commercializzazione dei servizi finanziari, cit., p. 626.

analoghe valgano anche per l'intermediario, della cui attività l'assicuratore eventualmente si avvalga ai fini dell'offerta dei propri prodotti.

Come si evince anche dalla sua formulazione, la nozione di "fornitore" rilevante ai fini delle disposizioni in esame ricalca quella di "professionista"³⁰⁴; definizione, quest'ultima, tanto ampia da ricomprendere attualmente tutte le controparti del consumatore che svolgano un'attività di tipo economico in maniera sistematica e mediante l'organizzazione dei mezzi necessari, compreso l'intermediario³⁰⁵.

Ora, se le figure di fornitore e di professionista sono sostanzialmente coincidenti e a quest'ultimo viene equiparato, dallo stesso legislatore, l'intermediario, potrebbe ipotizzarsi che non sussistano ostacoli alla configurazione, quali fornitori del servizio "finanziario" oggetto della disciplina speciale, sia dell'impresa assicurativa che degli intermediari di cui essa si avvalga. Pertanto, anche il riferimento normativo al fornitore potrebbe ritenersi ampio ed onnicomprensivo, e tale da includere l'eventuale intermediario incaricato della commercializzazione³⁰⁶.

Al riguardo, è stato osservato che il riferimento legislativo al "fornitore contrattuale" del servizio imporrebbe di assurgere il vincolo contrattuale finale con il consumatore ad elemento rilevante ai fini della delimitazione soggettiva della disciplina consumeristica³⁰⁷. Il fornitore dovrebbe, dunque, identificarsi con la sola controparte contrattuale del consumatore, e non con gli eventuali

³⁰⁴ Essa ricalca, in particolare, la definizione di professionista originariamente contemplata dall'art. 1469-*bis* c.c., poi trasposta all'interno del codice del consumo. La versione attuale dell'art. 3, comma 1°, lett. *c*), c. cons., espunto ogni riferimento alla natura pubblica o privata del soggetto, definisce "professionista" "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale, ovvero un suo intermediario".

 $^{^{305}}$ In questo senso, cfr. ROSSI CARLEO, *I soggetti*, cit., p. 34 s., secondo la quale tale scelta è probabilmente finalizzata ad estendere l'area di applicabilità della norma a soggetti che, anche qualora non agiscano in nome e per conto del primo, operino comunque nel suo interesse.

³⁰⁶ NUNZIATA, Sub *art.* 67-ter, cit., p. 429, la quale segnala la possibile riconducibilità alla nozione di "fornitore" non solo degli intermediari (quali il mediatore, l'agente o il promotore finanziario), ma anche di "soggetti di natura diversa, sprovvisti di autorizzazioni o di abilitazione all'esercizio di attività finanziarie". In tal senso, già PARACAMPO, *La direttiva* 2002/65/Ce sulla commertcializzazione a distanza di servizi finanziari e la tutela del consumatore, cit., 2003, p. 402 ss.

³⁰⁷ Così TORELLI, Contratti a distanza e tutela del consumatore. La nuova disciplina nella commercializzazione dei servizi finanziari, cit., p. 627, secondo la quale il legislatore ricollegherebbe l'identificazione del fornitore al vincolo contrattuale finale con il consumatore e, in tal modo, imporrebbe di riferire la suddetta qualifica alla sola controparte contrattuale di quest'ultimo, e non agli eventuali intermediari che dovessero partecipare alla commercializzazione dei servizi.

intermediari che dovessero partecipare alla commercializzazione dei servizi. In ogni caso, come espressamente chiarito dal legislatore, la disciplina in esame si applica, in presenza degli altri presupposti di legge, anche nel caso in cui una delle fasi della commercializzazione comporti la partecipazione di un soggetto diverso dal fornitore, indipendentemente dalla sua natura giuridica³⁰⁸.

Per quanto concerne la controparte del fornitore del servizio finanziario, ossia il "consumatore", egli, *ex* art. 67-*ter*, comma 1°, lett. *d*), cod. cons., è "qualunque soggetto di cui all'art. 3, comma 1°, lett. *a*) del presente codice".

Il rinvio è alla definizione classica, di matrice comunitaria, di consumatore, da intendersi come "qualunque persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"³⁰⁹. Ne discende il necessario riferimento, anche in tale sede, ad una nozione rigorosa e formale³¹⁰ – quella accolta dalla giurisprudenza, ma invisa alla prevalente dottrina³¹¹ - in virtù della quale la qualità soggettiva di

³⁰⁸ In virtù di quanto disposto dall'art. 67-bis, comma 1°, c. cons. In tal senso, già il considerando n. 19 della direttiva 2002/65/CE, il quale così recita: «Il fornitore è la persona che fornisce il servizio a distanza. La presente direttiva dovrebbe tuttavia applicarsi anche quando una delle tappe della commercializzazione comporta la partecipazione di un intermediario. In considerazione della natura e del grado di tale partecipazione, le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero applicarsi al presente intermediario, indipendentemente dal suo status giuridico».

Joseph La definizione legislativa di "consumatore" o «utente» dettata dall'art. 3 c. cons. ha carattere generale (lo si evince dalla sua stessa collocazione all'interno del Titolo I, rubricato "Disposizioni generali e finalità") ed è, pertanto, destinata ad operare con riferimento all'intera disciplina dettata dal codice del consumo, in assenza di diverse definizioni. Difatti, non è escluso che la suddetta definizione generale possa essere modificata o ampliata con riferimento a particolari attività: basti pensare all'art. 5, comma 1°, c. cons., il quale contiene una definizione ben più ampia, alla stregua della quale per "consumatore" o "utente" si intende anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali, ma ai soli fini della disciplina relativa alle "Informazioni ai consumatori" di cui al Titolo II del Codice. Per ulteriori riferimenti sul tema, si rinvia a CHINÈ, Sub art. 3, cit., p. 15 ss.

³¹⁰ In tal senso, da ultimo, BLANDINI, Servizi finanziari per via telematica e le prospettive del diritto societario online, in Banca, borsa, tit. credito, 2016, I, 1, p. 53, il quale rileva che «benchè sussistano diversità di vedute sulla qualificazione di "consumatore" e sui relativi confini, il richiamo espresso all' art. 3, comma 1°, lett. a) del codice del consumo, contenuto nell'art. 67-ter, rende scarsamente efficaci tentativi estensivi». Critico nei confronti del rinvio alla definizione generale di consumatore è DONA, Pubblicità, pratiche commerciali e contratti nel Codice del consumo, Torino, 2008, p. 142, secondo il quale, se tale scelta può essere apprezzata per ragioni di ordine sistematico, in realtà risulta fortemente penalizzante, in quanto sacrifica ad esigenze di omogeneità la facoltà, offerta dalla direttiva 2002/65/CE, di estendere la tutela anche alle organizzazioni senza scopo di lucro.

³¹¹ Sottolineano, tra gli altri, la necessità di accordare protezione alla controparte del professionista indipendentemente dalla sua qualità di consumatore e sulla base della sua effettiva condizione di debolezza, PERLINGIERI, *Interpretazione sistematica e assiologica, situazioni soggettive e*

consumatore può essere riconosciuta alla sola persona fisica³¹² che stipuli il contratto per esigenze della vita quotidiana puramente personali, che esulino, cioè, del tutto dalla sfera della propria attività professionale o imprenditoriale, non essendo ad essa strumentali o, anche soltanto indirettamente, riconducibili³¹³.

In ossequio a siffatta lettura della norma definitoria, deve, dunque, ritenersi che la disciplina protettiva di cui agli artt. 67- bis ss. c. cons. non si applichi alla commercializzazione inter absentes di servizi finanziari ogni qualvolta la controparte del fornitore sia un ente, anche non personificato, o una persona fisica, titolare di impresa individuale o esercente una libera professione, che agisca per scopi in qualche modo connessi alla propria attività.

rapporto giuridico, in PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italocomunitario delle fonti, Napoli, 2006, p. 511, il quale nega la configurabilità di uno "status" di consumatore, trattandosi, piuttosto, di una posizione contrattuale del soggetto da verificarsi in concreto, caso per caso, anche in relazione alle effettive modalità di contrattazione, con la conseguenza che il soggetto potrà essere ora un consumatore, ora un imprenditore in posizione di dipendenza economica o tecnologica e, in quanto tale, meritevole di protezione. V. anche ROPPO, Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico?, in Corr. giur., 2009, p. 278 s., al quale si deve la c.d. teoria del contratto asimmetrico, in virtù della quale qualsiasi controparte dell'impresa (c.d. cliente), indipendentemente dalla qualità di consumatore, meriterebbe tutela in ragione della posizione di mercato concretamente rivestita; CORRIAS, La disciplina del contratto di assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, in Resp. civ. prev., 2007, p. 1758, il quale osserva che il criterio formale seguito dalla giurisprudenza prevalente «non tiene conto del fatto che quando un professionista o un imprenditore compiono attività accessorie o, comunque, non rientranti nella sfera di competenza che connota la loro attività specifica, possono trovarsi in un stato oggettivo di inferiorità sotto il profilo informativo che appalesa la totale ingiustificatezza di un trattamento normativo differente rispetto a quello riservato al consumatore che si trovi nella medesima condizione».

312 È, dunque, escluso che la disciplina consumeristica possa trovare applicazione con riferimento agli enti collettivi, personificati e non, indipendentemente dallo scopo perseguito con la stipula del contratto e dalla loro concreta posizione di debolezza rispetto alla controparte. Un'apertura in tal senso si è registrata con esclusivo riferimento al condominio, al quale la giurisprudenza attribuisce la qualità di consumatore, in quanto ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti; ne discende l'operatività della disciplina consumeristica con riguardo ai contratti stipulati dall'amministratore del condominio, agendo egli come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. Così, ex multis, Cass., 22 maggio 2015, n. 10679; Cass., 12 gennaio 2005, n. 452; Cass., 24 luglio 2001, n. 10086, in Corr. giur., 2001, p. 1436; Trib. Bari, 26 ottobre 2007, n. 2408; Trib. Modena, 20 ottobre 2004; Trib. Bologna, 9 ottobre 2000, n. 2539. Per un'interessante disamina della diversa posizione espressa sul tema dall'ABF (Arbitro Bancario Finanziario), v. RABITTI, La qualità di "consumatore-cliente" nella giurisprudenza e nelle decisioni dell'arbitro bancario finanziario, in Contr. e impr., 2014, pp. 207-210.

³¹³ Si segnalano, tra le tante, Cass. 31 luglio 2014, n. 17466; Cass., 12 marzo 2014, n. 5705; Cass. 23 settembre 2013, n. 21763; Cass., 14 luglio 2011, n. 15531; Cass., 23 febbraio 2007, n. 4208, in *Contratti*, 2007, p. 1071, con nota di ROCCO DI TORREPADULA.

Ebbene, tale interpretazione restrittiva della nozione di consumatore non sembrerebbe porre problemi specifici con riferimento alle polizze pensionistiche. Essa, infatti, si attaglia al contraente in almeno due ipotesi: quella più frequente in cui egli, lavoratore o meno, concluda il contratto al fine di garantirsi una maggiore copertura previdenziale al momento del pensionamento; l'altra, anch'essa consentita dal legislatore, in cui il contraente persegua tale ultimo fine in un'ottica di protezione verso una persona (di regola, un familiare) fiscalmente a suo carico³¹⁴; difatti, in entrambi i casi, il contraente è una persona fisica che agisce per uno scopo puramente personale e/o familiare³¹⁵.

Quanto osservato non esclude che problemi di qualificazione soggettiva del contraente possano sorgere anche con riguardo ai PIP.

Si è detto, infatti, che l'adesione ai piani pensionistici assicurativi è consentita, oltre che ai lavoratori dipendenti e ai soggetti estranei al mondo del lavoro, anche ai liberi professionisti. Ebbene, a causa della lettura restrittiva della nozione di consumatore alla quale si è sopra fatto cenno, rispetto a tale categoria di soggetti potrebbe prospettarsi l'esclusione della suddetta qualità e, per l'effetto, della disciplina protettiva in tema di commercializzazione a distanza; la ragione risiede non solo (e non tanto) nell'esercizio di una libera professione – che, come si è detto, di per sé non osta alla qualificazione del contraente come consumatore – ma soprattutto nell'apparente legame tra la polizza pensionistica e l'attività professionale svolta. Al di là delle perplessità circa la bontà di una soluzione di questo tipo, che non terrebbe conto della reale situazione di debolezza in cui il contraente potrebbe venirsi a trovare rispetto al fornitore del servizio (ancor più in una situazione di totale assenza di un contatto diretto con quest'ultimo), ci pare che essa debba essere esclusa in radice alla luce della funzione previdenziale dei

³¹⁴ Al pari delle altre forme pensionistiche complementari, anche i PIP possono essere stipulati per soggetti fiscalmente a carico, come chiaramente stabilito dall'art. 8, comma 1°, d.lgs. n. 252/2005, il quale prevede che, in tal caso, il finanziamento del piano pensionistico possa essere attuato dai suddetti soggetti o da quelli nei confronti dei quali sono a carico.

³¹⁵ Appare evidente, in tali ipotesi, l'attrazione dei contratti in esame entro l'ambito applicativo degli artt. 67-bis c. cons., purché la relativa commercializzazione avvenga esclusivamente tramite strumenti di comunicazione a distanza. Sulla necessaria integrazione della disciplina consumeristica con le ulteriori discipline vigenti in materia, v. infra.

contratti in esame³¹⁶, senza dubbio rivolti alla realizzazione di un bisogno personale, qual è quello di costituire per tempo una pensione integrativa³¹⁷.

Inoltre, benché la complessità del tema non consenta un suo adeguato approfondimento in questa sede, potremmo porci, a questo punto del discorso, un ulteriore e diverso quesito: *quid iuris* nel caso in cui la polizza pensionistica sia stipulata da un imprenditore (datore di lavoro) per conto e/o a favore di un suo dipendente? Per quanto l'applicazione pratica di una simile ipotesi sia tutta da verificare, soprattutto alla luce dell'onerosità dei PIP, non sembrerebbero, infatti, sussistere ostacoli ad una sua configurazione in astratto.

In tal caso, l'impossibilità di qualificare il contraente come "consumatore", derivante dal carattere imprenditoriale dell'attività svolta e dalla riconducibilità a quest'ultima degli scopi sottesi alla stipulazione, comporta, a rigore, l'inapplicabilità degli artt. 67-bis ss. c. cons.; ciò anche qualora la stipulazione avvenga tramite strumenti, ad esempio, telematici e il contraente risulti concretamente esposto, al pari del consumatore, alle insidie tipiche di siffatti canali di comunicazione a distanza.

Tuttavia, la soluzione del problema teorico qui sollevato potrebbe apparire meno agevole alla luce delle peculiarità dei rapporti assicurativi e, segnatamente, della nota possibile "scissione" della controparte dell'assicuratore nelle tre diverse figure del contraente, dell'assicurato e del beneficiario, non necessariamente facenti capo al medesimo soggetto³¹⁸. Sorge, infatti, in tal caso la difficoltà di individuare, tra questi soggetti, il reale destinatario della disciplina consumeristica: il contraente (o aspirante tale), come sembrerebbe desumersi dal tenore letterale del più volte citato art. 3, lett. *a*), c. cons.; l'assicurato, effettivo titolare dell'interesse esposto al rischio, ovvero il beneficiario della prestazione³¹⁹.

³¹⁶ V. *supra*, cap. II.

³¹⁷ In tal senso, anche MARTINA, *Fondi pensione: linee di tendenza nelle novelle del 1999 e del* 2000, cit., p. 353.

³¹⁸ Come spesso accade proprio nelle assicurazioni sulla vita.

³¹⁹ Evidenzia come la coesistenza di tali figure soggettive sollevi significativi problemi sul piano dell'applicazione della disciplina consumeristica, fondata sulla dicotomia consumatore - professionista, CANDIAN A.D., Contratto di assicurazione e clausole vessatorie, I, Lineamenti generali, in ALPA e PATTI (a cura di), Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori: commentario agli articoli 1469-bis - 1469-sexies del Codice civile, II, Milano, 1997, p. 988 ss., il quale sottolinea la rilevanza della problematica soprattutto nelle ipotesi in cui il contratto sia stipulato secondo lo schema

Ebbene, in considerazione di tale peculiarità e al fine di pervenire ad esiti differenti rispetto a quelli sopra prospettati, si potrebbe tentare una strada diversa: si potrebbe, cioè, sostenere la riferibilità della qualità di consumatore - e, per l'effetto, della disciplina protettiva - non al semplice autore dell'atto negoziale, ma alla persona fisica che ne benefici in concreto. Soluzione, questa, peraltro già prospettata in ambito assicurativo con riferimento ai contratti di assicurazione contro gli infortuni il cui beneficiario sia un soggetto diverso dal contraente³²⁰.

L'accoglimento di una simile impostazione³²¹, che consentirebbe di superare l'ostacolo costituito dalla natura del contraente e che potrebbe risultare, nel caso di specie, conforme allo spirito degli artt. 67-bis ss. c. cons., ossia quello di accordare

dell'assicurazione "per conto altrui" di cui all'art. 1891 c.c., posto che in tale ipotesi il contraente assume gli obblighi derivanti dal contratto, l'assicurato, in quanto titolare dell'interesse esposto al rischio, acquista i diritti che ne derivano.

320 Per quanto concerne il contratto di assicurazione, alcune pronunce aventi ad oggetto assicurazioni contro gli infortuni hanno affermato che alla figura del consumatore contraente è assimilabile quella del terzo beneficiario della polizza assicurativa, con conseguente operatività della disciplina consumeristica (Cass., 11 gennaio 2007, n. 369, in De Jure Giuffrè, la quale, su tale presupposto e con riguardo ad una polizza infortuni stipulata da un'associazione sportiva in favore dei propri iscritti, ritiene che il terzo beneficiario della polizza possa invocare il cd. "foro del consumatore", ovvero la competenza territoriale del giudice del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio). Anche la Corte Costituzionale (ord. n. 235/2004) chiamata a pronunciarsi sulla questione di costituzionalità dell'art. 1469-bis c.c. (che recava, in origine, la definizione di consumatore) per asserita violazione dell'art. 3 Cost., "nella parte in cui non include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro in favore dei dipendenti", ha dichiarato l'inammissibilità della questione facendo, tuttavia, rilevare la ragionevolezza di un tentativo da parte del giudice a quo (tentativo nel caso di specie non effettuato) di fornire "una diversa lettura" della predetta norma nel senso indicato dalle ordinanze di rimessione. Una soluzione di questo tipo, volta a "rimuovere lo schermo dell'entità organizzata" (l'espressione è di CHINÈ, Sub art. 3, cit., p. 20) per privilegiare le qualità dei soggetti cui l'operazione sia concretamente riferibile, è stata adottata dalla giurisprudenza con riferimento non solo alla già ricordata ipotesi del condominio, ma altresì al contratto di fideiussione, in presenza del quale la sussistenza della qualità di consumatore è valutata avendo riguardo alle caratteristiche soggettive del debitore principale, e non del fideiussore che presti materialmente la garanzia, in ragione dell'accessorietà di quest'ultima rispetto all'obbligazione garantita.

Manifesta perplessità nei confronti di tale impostazione, CANDIAN A.D., Contratto di assicurazione e clausole vessatorie, I, Lineamenti generali, cit., p. 992, il quale, pur ritenendola apprezzabile sul piano etico, la considera difficilmente conciliabile con la circostanza che, di regola, colui che stipula il contratto per conto altrui è un soggetto che la concreta possibilità di negoziarlo. Tuttavia, anche se con specifico riferimento ai contratti di assicurazione stipulati dalle banche per conto dei propri clienti, l'A. mostra un'apertura in favore di una soluzione diversa ogni qual volta l'assicurato, ossia il soggetto i cui interessi sono coinvolti dall'operazione, partecipi effettivamente alla conclusione del contratto, anche soltanto rilasciando alla banca un apposito documento contenente l'incarico a contrarre. Favorevole ad un'interpretazione ampia delle norme a tutela del consumatore, che consenta di proteggere quest'ultimo come parte sostanziale del rapporto contrattuale e non come semplice autore di un atto, ex multis, ROPPO, Il contratto, cit., p. 856; ID., ROPPO, Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico?, in Corr. giur., 2009, p. 278 s.

tutela al consumatore non in quanto tale, ma in relazione al particolare contesto in cui avviene la commercializzazione del servizio, meriterebbe, tuttavia, una riflessione ben più ampia di quella consentita in questo frangente. Viceversa, nell'ipotesi in cui si ritenesse di non aderire a tale opzione, dovrebbe prendersi atto dell'inapplicabilità degli artt. 67- bis ss. c. cons. e del conseguente assoggettamento del contratto tra professionisti alla sola legislazione assicurativa³²² e, segnatamente, al Regolamento ISVAP n. 34/2010 in tema di collocamento a distanza di contratti di assicurazione³²³.

Si è, peraltro, osservato - e tali considerazioni meritano apprezzamento - che un'attenta analisi della normativa regolamentare e una minuziosa ricostruzione dei rinvii in essa contenuti potrebbero consentire di salvaguardare almeno in parte l'applicazione della suddetta disciplina consumeristica. Infatti, l'art. 8 del citato Regolamento stabilisce che, in caso di promozione e collocamento a distanza di prodotti assicurativi, le imprese assicurative sono tenute ad integrare la Nota informativa, ove necessario, con le informazioni di cui agli artt. da 67-quater a 67- octies c. cons.; ciò consentirebbe di estendere a tutti i contratti di assicurazione, compresi quelli stipulati da professionisti, quanto meno gli obblighi informativi previsti dal codice del consumo³²⁴.

4.1. (Segue) Obblighi informativi e ius poenitendi. Cenni.

Gli obblighi informativi precontrattuali cui soggiacciono le imprese assicurative istitutrici dei PIP, e i soggetti eventualmente coinvolti nella relativa

³²² La COVIP non ha, infatti, provveduto a dettare disposizioni in tema di offerta e contrattazione a distanza di prodotti previdenziali.

 $^{^{323}}$ Il Regolamento ISVAP del 19 marzo 2010, n. 34, reca disposizioni di dettaglio in tema di promozione e collocamento a distanza dei contratti assicurativi, in attuazione di quanto disposto, in via generale, dagli artt. 183 e 191, comma 1°, lett. a) e b), c. ass. Al pari di queste ultime, anche le suddette disposizioni regolamentari sono applicabili sia ai rapporti con assicurati-consumatori, sia a quelli con assicurati-professionisti.

³²⁴ In tal senso, BERTI DE MARINIS, Oneri informativi precontrattuali nella commercializzazione via internet di prodotti assicurativi ai consumatori e ai professionisti, in CAVAZZONI – DI NELLA - MEZZASOMA – RIZZO (a cura di), La tutela del consumatore assicurato tra codice civile e legislazione speciale, Napoli, 2012, p. 192 s., spec. nt. 95, il quale esclude che l'inciso "ove necessario" di cui al citato art. 8 possa leggersi come finalizzato a limitare il rinvio alle suddette norme del codice del consumo alle sole ipotesi in cui parte del rapporto sia un consumatore; se così fosse, la norma risulterebbe inutile e priva di senso, contrariamente al consolidato orientamento secondo cui il procedimento ermeneutico deve essere rivolto ad attribuire alle norme che ne costituiscono oggetto un significato che le renda concretamente utili.

offerta, costituiscono oggetto di un'elencazione particolarmente dettagliata ad opera degli artt. 67-quater — 67-undecies, cod. cons.³²⁵. Non essendo, dunque, opportuno, nè consentito in questa sede, soffermarsi su ciascuno di essi, ci limiteremo a ricordarne i tratti più salienti.

In primo luogo, viene in considerazione anche in tale contesto un obbligo di trasparenza "formale": le informazioni dirette al consumatore – il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile - devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile³²⁶ e, altresì, fornite con qualunque strumento che risulti adeguato alla particolare tecnica di comunicazione a distanza utilizzata³²⁷; ciò, nel rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale³²⁸.

Inoltre, ai sensi dell'art. 67-quater, comma 1°, c. cons., le suddette informazioni devono essere trasmesse al consumatore nella fase delle trattative, e comunque prima che egli sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta³²⁹, e devono riguardare il fornitore, il servizio finanziario, il contratto a distanza e il ricorso³³⁰.

³²⁵ Manifesta più di una perplessità in ordine alla dettagliata elencazione degli obblighi informativi precontrattuali gravanti sul fornitore di servizi finanziari a distanza, CUFFARO, *La commercializzazione a distanza di servizi finanziari*, cit., p. 187 e 190 s., il quale osserva che «il novero di tali obblighi è oggetto di un'indicazione tanto minuziosa quanto ridondante», affidata a «proposizioni ripetitive che esprimono una sorta di nevrosi casistica» nell' « ingenuo tentativo di esaurire tutte le possibili ipotesi, certamente perdente rispetto alla semplice enunciazione di principi o clausole generali suscettibili, in quanto tali, di meglio adattarsi alle mutevoli esigenze che la realtà dei rapporti e dello sviluppo tecnologico possono suggerire ».

³²⁶ Sul punto, BERTI DE MARINIS, *Oneri informativi precontrattuali nella commercializzazione via* internet *di prodotti assicurativi ai consumatori e ai professionisti*, cit., p. 196, secondo il quale tale disposizione «risulta espressione di una normativa consumeristica consapevole del fatto che l'equilibrio informativo fra i contraenti passa necessariamente attraverso un riequilibrio cognitivo che non può prescindere dai concetti di chiarezza e comprensibilità delle informazioni fornite dal professionista».

³²⁷ Dispone in tal senso l'art. 67- quater, comma 2°, c. cons., il quale deve essere letto in combinato disposto con quella di cui al successivo art. 67-undecies, il cui comma 1° stabilisce che le suddette informazioni e tutte le condizioni contrattuali devono essere fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole, disponibile ed accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta. L'art. 67-ter, comma 1°, lett. f), definisce "supporto durevole" qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

³²⁸ Nonché dei principi in tema di protezione degli incapaci di agire e dei minori.

³²⁹ L'individuazione di due distinti possibili momenti di assolvimento degli oneri di informativa precontrattuale è probabilmente determinata dalla consapevolezza della quasi totale assenza di margini di negoziazione in un ambito contrassegnato dall'utilizzo di tecniche di

Di particolare rilevanza, in quanto strettamente connesso ad uno dei più importanti strumenti di tutela predisposti dalla disciplina consumeristica, è l'obbligo, gravante sul fornitore, di informare il consumatore circa l'esistenza o meno del diritto di recesso in relazione allo specifico servizio finanziario offertogli³³¹; obbligo cui si accompagna, qualora tale diritto sussista, quello di fornire all'interessato tutte le informazioni indispensabili ai fini della sua concreta fruizione, segnatamente quelle attinenti ai termini e alle modalità di esercizio³³².

Qualora la commercializzazione a distanza abbia ad oggetto un servizio pensionistico individuale o un contratto di assicurazione sulla vita, il consumatore può recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicare il motivo³³³, entro 30 giorni³³⁴, in luogo del più ridotto termine di 14 giorni previsto per gli altri servizi finanziari³³⁵. Il *dies a quo* coincide, di regola, con la data di conclusione del contratto o, nel caso delle assicurazioni sulla vita, con il momento in cui

comunicazione a distanza e dalla predisposizione delle condizioni contrattuali ad opera del professionista-fornitore del servizio. Secondo SANGIOVANNI, L'informazione del consumatore nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari, cit., p. 402, proprio la circostanza della possibile assenza di trattative dovrebbe indurre a ritenere il circuito informativo disegnato dal legislatore come principalmente diretto a garantire al consumatore la possibilità di sottrarsi alla conclusione del contratto; ciò consentirebbe di superare le critiche rivolte alla previsione che attribuisce al professionista la possibilità di fornire le dovute informazioni nell'imminenza della stipulazione, essendo comunque tale da garantire al consumatore un'adeguata tutela (peraltro, completata dal riconoscimento del diritto di recesso in suo favore). Occorre, inoltre, ricordare che l'art. 67-undecies, comma 2°, c. cons. consente al fornitore di comunicare le condizioni contrattuali e adempiere gli obblighi informativi posti a suo carico subito dopo la conclusione del contratto soltanto in via del tutto eccezionale, ossia qualora essa avvenga, su richiesta del consumatore, mediante l'utilizzo di una tecnica di comunicazione a distanza che non consenta la trasmissione delle predette comunicazioni ed informazioni.

³³⁰ Tali informazioni sono minuziosamente individuate dagli artt. da 67 – *quinquies* a 67 – *octies*, c. cons. Meritano di essere segnalati, in particolare, gli obblighi informativi prescritti dall'art. 67-*sexies*, aventi ad oggetto le principali caratteristiche del servizio offerto (lett. *a*)), l'eventuale rapporto di siffatto servizio con strumenti che implichino particolari rischi in ragione delle loro caratteristiche o delle operazioni da effettuare (lett. *c*)), il prezzo totale del servizio e le relative modalità di pagamento e di esecuzione (lett. *f*)).

³³¹ L'art. 67-duodecies, comma 5°, c. cons. elenca, infatti, una serie di servizi finanziari relativamente ai quali, in ragione delle loro particolari caratteristiche, è escluso il diritto di recesso del consumatore. Tra questi non figurano, in ogni caso, i servizi pensionistici individuali.

³³² Art. 67-*septies*, comma 1°, lett. *a*) e *d*), c. cons. quest'ultima, in particolare, impone al fornitore di fornire al consumatore le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, "comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso".

³³³ Sulle principali caratteristiche del c.d. *ius poenitendi*, v., da ultimo, PATTI F.P., *Il recesso del consumatore: l'evoluzione della normativa*, in *Europa e dir. priv.*, 2012, p. 1008; BENEDETTI, *Recesso del consumatore*, in *Enc. dir. – Annali*, IV, Milano, 2011.

³³⁴ Art. 67-duodecies, comma 2° e 3°, c. cons.

³³⁵ Art. 67-duodecies, comma 1°, c. cons.

quest'ultima è comunicata al consumatore³³⁶. Durante il decorso del suddetto termine, l'efficacia del contratto è sospesa³³⁷.

Il diritto di recesso di cui all'art. 67-duodecies c. cons. si configurerebbe, dunque, come uno speciale *ius poenitendi*³³⁸, ossia un vero e proprio diritto di pentimento o ripensamento accordato al consumatore affinchè egli possa, durante il termine per il suo esercizio (c.d. *cooling off period*), valutare con maggiore obiettività la convenienza dell'affare e, se del caso, letteralmente pentirsi del contratto stipulato, sottraendosi al relativo vincolo.

Tanto il c.d. *ius poenitendi*, quanto gli ulteriori diritti attribuiti al consumatore sono irrinunciabili e qualsiasi pattuizione che abbia per effetto quello di privare costui della protezione assicuratagli dalle disposizioni esaminate è affetta da nullità, la quale può essere fatta valere solo dal consumatore e può

³³⁶ Ex art. 67-duodecies, comma 3°, lett. b), c. cons., il termine per l'esercizio del recesso decorrerà dalla data in cui il consumatore abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le altre informazioni prescritte qualora questa sia successiva alla data di conclusione del contratto o di comunicazione delal stessa (fissata dall'art. 67-duodecies, comma 3°, lett. a), c. cons.).

³³⁷ Per alcune osservazioni critiche sul punto, v. CUFFARO, Dopo il codice del consumo: la disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari, p. 274 s., il quale rileva come all'enunciazione di carattere generale circa l'inefficacia del contratto sino al decorso del termine per l'esercizio del recesso corrispondano, da un lato, disposizioni normative che, al contrario, ne presuppongono l'efficacia (basti pensare al previsto pagamento, in caso di avvenuto recesso, del servizio comunque offerto dal fornitore); dall'altro, la diversa regola della nullità del contratto quando il fornitore non adempia all'obbligo di restituire le somme dovute al recedente. Di qui, secondo l'A. la difficoltà di trarre da tali disposizioni «un rassicurante disegno sistematico».

³³⁸ Sul punto, da ultimo, BLANDINI, Servizi finanziari per via telematica e le prospettive del diritto societario online, cit., p. 57, secondo il quale tale ipotesi di recesso configurerebbe «una ipotesi di condizione sospensiva meramente potestativa resa legittima dal legislatore, essendo appunto "sospesa" l'efficacia del contratto fino al momento in cui il consumatore in maniera espressa faccia perdere definitivamente efficacia al contratto, o, in maniera anche soltanto tacita, ne determini la altrettanto definitiva efficacia». Esclude la natura rimediale del c.d. ius poenitendi, NIVARRA, Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?, in Europa e dir. priv., 2015, p. 595 s., secondo il quale il recesso consumeristico avrebbe, in realtà, «natura di regola sostanziale che persegue l'obiettivo di incentivare l'accesso a talune tipologie contrattuali (e, quindi, a taluni mercati o segmenti di essi) attraverso una strategia nella quale si combinano, secondo un disegno di indubbia razionalità, rafforzamento del flusso comunicativo ed indebolimento [...] del vincolo contrattuale [...]. Il primo dei due momenti in cui questa strategia si articola è funzionale alla neutralizzazione del secondo, nel senso che un consumatore ben edotto in ordine a contenuto ed effetti del contratto sarà meno propenso a recedere: e, tuttavia, il ius poenitendi appare un tassello decisivo nella policy promozionale perseguita dal legislatore unionista proprio a causa della asimmetria speciale che connota qui la relazione professionista - consumatore e che, se non corretta, potrebbe rappresentare una potente remora allo sviluppo di questi mercati ». Al più - prosegue l'A. - esso potrebbe assumere connotazioni da "rimedio" nell'ipotesi in cui la sua attivazione risultasse subordinata al manifestarsi di una difformità tra il contenuto delle informazioni precontrattuali e il contenuto del contratto; «viceversa, [...] esso è del tutto incondizionato, circostanza, questa, che ne fa un "rimedio" che non rimedia nulla e, quindi, un essentiale negotii di una particolare famiglia di contratti che il legislatore [...] ritiene di assoggettare a regole loro proprie» (p. 596, nt. 18).

essere rilevata d'ufficio dal giudice³³⁹. La medesima sanzione³⁴⁰ è prevista in relazione alle diverse ipotesi in cui fornitore ostacoli l'esercizio del recesso, non provveda al rimborso delle somme spettanti al recedente o violi gli obblighi di informazione precontrattuale in modo da alterare sensibilmente la percezione del consumatore in ordine alle caratteristiche del servizio³⁴¹.

Occorre, da ultimo, ricordare che l'art. 67- decies c. cons. stabilisce che alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, sono applicabili, oltre alle norme sopra illustrate, "le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato"³⁴². In altri termini, gli obblighi informativi gravanti sul fornitore non si esauriscono in quelli previsti dalla disciplina consumeristica, dovendo questi ultimi necessariamente essere coordinati ed integrati con quelli previsti per ciascun specifico servizio finanziario dalla corrispondente normativa settoriale³⁴³.

³³⁹ In tal senso dispone l'art. 67-duodevicies, il cui comma 2° precisa altresì che le condizioni di tutela così descritte trovano applicazione anche quando le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana.

³⁴⁰ Individua nella prevista nullità di protezione la più vistosa novità recata dalla disciplina in materia, ALPA, *Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori*, cit., p. 1180.

³⁴¹ Quest'ultima ipotesi di nullità, pur essendo ricollegata alla violazione di regole di condotta (quali sono, appunto, quelle che pongono obblighi informativi a carico di uno dei contraenti), non inficia il principio generale - sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con le note sentenze del 19 novembre 2007, n. 26724 e 267 - secondo cui il rimedio invalidante di cui all'art. 1418 c.c. può operare con esclusivo riferimento alla violazione di regole di validità del contratto, e non con riguardo all' inosservanza di regole di condotta, potendo quest'ultima configurare, in linea di principio, una semplice responsabilità risarcitoria, di natura precontrattuale o contrattuale a seconda che i suddetti obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la conclusione del contratto. A salvaguardare la compatibilità della suddetta nullità con il dictum delle Sezioni Unite è l'espressa previsione della sua operatività nelle sole ipotesi in cui la violazione degli obblighi informativi precontrattuali sia tale da determinare una significativa alterazione della capacità del consumatore di comprendere le caratteristiche del servizio finanziario offerto; in caso contrario, infatti, continuerà ad operare il solo rimedio risarcitorio. Per una più compiuta illustrazione delle problematiche così sommariamente esposte, v. Berti de Marinis, Oneri informativi precontrattuali nella commercializzazione via internet di prodotti assicurativi ai consumatori e ai professionisti, cit., p. 202 ss.

³⁴² La disposizione è conforme al considerando n. 22 della direttiva 2002/65/CE, il quale precisa che le informazioni da essa dettate hanno carattere generale e riguardano tutti i tipi di servizi finanziari; pertanto, gli altri precetti informativi concernenti un determinato servizio (quali, ad esempio, quelle relative ad una copertura assicurativa), non essendo precisati unicamente in tale sede, devono essere individuati all'interno di altre discipline.

³⁴³ La disciplina consumeristica dovrà naturalmente essere coordinata ed eventualmente integrata con le ulteriori disposizioni vigenti in materia. Verranno in considerazione, in particolare: le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 sul commercio elettronico nell'ipotesi in cui lo strumento prescelto per la commercializzazione del servizio sia quello informatico (tra le quali, si ricorda l'art. 12 che prescrive gli obblighi informativi minimi da assolversi in ogni tipo di contrattazione *online*); inoltre, *ex* art. 67-*decies*, comma 1°, c. cons., "le disposizioni più rigorose

5. Gli interventi della COVIP a tutela dell'assicurato-aderente.

Come mostrano le più recenti relazioni sull'attività svolta dalla COVIP, la conformità della documentazione informativa predisposta dalle società istitutrici di PIP³⁴⁴ ai criteri individuati dalla disciplina in materia costituisce oggetto di particolare attenzione da parte dell'Autorità di vigilanza.

In particolare, la Commissione ha recentemente intensificato le attività dirette al perseguimento della trasparenza e correttezza delle informazioni fornite agli aderenti, affiancando alle tradizionali verifiche di tipo "individuale", aventi ad oggetto singoli soggetti vigilati e/o singoli documenti o profili di attività, nuove modalità operative, quali analisi e controlli di tipo trasversale. Ciò, evidentemente, nell'ottica di un rafforzamento dell'efficacia della propria azione³⁴⁵: siffatti controlli, in quanto condotti contemporaneamente su più soggetti in relazione ad un medesimo profilo di attività, consentono, infatti, valutazioni anche di tipo comparativo, favorendo l'individuazione di situazioni di criticità comuni a più forme pensionistiche, ed eventuali interventi correttivi, anche di carattere generale³⁴⁶.

Sempre in tema di trasparenza e tutela dell'assicurato - aderente, appare importante segnalare che i sottoscrittori dei PIP sono soliti incontrare notevoli

previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato". Nel caso dei PIP, non esistendo all'interno della disciplina primaria in tema di previdenza complementare né nei regolamenti della COVIP, alcuna disposizione specifica in tema di commercializzazione *online* dei prodotti pensionstici, dovrà aversi riguardo alla disciplina in tema di offerta a distanza di contratti assicurativi contenuta nel Codice delle assicurazioni e nel Regolamento ISVAP n. 34/2010. Sia il d.lgs. n. 70/2003 che la normativa settoriale assicurativa si caratterizzano per l'ampiezza del relativo ambito di applicazione, il quale, prescindendo dalla considerazione di specifiche qualità dei contraenti, si estende alla regolamentazione tanto dei rapporti intercorrenti con i consumatori quanto dei rapporti con professionisti).

³⁴⁴ E dalle forme pensionistiche in genere.

³⁴⁵ COVIP, *Relazione per l'anno 2013*, cit., p. 40, dove si evidenzia che «questa modalità di verifica appare particolarmente efficace per gli aspetti di trasparenza, rilevando in modo peculiare in tale ambito, oltre alla correttezza dei dati e delle informazioni diffuse, anche la modalità di rappresentazione e la confrontabilità degli stessi».

³⁴⁶ Tale tipologia di controlli ha riguardato, nel 2013, soprattutto i progetti esemplificativi standardizzati, nei quali si è registrata - con riferimento alla generalità degli strumenti di previdenza complementare, compresi i PIP - la ricorrente presenza di anomalie tali da incidere sulla corretta e veritiera nella rappresentazione dei valori della posizione individuale al termine della fase di accumulo e/o nei valori della prima rata di rendita. Le anomalie più ricorrenti riguardano il numero complessivo di anni presi in considerazione nella fase di accumulo, spesso incrementato di una unità rispetto a quello corretto; fattore evidentemente idoneo a falsare la stima del montante finale accumulato. Così, COVIP, *Relazione per l'anno* 2013, cit., p. 40 s.

difficoltà nell'esercizio dei diritti di anticipazione, di riscatto e di trasferimento della posizione individuale; non è un caso che tali problematiche costituiscano il principale oggetto delle segnalazioni pervenute alla COVIP³⁴⁷.

A tal proposito, occorre ricordare che il legislatore impone alle compagnie assicurative istitutrici di PIP, che abbiano accertato la sussistenza dei requisiti necessari, di provvedere agli adempimenti conseguenti al riscatto e al trasferimento con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della relativa richiesta³⁴⁸.

Ebbene, intorno alle suddette operazioni, ed in particolare a quelle di trasferimento della posizione maturata ad una nuova forma pensionistica, si annidano i principali profili di criticità: i sottoscrittori di PIP lamentano, infatti, sempre più di frequente, tempi di espletamento delle procedure eccessivamente lunghi, anche in ragione di richieste di documentazione non sempre strettamente necessaria ai fini dell'evasione delle relative pratiche³⁴⁹.

Occorre, da ultimo, evidenziare che spesso le segnalazioni pervenute alla COVIP con riferimento ai PIP riguardano prodotti assicurativi in realtà non aventi finalità di previdenza complementare, ovvero, in caso contrario, riconducibili alla categoria dei "PIP vecchi"³⁵⁰. Tale circostanza evidenzia una scarsa consapevolezza degli assicurati-aderenti circa la natura del prodotto sottoscritto, nonché in ordine alla distinzione tra PIP "nuovi" e PIP "vecchi" e alle relative implicazioni sul piano pratico; sfugge, in particolare, la rilevanza della suddetta distinzione ai fini della corretta individuazione dell'Autorità di vigilanza alla

³⁴⁷ Sul punto, v. COVIP, *Relazione per l'anno 2013*, cit., p. 111, ove si rileva che «gli esposti relativi ai PIP nuovi hanno riguardato soprattutto le problematiche connesse alla gestione amministrativa. In tale ambito, quasi l'80 per cento dei casi è inerente a ritardi nell'esecuzione delle richieste di trasferimento mentre nel 26 per cento dei casi si tratta della mancata esecuzione delle richieste di anticipazione e riscatto»: così.

³⁴⁸ Art. 14, comma 8°, d.lgs. 252/2005.

³⁴⁹ Già nel corso del 2012 quasi il 50% degli esposti relativi ai PIP nuovi ha riguardato le problematiche incontrate dagli aderenti in relazione a richieste di trasferimento: essi hanno, infatti, lamentato «tempi di espletamento delle pratiche eccessivamente lunghi e richieste di documentazione di non immediata evidenza quanto a utilità e necessità», spesso determinati della prassi di alcune compagnie di richiedere, al fine del trasferimento, l'originale di polizza. Cfr. COVIP, *Relazione per l'anno 2012*, in *www.covip.it*, p. 137.

³⁵⁰ COVIP, Relazione per l'anno 2013, cit., p. 111; COVIP, Relazione per l'anno 2014, p.66, anch'essa reperibile sul sito www.covip.it.

quale indirizzare le proprie segnalazioni: la COVIP per i primi, l'IVASS per i secondi.

6. I prodotti assicurativi di previdenza complementare in Europa: verso la creazione di un mercato unico?

I prodotti assicurativi di previdenza complementare, in quanto strumenti pensionistici individuali, costituiscono oggetto di particolare interesse anche in ambito europeo, non solo per l'EIOPA, ma anche per le principali istituzioni comunitarie.

Al riguardo, meritano di essere segnalate le iniziative intraprese dalla Commissione europea ai fini della creazione di un mercato unico europeo dei prodotti previdenziali di tipo individuale³⁵¹; iniziative che hanno coinvolto anche la suddetta Autorità di vigilanza, chiamata proprio dalla Commissione UE a fornire il proprio parere tecnico in ordine alla predisposizione, per tali prodotti, di una regolamentazione prudenziale e di tutela del risparmiatore idonea al conseguimento del suddetto obiettivo³⁵².

A tale scopo, l'EIOPA ha provveduto all'istituzione di un apposito gruppo di lavoro, la c.d. *Task Force on Personal Pensions*, che, avvalendosi anche della collaborazione di alcuni esponenti della COVIP, ha predisposto sul tema un *Discussion paper*³⁵³ posto in pubblica consultazione sul sito *web* dell'Autorità al fine di sollecitare ed ottenere dai principali *stakeholders* suggerimenti e contributi utili sul tema³⁵⁴.

³⁵¹ Sul punto, v. COVIP, Relazione per l'anno 2013, cit., p. 148 s.

³⁵² Due le opzioni individuate dalla Commissione UE per il perseguimento di tale obiettivo e sottoposte all'esame dell'EIOPA: *a*) l'emanazione di una Direttiva europea per tutti i piani pensionistici individuali, che ne consenta l'operatività transfrontaliera mediante il riconoscimento del c.d. passaporto europeo; *b*) l'introduzione di un c.d. 2° regime, che si affianchi a quelli nazionali.

³⁵³ "Discussion Paper on a possibile EU-single market for personal pension products", reperibile sul sito eiopa.europa.eu.

³⁵⁴ Il documento di consultazione preliminare redatto dall'EIOPA individuava nelle normative vigenti in tema di fondi comuni di investimento e di assicurazioni sulla vita i principali referenti ai quali ispirarsi per la predisposizione della disciplina comunitaria relativa ai piani pensionistici individuali.

All'esito della consultazione, la *Task Force* ha trasmesso alla Commissione europea un rapporto preliminare³⁵⁵ nel quale sono state messe in luce le principali criticità di un eventuale sviluppo del mercato europeo dei piani pensionistici individuali e, altresì, evidenziati i tratti distintivi degli stessi tali da richiedere previsioni normative almeno in parte differenti rispetto a quelle riguardanti i prodotti finanziari o assicurativi puri³⁵⁶. Non meno rilevante è lo spazio dedicato, all'interno del *Report*, alle tematiche più strettamente attinenti alla tutela degli aderenti, quali la trasparenza e l'informativa, soprattutto in fase precontrattuale, e il collocamento dei prodotti previdenziali ad adesione individuale anche mediante reti di distribuzione dotate di specifici requisiti professionali.

I lavori non possono, peraltro, dirsi ultimati: è prevista, infatti, entro il 2016, l'emanazione da parte dell'EIOPA, in risposta alla *Call for advice* trasmessale dalla Commissione europea nell'estate del 2014, di un nuovo parere volto ad individuare le attività necessarie a realizzare il più volte menzionato obiettivo di un mercato unico europeo dei prodotti pensionistici individuali³⁵⁷.

Corre, inoltre, l'obbligo di segnalare che lo sviluppo di tale mercato costituisce, secondo il recente Libro verde della Commissione UE concernente la creazione, in ambito europeo, della c.d. *Capital Market Union*³⁵⁸, una delle misure che si ritiene possano agevolare il rafforzamento dei finanziamenti a lungo termine³⁵⁹; il risparmio previdenziale individuale potrebbe, infatti, essere

³⁵⁵ "Towards an EU-single markets for personal pensions – A preliminary Report to COM", anch'esso consultabile sul sito istituzionale dell'EIOPA.

³⁵⁶ L'Autorità di vigilanza europea ha evidenziato, in primo luogo, le peculiarità delle linee di investimento, il cui rischio - rendimento deve essere necessariamente valutato, con riferimento a tali prodotti, in funzione dell'orizzonte temporale di riferimento; in secondo luogo, la necessità di un ripensamento della valutazione di adeguatezza, la quale, nell'ambito della previdenza individuale, « non può prescindere dal requisito di maggiore convenienza in termini di costo rispetto agli altri prodotti disponibili: il "value for money" diventa il requisito essenziale, giacché differenza di costo annuo di pochi decimi di punto percentuale si traducono in differenza cospicue in un orizzonte temporale pluridecennale». Così COVIP, *Relazione per l'anno 2013*, cit., p. 149.

³⁵⁷ In tal senso, v. COVIP, Relazione per l'anno 2014, in www.covip.it, p. 185.

³⁵⁸ Libro Verde "Costruire un'Unione dei mercati dei Capitali", del 18 febbraio 2015, consultabile sul sito *eur-lex.europa.eu*.

³⁵⁹ Come chiaramente enunciato nella sezione "Premesse" del citato Libro Verde, obiettivo della Commissione è quello di rilanciare e raffrozare gli investimenti a lungo termine nelle imprese e nelle infrastrutture europee e così favorire la crescita e l'occupazione; obiettivo per la cui realizzazione appare indispensabile la creazione di una Unione dei mercati dei capitali che coincolga tutti gli Stati membri.

indirizzato verso questi ultimi, con evidenti benefici per l'economia reale³⁶⁰. La Commissione ha, dunque, riproposto in tale sede l'emanazione di un regolamento europeo che, individuandone le specifiche caratteristiche ed escludendo, al contempo, qualsivoglia deroga alle stesse da parte dei singoli Stati membri³⁶¹, preveda la creazione di prodotti "pan-europei" altamente standardizzati³⁶² che si affianchino a quelli già istituiti a livello nazionale³⁶³.

Peraltro, proprio con riferimento alla realizzazione di tale ultimo obiettivo, l'EIOPA ha posto in pubblica consultazione un nuovo documento³⁶⁴ contenente le proprie proposte in ordine all'introduzione e alla regolamentazione uniforme di piani pensionistici individuali europei; tale fase interlocutoria è sfociata nella redazione del parere finale dell'Autorità sul tema, il quale è attualmente in pubblica consultazione unitamente alla bozza del diverso parere sulla creazione del mercato unico dei prodotti previdenziali di terzo pilastro³⁶⁵.

Appare, dunque, destinato a concretizzarsi l'ambizioso progetto di semplificazione elaborato a livello europeo con riguardo ai piani pensionistici, anche di tipo assicurativo; progetto senz'altro meritevole di apprezzamento in quanto non solo potrebbe produrre significativi effetti positivi sull'economia reale ma anche, e soprattutto, in quanto costituirà un ulteriore, fondamentale, tassello della oramai pluridecennale politica comunitaria di protezione dei consumatori³⁶⁶.

³⁶⁰ Così COVIP, Relazione per l'anno 2014, cit., p. 185 s.

³⁶¹ L'obiettivo è quello di ridurre al minimo gli spazi di intervento dei singoli Stati membri.

³⁶² Individuati con la sigla "PEPP" - Pan-European Personal Pension Product. In base alle indicazioni provenienti dalle Istituzioni ed Autorità europee, il c.d. "PEPP" dovrebbe possedere caratteristiche tali da garantirne un'ampia diffusione, quali la semplicità e la trasparenza, la ridotta onerosità sotto il profilo della distribuzione, la limitatezza delle linee di investimento offerte, la flessibilità delle opzioni disponibili al momento del pensionamento. Per ulteriori informazioni sul tema, si rinvia al sito www.panoramassicurativo.ania.it.

³⁶³ In tal senso, v. Libro Verde "Costruire un'Unione dei mercati dei Capitali", cit., p. 19.

³⁶⁴ "Consultation Paper on the creation of a standardised Pan-European Personal Pension product (PEPP)" del 7 luglio 2015. La consultazione si è chiusa il 5 ottobre 2015.

³⁶⁵ La consultazione, avviata lo scorso 1° febbraio, si concluderà il 26 aprile 2016.

³⁶⁶ Il Libro Verde "Costruire un'Unione dei mercati dei Capitali", cit., p. 19, sottolinea che l'introduzione di prodotti standardizzati paneuropei potrebbe produrre benefici anche sul piano dell'adesione e della copertura offerta, nonché garantire un più elevato livello di sicurezza del risparmi.

BIBLIOGRAFIA

ALFANO, Fondi pensione: il quadro normativo e regolamentare sulla possibilità di investimento in alternativi immobiliari, in www.dirittobancario.it.

ALPA, Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, in Contratti, 2005.

ALPA, I prodotti assicurativi finanziari, in AMOROSINO e DESIDERIO (a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni, Milano, 2006.

ALPA e GAGGERO, *Trasparenza bancaria e contratti del consumatore*, in GALGANO e VISENTINI (a cura di), *Mercato finanziario e tutela del risparmio*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da Galgano, XXXXIII, Padova, 2006.

AMOROSINO, Il "contesto" sistemico dei rapporti tra previdenza complementare ed assicurazioni, in Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, Milano, 2010.

ASCARELLI, Sul concetto unitario del contratto di assicurazione, in Saggi giuridici, Milano, 1949 e in Studi in tema di contratti, Milano, 1952.

ASCARELLI, Sulla teoria indennitaria delle assicurazioni, in Riv. dir. comm., 1954.

BATTELLI, Riflessioni sui procedimenti di formazione dei contratti telematici e sulla sottoscrizione online delle clausole vessatorie, in Rass. dir. civ., 2014, p. 1035 ss.

BENEDETTI, Recesso del consumatore, in Enc. dir. - Annali, IV, Milano, 2011.

BENUCCI, Commento agli artt. 67-bis — 67-vicies bis, in VETTORI (a cura di), Codice del consumo. Aggiornamento. Pratiche commerciali scorrette e azione collettiva, Padova, 2009.

BERTI DE MARINIS, Oneri informativi precontrattuali nella commercializzazione via internet di prodotti assicurativi ai consumatori e ai professionisti, in CAVAZZONI – DI NELLA - MEZZASOMA - RIZZO (a cura di), La tutela del consumatore assicurato tra codice civile e legislazione speciale, Napoli, 2012.

BENEDETTI, Recesso del consumatore, in Enc. dir. - Annali, IV, Milano, 2011.

BESSONE, Previdenza complementare, Torino, 2000.

BESSONE, Fondi pensione aperti, piani pensionistici individuali. Le grandi linee di una svolta di sistema, in Informazione Previdenziale, 2001.

BESSONE, Piani pensionistici individuali. Dalla regola di trasparenza alle garanzie di pubblica vigilanza, in Resp. civ. prev., 2002.

BESSONE, Fondi pensione e previdenza complementare. La forma "a prestazione definita", in Informazione previdenziale, 2002.

BESSONE, Previdenza pensionistica privata. La legge di delega dell'agosto 2004 e le grandi linee di una riforma di sistema, in Informazione previdenziale, 2004.

BIANCHINI, Introduzione, in DOCUMENTI CNEL, Previdenza integrativa, fondi pensione e partecipazione dei lavoratori, Roma, 1995.

BLANDINI, Servizi finanziari per via telematica e le prospettive del diritto societario online, in Banca, borsa, tit. credito, 2016, I, 1.

BRAVO, Commercializzazione a distanza di serizi finanziari ai consumatori, Milano, 2002.

BRAVO, Nozione di «servizi finanziari» di cui al d.lgs. n. 190 del 2005 sulla «commercializzazione a distanza di servizi assicurativi ai consumatori» e collocabilità della disciplina nel codice del consumo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007.

BUGIOLACCHI, L'assicurazione vita, in ALPA (a cura di), Le assicurazioni private, nella Giur. sist. civ. e comm., fondata da Bigiavi, III, Torino, 2006.

BUGIOLACCHI, Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti alla soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente, in Resp. civ. prev., 2008.

BUONOCORE, Contratti del consumatore e contratti di impresa, in Riv. dir. civ., 1995.

BURNS, Le funzioni dell'assicurazione privata e dell'assicurazione sociale, in Ass., 1963.

BUTTARO, Assicurazione in generale, in Enc. dir., III, Milano, 1958.

BUTTARO, Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., III, Milano, 1958.

CANDIAN e TITA, La compliance delle imprese assicurative nel quadro europeo, tra Solvency II, EIOPA, e direttiva Omnibus II, in Dir. econ. ass., 2011.

CANDIAN A.D., Contratto di assicurazione e clausole vessatorie, I, Lineamenti generali, in ALPA e PATTI (a cura di), Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori: commentario agli articoli 1469-bis - 1469-sexies del Codice civile, II, Milano, 1997.

CANDIAN A. D., Le forme pensionistiche individuali. Tendenze di policy e problematiche giuridiche, in AA. Vv., Scenari dell'assicurazione vita nel quadro normativo fiscale-previdenziale, Milano, 2002.

CHINÈ, Sub art. 3, in CUFFARO (a cura di), Codice del consumo, Milano, 2012.

CINELLI, Appunti per un dibattito sulla previdenza integrativa, in Riv.it. dir. lav., 1986.

CINELLI, Sulle funzioni della previdenza complementare, in Riv. giur. lav., 2000.

CIOCCA, La libertà della previdenza privata, Milano, 1998.

CIOCCA, Previdenza e libertà nella riforma del 2004 e del 2005, in Studi in memoria di Matteo Dell'Olio, I, Torino, 2008.

CIOCCA e OLIVELLI, *Le prestazioni*, in CINELLI (a cura di), *La previdenza complementare* (*Art.* 2123), nel *Commentario* Schlesinger, Milano, 2010.

COPPOLA, Linee evolutive della disciplina fiscale della previdenza complementare, in FERRARO (a cura di), La previdenza complementare nella riforma del Welfare, Milano, 2000.

CORRIAS, La disciplina del contratto di assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, in Resp. civ. prev., 2007.

CORRIAS, In tema di prodotti finanziari delle imprese di assicurazione e di trasparenza nel settore assicurativo alla luce dei regolamenti di attuazione dell'Isvap, in Resp. civ. prev., 2008.

CORRIAS, Previdenza, risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita, in Riv. dir. civ., 2009.

CORRIAS, Convenzioni di gestione in regime di contribuzione definita e finalità previdenziali, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, Milano, 2010.

CORRIAS, Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa, Milano, 2011.

CORRIAS, L'assicurato – investitore: prodotti, offerta e responsabilità, in Ass., 2011.

CORRIAS, La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?, in Riv. dir. civ., 2013.

COTTINO, L'assicurazione tra passato e presente, in IRRERA, L'assicurazione. L'impresa e il contratto, in Trattato Cottino, Padova, 2011.

CUFFARO, Dopo il codice del consumo: la disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in Contr. e impr., 2007.

DE CRISTOFARO, Contratti aventi ad oggetto "servizi finanziari" stipulati a distanza e tutela dei consumatori: il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 di attuazione della direttiva 2002/65/CE (prima parte), in Studium Iuris, 2006.

DE CRISTOFARO, Contratti aventi ad oggetto "servizi finanziari" stipulati a distanza e tutela dei consumatori: il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 di attuazione della direttiva 2002/65/CE (seconda parte), in Studium Iuris, 2006.

DE POLI, Trasparenza assicurativa e nota informativa nel nuovo codice delle assicurazioni, in Riv. dir. civ., 2008.

DONA, Pubblicità, pratiche commerciali e contratti nel Codice del consumo, Torino, 2008.

DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, 1954, II.

DONATI, Trattato di diritto delle assicurazioni private, Milano, 1956, III.

FANELLI, La "summa divisio" delle assicurazioni private: riflessioni su di un vecchio problema, in Foro it., 1962, IV.

FANELLI, Le assicurazioni, in Trattato Cicu-Messineo, XXXVI, 1, Milano, 1973.

FANELLI, Assicurazione vita e intermediazione finanziaria, in Ass., 1986.

FANELLI, Prestazione di rendita ed assicurazione di rendita: note preliminari per la disciplina della previdenza integrativa, in Ass., 1987.

FERRARI, I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita, in Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato, diretto da Perlingieri, Napoli, 2011.

FERRARI, La funzione previdenziale fra diritto pubblico e diritto privato, in Foro it., 2008.

FRIGESSI DI RATTALMA, La riforma della governance mondiale nel tempo della crisi, in La comunità Internazionale, 2011.

FORNERO, La previdenza italiana tra pubblico e privato, in Ass., 1997.

FORNERO, L'economia dei fondi pensione, Bologna, 1999.

FRANCARIO, Il sistema di vigilanza. La COVIP come autorità amministrativa indipendente, in CARINCI e BESSONE (a cura di), La previdenza complementare, Torino, 2004.

GAGGERO, Trasparenza del contratto e rimedi di autotutela, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013.

GAGGERO, La forma dei contratti aventi ad oggetto servizi assicurativi commercializzati a distanza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013.

GAMBINO, voce Assicurazione (Contratto di assicurazione: profili generali), in Enc. Giur., Roma, 1988.

GAMBINO, Finalità e tendenze attuali delle assicurazioni sulla vita, in Ass., 1985.

GAMBINO, Mercato finanziario, attività assicurativa e risparmio previdenziale, in Giur. comm., 1989.

GASPERONI, Assicurazione III)- Assicurazione sulla vita, in Enc. giur., III, Roma, 1988.

GIAMPAOLINO, Assicurazione – III) Assicurazione sulla vita (aggiornamento), in Enc. giur., III, Roma, 2002.

GILI, Previdenza complementare ed assicurazioni, in ALPA (a cura di), Le assicurazioni private, nella Giur. sist. civ. e comm., fondata da Bigiavi, III, Torino, 2006.

GIUBBONI, Individuale e collettivo nella nuova previdenza complementare, in Informazione previdenziale, 2007.

GRANDI, Previdenza integrativa e previdenza privata, in Questioni attuali di diritto del lavoro, Roma, 1989.

GRIPPO, Nuove prospettive per la distribuzione di fondi pensione aperti, in Dir. econ. ass., 2005.

IOCCA, Imprenditorialità e mutualità dei fondi pensione chiusi, Milano, 2005.

LAGALA, La previdenza complementare in Italia e il suo difficile decollo, in AA. VV., Sicurezza sociale e previdenza complementare in Europa, Bari, 2009.

LANDINI, Informativa precontrattuale e trasparenza nell'assicurazione vita, in Ass., 2007.

LANDINI, Fallimento e assicurazione sulla vita, in Ass., 2008.

LANDINI, Soggetti gestori, modelli gestionali e strutture di controllo, in CINELLI (a cura di), La previdenza complementare (Art. 2123), nel Commentario Schlesinger, Milano, 2010.

LEMMA, Sub art. 41, in AA.VV., Il codice delle assicurazioni private, diretto da Capriglione, I, 1, Padova, 2007.

LENER, Il prodotto «assicurativo» fra prodotto «finanziario» e prodotto «previdenziale», in Dir. ec. ass., 2005.

LONGO, L'assicurazione in Italia: passato e futuro di un'attività nascente, in Ass., 1985, I.

LONGO, *Il mercato assicurativo italiano nel 1993* (relazione tenuta all'Assemblea ANIA il 22 novembre 1994), in *Ass.*, 1994, I.

LONGOBARDI, L'inapplicabilità dei limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni a seguito del decreto c.d. «Salva Italia», in Riv. giur. sarda, 2015.

LUBERTI, Funzione finanziaria e previdenziale dei prodotti assicurativi: riflessi in ordine alla regolamentazione e alla vigilanza, in Dir. banca e mercato. fin., 2008.

LUBERTI, Le Sezioni Unite della Cassazione su funzione previdenziale dell'assicurazione sulla vita, esercizio del diritto di riscatto e revocatoria fallimentare delle somme corrisposte a titolo di premio, in Giust. civ., 2009.

MARANO, L'offerta al pubblico di fondi pensione aperti e PIP e la disciplina sull'intermediazione assicurativa, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, Milano, 2010.

MARCHETTI, La previdenza privata nel sistema delle imposte sui redditi, Padova, 1989

MARCHETTI, La disciplina delle nuove forme di previdenza individuale: i profili fiscali in A.A. V.V., Scenari dell'assicurazione vita nel quadro normativo fiscale-previdenziale, Milano, 2002.

MARTINA, La previdenza integrativa, in PATRONI GRIFFI - RICOLFI (a cura di), Banche ed assicurazioni fra cooperazione e concorrenza, Milano, 1997.

MARTINA, Forme pensionistiche complementari (commento all'art. 120 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174), in Partesotti - Ricolfi (a cura di), La nuova disciplina dell'impresa di assicurazione sulla vita in attuazione della terza direttiva, Padova, 2000.

MARTINA, Fondi pensione: linee di tendenza nelle novelle del 1999 e del 2000, in Banca impresa società, 2002.

MARTINA, Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e dei fondi pensione, in DE ANGELIS - RONDINONE (a cura di), La tutela del risparmio nella riforma dell'ordinamento finanziario, Torino, 2008.

MARTINA, Il trasferimento all'ISVAP e alla COVIP di funzioni ministeriali e di poteri sanzionatori, in DE ANGELIS - RONDINONE (a cura di), La tutela del risparmio nella riforma dell'ordinamento finanziario, Torino, 2008.

MARTINA, I prodotti previdenziali di terzo pilastro alla prova della crisi, in Resp. civ. prev., 2009.

MARTINA, I modelli strettamente assicurativi della previdenza complementare, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, Milano, 2010.

MARTINA, La tutela del consumatore di forme pensionistiche complementari tra disciplina di settore e contrasto delle pratiche commerciali scorrette, in MELI e MARANO (a cura di), La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni, Torino, 2011.

MARTINA, I prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e i prodotti previdenziali di terzo pilastro, in Ricerche giuridiche, 2012.

MIANI (a cura di), I prodotti previdenziali, Torino, 2009.

E. MINERVINI, La trasparenza delle condizioni contrattuali (contratti bancari e contratti con i consumatori), in Banca, borsa, tit. cred., 1997.

MODIGLIANI, Funzioni dell'assicurazione vita nel quadro di una riforma della sicurezza sociale, in Ass., 1985, I.

MONTALDI F., La concezione unitaria del sistema di vigilanza, in TURSI (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario sistematico, in Nuove leggi civ., Padova, 2007.

MONTALDI M., Come cambia la previdenza integrativa: la disciplina fiscale dei fondi pensione e dei piani pensionistici individuali, in Dir. econ. ass., 2000.

NANNI, I contratti di assicurazione previdenziali, in Dir. econ. ass., 2006.

NIUTTA, L'abrogazione dell'art. 100, comma 1, lett. f) e le previsioni del nuovo art. 100-bis TUF nella c.d. "legge sul risparmio" (l. 28 dicembre 2005, n. 262) e nel "correttivo" (d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303): una proposta di ricostruzione sistematica, in Dir. banc. merc. fin., 2007, I.

NIVARRA, Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?, in Europa e dir. priv., 2015.

NUNZIATA, Sub art. 67-ter, in CUFFARO (a cura di), Codice del consumo, Milano, 2012.

OLIVELLI, La Costituzione e la sicurezza sociale: principi fondamentali, Milano, 1988.

PACE, La previdenza individuale: disciplina e prospettive, in A.A. V.V., Scenari dell'assicurazione vita nel quadro normativo fiscale-previdenziale, Milano, 2002.

PACI, L'evoluzione dell'offerta assicurativa nel contesto ambientale in cui è stato emanato il d.lgs. 47/2000, in A.A. V.V., Scenari dell'assicurazione vita nel quadro normativo fiscale-previdenziale, Milano, 2002.

PACI, Luci ed ombre della previdenza complementare, in Dir. econ. ass., 2009.

PACI (a cura di), Il sistema di regole per le rendite di previdenza complementare, Roma, 2012.

PAGLIANTINI, Trasparenza contrattuale, in Enc. dir. – Annali, V, Milano, 2012.

PALLINI, Le «altre» forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, in Tursi (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario sistematico, in Nuove leggi civ., Padova, 2007.

PALLINI, La «mobilità» tra le forme pensionistiche complementari, in TURSI (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario sistematico, in Nuove leggi civ., Padova, 2007.

PANDOLFO, Prime osservazioni sulla nuova legge sulla previdenza complementare a mò di (parziale) commento del d.lgs. 252/2005, in Prev. ass. pubbl. e priv., 2006.

PARACAMPO, La direttiva 2002/65/Ce sulla commertcializzazione a distanza di servizi finanziari e la tutela del consumatore, in Nuova giur. civ. comm., 2003.

PARTESOTTI, Fondi pensione e profili di dritto assicurativo, in Ass., 2002.

PATTI F.P., Il recesso del consumatore: l'evoluzione della normativa, in Europa e dir. priv., 2012.

PERLINGIERI, Interpretazione sistematica e assiologica, situazioni soggettive e rapporto giuridico, in PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006.

Persiani, La previdenza complementare, Padova, 2008.

PERSIANI, La previdenza complementare tra iniziativa sindacale e mercato finanziario, in Arg. dir. lav., 2001.

PICCARI, La disciplina delle forme pensionistiche complementari nel decreto legislativo n. 252 del 2005, in Diritto delle relazioni industriali, 2007.

PIRAS E., Il ruolo delle polizze unit linked nella previdenza complementare, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, Milano, 2010.

PIRAS E., Le polizze variabili nell'ordinamento italiano, Milano, 2011.

PIRILLI, La fase precontrattuale nell'assicurazione, in Ass., 2013.

PROCOPIO, Pignorabilità e sequestrabilità delle polizze vita e delle posizioni previdenziali complementari, in Dir. ec. ass., 2010.

RABITTI, La qualità di "consumatore-cliente" nella giurisprudenza e nelle decisioni dell'arbitro bancario finanziario, in Contr. e impr., 2014.

RESCIGNO, «Trasparenza» bancaria e diritto «comune» dei contratti, in Banca, borsa, tit. cred., 1990.

RIGHINI, La gestione "finanziaria" dei fondi pensione chiusi, Milano, 2006.

ROMAGNOLI, Profili di vigilanza e dei controlli sui prodotti di previdenza complementare, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, Milano, 2010.

ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2011.

ROPPO, Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimettrico?, in Corr. giur., 2009.

ROSSETTI, Polizze "linked" e tutela dell'assicurato, in Ass., 2002, I.

ROSSI CARLEO (a cura di), Diritto dei consumi. Soggetti, contratti, rimedi, Torino, 2012.

ROSSI CARLEO, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in Europa e dir. priv., 2010.

SALERNO, I fondi pensione "negoziali". Costituzione, gestione e vigilanza, Milano, 2002.

SANDULLI, Il conferimento, tacito e non, del Tfr al sistema di previdenza complementare, in MESSORI (a cura di), La previdenza complementare in Italia, Bologna, 2006.

SANGIOVANNI, L'informazione del consumatore nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in Diritto dell'internet, 2008.

SANTOBONI, I fondi pensione nell'attuale panorama della previdenza complementare ed integrativa, in Vicenzini (a cura di), Manuale di gestione assicurativa, Padova, 2003.

SANTORO PASSARELLI F., Rischio e bisogno nella previdenza sociale, in Riv. it. prev. soc., 1948.

SANTORO PASSARELLI F., Funzione delle assicurazioni private e delle assicurazioni sociali, in Ass., 1962.

SANTORO PASSARELLI F., La causa del contratto di assicurazione, in Ass., 1963, I.

SANTORO PASSARELLI G, La previdenza complementare tra rischio e bisogno, in Diritto e libertà (Studi in onore di Matteo Dell'Olio), Torino, 2008.

SCALFI, Dalla concezione dualistica alla concezione pluralistica dei contratti di assicurazione: contratto o contratti di assicurazione?, in Ass., 1995.

SCIMIA, La riforma della previdenza complementare in Italia ed il ruolo sociale dei fondi pensione: sfide ed opportunità, in Ass., 2004.

SCIMIA, I compiti della COVIP nella riforma della previdenza complementare italiana, in Dir. ec. ass., 2006.

SCIMIA, Le ragioni di una Autorità dedicata in materia di previdenza complementare, in MESSORI (a cura di), La previdenza complementare in Italia, Bologna, 2006.

SEVERI, Funzione previdenziale e limitazione della garanzia patrimoniale, in Resp. civ. prev., 2009.

SIGILLÒ MASSARA, Sul fondamento costituzionale della previdenza complementare, in PESSI (a cura di), La previdenza complementare in Italia, in Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa, I, a cura di Tursi, Torino, 2011.

SIRI, L'offerta al pubblico delle "forme previdenziali ad adesione individuale" nella prospettiva della disciplina sull'intermediazione finanziaria, in CORRIAS e RACUGNO (a cura di), Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, Milano, 2010.

SIRI, Rischio finanziario, assicurazione sulla vita ed esclusione dal patrimonio fallimentare, in Giur. comm., 2013.

TORELLI, Contratti a distanza e tutela del consumatore. La nuova disciplina nella commercializzazione dei servizi finanziari, in Le nuove leggi civ. comm., 2006.

TOZZOLI, Le prestazioni di previdenza complementare, in TURSI (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario sistematico, in Nuove leggi civ., Padova, 2007.

Tursi, La previdenza pensionistica privata: forme complementari e forme individuali, in Riv. dir. sic. soc., 2002.

TURSI, Note introduttive: la terza riforma della previdenza complementare, in TURSI (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario sistematico, in Nuove leggi civ., 2007.

Tursi, Gli irrisolti problemi teorici e sistematici della previdenza complementare, in Dir. econ. ass., 2010.

TURSI (a cura di), Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa, Torino, 2011.

VALLACQUA, Le aree di criticità in materia di previdenza complementare, in Dir. econ. ass., 2009.

VOLPE PUTZOLU, Assicurazioni sulla vita, fondi assicurativi e fondi comuni di investimento, in Giur. comm., 1984.

VOLPE PUTZOLU, La gestione dei fondi pensione da parte delle imprese assicurative, in Ass., 1988, I.

VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, Bologna, 1992.

VOLPE PUTZOLU, Fondi pensione: responsabilità e garanzie, in Ass., 1994, I.

VOLPE PUTZOLU, L'evoluzione delle assicurazioni sulla vita: problemi giuridici, in Ass., I, 1997.

VOLPE PUTZOLU, La previdenza complementare al bivio, (A proposito del libro di Mario Bessone), in Ass., 2001.

VOLPE PUTZOLU, Le forme pensionistiche individuali, in CARINCI e BESSONE (a cura di), La previdenza complementare, Torino, 2004.

VOLPE PUTZOLU, *Le polizze* Unit linked *ed* Index linked (*ai confini dell'assicurazione sulla vita*), in *Ass.*, 2000.

VOLPE PUTZOLU, La distribuzione dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, in Ass., 2007.

VOLPE PUTZOLU, Le polizze linked tra norme comunitarie, Tuf e codice civile, in Ass., 2012.

VOLPE PUTZOLU e OTTAVIANI, Le polizze pensionistiche. Un nuovo tipo di assicurazione sulla vita?, in Ass., 2001.

ZAMPINI, La previdenza complementare. Fondamento costituzionale e modelli organizzativi, Padova, 2004.

ZAMPINI, Trasferimento e riscatto delle posizioni individuali, in CINELLI (a cura di), La previdenza complementare (Art. 2123), nel Commentario Schlesinger, Milano, 2010.

ZENO ZENCOVICH, La direttiva sui servizi finanziari a distanza resi al risparmiatore, in Nuova giur. civ. comm., 2002.

ZUMBO, Disponibilità del diritto del singolo alla contribuzione ed alla prestazione: pignorabilità, cedibilità e sequestrabilità della posizione di previdenza complementare, in PESSI (a cura di), La previdenza complementare in Italia, in Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa, I, a cura di Tursi, Torino, 2011.

SITI INTERNET ISTITUZIONALI DI INTERESSE

- www.covip.it
- www.ivass.it
- https://eiopa.europa.eu
- www.cnel.it
- www.ania.it
- www.panoramassicurativo.ania.it
- www.ilsole24ore.com